



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 10 aprile 2015 - n. X/3387

Approvazione delle linee guida per il riconoscimento della qualifica di fattoria sociale ai sensi dell'articolo 8 bis della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» 3

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente struttura 14 aprile 2015 - n. 2902

Approvazione rendicontazioni e quantificazione del saldo per gli enti che hanno usufruito della proroga del contributo del terzo bando «Voucher digitale - Sistema Informativo Unico», a seguito dell'istruttoria della struttura competente, struttura centrale semplificazione, digitalizzazione e riorganizzazione dei processi amministrativi nelle autonomie locali (III decreto). 9

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

Decreto dirigente struttura 13 aprile 2015 - n. 2863

Approvazione dell'avviso «Dote Impresa - Incentivi all'assunzione di persone con disabilità» 11

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, volontariato e pari opportunità

Decreto direttore generale 14 aprile 2015 - n. 2914

Determinazioni in merito all'attuazione della d.g.r. nr. X/1522 del 20 marzo 2014. Approvazione dei piani operativi per l'anno 2015 di LEDHA e UICI. Assunzione dei relativi impegni di spesa (GSA - FSR 2015). 48

D.G. Agricoltura

Decreto dirigente unità organizzativa 14 aprile 2015 - n. 2888

Approvazione degli esiti dell'attività istruttoria relativa all'avviso pubblico per la selezione di progetti inerenti l'orto didattico negli istituti scolastici pubblici della Lombardia d.d.u.o. n. 10775/2014 53

D.G. Attività produttive, ricerca e innovazione

Decreto dirigente struttura 10 aprile 2015 - n. 2813

Determinazioni in merito al bando Start Up - Restart (d.d. 9441/13 e s.m.i. - allegato 1) - Decadenza della candidatura e conseguente esclusione dall'elenco dei soggetti fornitore di servizi di affiancamento della società 99 Fahrenheit s.r.l. - ID 45265777 58

Decreto dirigente struttura 14 aprile 2015 - n. 2899

Determinazioni in ordine al programma Start Up e Re Start (all. 2 d.d. 9441 del 18 ottobre 2013 e 6009 del 30 giugno 2014): conferma del finanziamento e del contributo concesso con d.d. n. 10577 del 13 novembre 2014 ad Stefano Oliveri (ex aspirante imprenditore) ora impresa Librarisk s.r.l. 59

D.G. Infrastrutture e mobilità

Decreto dirigente unità organizzativa 14 aprile 2015 - n. 2911

Sistema di monitoraggio «Muoversi» - Modifiche in attuazione alle determinazioni dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale 61

Serie Ordinaria n. 17 - Lunedì 20 aprile 2015

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile**Decreto dirigente unità organizzativa 14 aprile 2015 - n. 2905**

Riesame con valenza di rinnovo e contestuale modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata con d.d.s. n. 1133 del 10 febbraio 2009, alla ditta Profacta s.p.a. con sede legale in comune di Trento, via Herrsching n. 24 ed impianto in comune di Brescia, via Brocchi, ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, allegato VIII alla parte seconda, punto 5.4. 75

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Corte Costituzionale

Atto di Promovimento 3 marzo 2015 - n. 30

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 30 del 3 marzo 2015 - Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale 79

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 10 aprile 2015 - n. X/3387

Approvazione delle linee guida per il riconoscimento della qualifica di fattoria sociale ai sensi dell'articolo 8 bis della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»

LA GIUNTA REGIONALE

Considerato che l'Agricoltura sociale:

- è una realtà frutto di esperienze che nascono sul territorio, in modo diverso le une dalle altre, unite dalla capacità di valorizzare le risorse agricole ai fini dell'inclusione e coesione sociale;
- è un insieme molto variegato di processi e azioni che utilizzano le attività agricole per promuovere attività aggregative per la collettività o accompagnare azioni terapeutiche, di riabilitazione e di inclusione sociale e lavorative di persone svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. I soggetti che realizzano azioni di agricoltura sociale (aziende agricole, cooperative sociali, associazioni, strutture terapeutiche, ospedali), si animano e si attivano per scelta specifica in un contesto di impegno e coinvolgimento della collettività e delle istituzioni;

Considerato altresì che il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura, approvato dal Consiglio regionale il 9 luglio 2013 con la delibera del Consiglio regionale X/78 comprende, tra i risultati attesi:

- Interventi a sostegno dell'inclusione e della coesione sociale (SOC 12.4);
- Redazione di linee di indirizzo per gli interventi a favore delle persone soggette a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (SOC 12.4);
- Rafforzamento degli interventi e i servizi per l'infanzia (SOC 12.1);
- Supporto allo sviluppo del turismo rurale e delle imprese di agriturismo (Econ.16.1);
- Sviluppo di azioni per incrementare la diversificazione aziendale (Econ.16.1);

Considerato inoltre che:

- negli ultimi anni l'agricoltura sociale ha conquistato l'attenzione di un crescente numero di soggetti operanti in ambito rurale e nei 27 Stati membri dell'Unione europea emergono numerosi esempi di attività in tale ambito. Questo interesse scaturisce da una migliore comprensione del potenziale ruolo dell'agricoltura e delle risorse rurali per accrescere il benessere sociale, fisico e mentale delle persone;
- l'agricoltura sociale, al contempo, rappresenta per gli agricoltori una nuova opportunità di fornire servizi alternativi al fine di ampliare e diversificare l'ambito delle proprie attività e il ruolo multifunzionale che svolgono nella società. L'integrazione tra agricoltura e attività sociali può inoltre offrire agli agricoltori nuove fonti di reddito e migliorare l'immagine dell'agricoltura;
- nella programmazione comunitaria sullo sviluppo rurale per il periodo 2014/2020 il «Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)» ha previsto un regime incentivante «per lo sviluppo delle aree rurali, la creazione e lo sviluppo di una nuova attività economica sotto forma di nuove aziende agricole, la diversificazione verso attività extra-agricole, compresa la fornitura di servizi all'agricoltura e alla silvicoltura, le attività connesse all'assistenza sanitaria e all'integrazione sociale e le attività turistiche sono essenziali» (diciassettesimo considerando);
- le tematiche dell'agricoltura sociale oggetto del convegno «Agricoltura multifunzionale: la fattoria sociale» organizzato dalla Direzione Agricoltura il 18 novembre 2014 ha riscontrato notevole interesse da parte degli operatori del comparto agricolo ed agroalimentare, con particolare riferimento all'offerta agrituristica nonché degli operatori del sociale;

Visto il comma 1 dell'art. 8 bis (Promozione dell'agricoltura sociale) della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» che recita «la Regione promuove le fattorie sociali quali soggetti che svolgono, anche in forma associata, le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e che forniscono

in modo continuativo, oltre all'attività agricola, attività sociali finalizzate alla coesione sociale, favorendo percorsi terapeutici, riabilitativi e di cura, sostenendo l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate e a rischio di marginalizzazione, realizzando attività di natura ricreativa e socializzante per l'infanzia e gli anziani. Tali attività, che sono svolte nel rispetto delle normative di settore da soggetti in possesso di adeguata professionalità, hanno carattere di complementarità rispetto all'attività agricola che è prevalente»;

Considerato che:

- che Regione Lombardia promuove l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità in ambito agricolo attraverso l'opera delle aziende agricole denominate «fattorie sociali», per ampliare e consolidare la molteplicità delle opportunità di occupazione e di reddito nonché quale risorsa per l'integrazione nel settore primario di pratiche rivolte all'offerta di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati, all'abilitazione e riabilitazione di persone con disabilità, alla realizzazione di attività educative, assistenziali e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni;
- ai sensi dell'art. 8 bis sopra citato la «fattoria sociale» è un'impresa economicamente e finanziariamente sostenibile, che svolge attività produttiva agricola associata ad una serie di mansioni specifiche e servizi innovativi a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale;
- le fattorie sociali sono costituite da imprese agricole, condotte da imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, iscritti alla relativa gestione previdenziale, siano esse nella forma di impresa individuale, società agricola o società cooperativa agricola;

Ritenuto necessario distinguere, con riferimento alla modalità di coinvolgimento dei soggetti svantaggiati, due principali tipologie di fattoria sociale:

- le «fattorie sociali inclusive» quelle fattorie sociali organizzate secondo un modello che considera il soggetto debole quale elemento del processo produttivo agricolo e che rientrano in tale definizione aziende che attuano/promuovono l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati quali ex-detenuiti, detenuti in semi-libertà, soggetti con problemi di dipendenze (alcolisti e tossicodipendenti), ex-alcolisti, ex-tossicodipendenti, malati psichici, persone diversamente abili, minori a rischio di devianza, nonché il reinserimento di giovani con disoccupazione di lungo periodo, attraverso assunzioni, tirocini, formazione professionale aziendale;
- le «fattorie sociali erogative» quelle fattorie sociali organizzate secondo un modello che considera il soggetto debole fruitore/beneficiario di servizi forniti dalla fattoria stessa ma che non contribuisce al processo produttivo agricolo. Rientrano in tale definizione le aziende che attuano/promuovono la fornitura di prestazioni e servizi sociali, riabilitativi/abilitativi, educativi e aggregativi per le famiglie e le categorie svantaggiate e le aziende che promuovono prestazioni educative, formative, sociali e «rigenerative» e di accoglienza rivolte a persone e fasce «fragili» di popolazione o con particolari esigenze (anziani, bambini, minori e giovani con difficoltà nell'apprendimento, in condizioni di particolare disagio familiare o a rischio di devianza, disoccupati di lungo corso, nuove povertà, ecc.) nonché azioni e attività volte a promuovere forme di benessere personale e relazionale (quali «agri-asili», «agri-nidi»), centri per l'infanzia con attività ludiche e di aggregazione mirate alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e produttivi agricoli, alloggi sociali («social housing») e comunità residenziali («cohousing») al fine di fornire esperienze di crescita e integrazione sociale: tali servizi non devono comportare ricadute e impatti diretti sulla produttività agricola ma anzi contribuendo alla sua crescita grazie all'innesto di competenze e modalità differenti sulla tradizionale attività agricola;

Preso atto che le attività realizzate dalle «fattorie sociali erogative» rientrano nell'ambito dei servizi dell'agriturismo, così come previsto dal titolo X della l.r. 31/2008 e dal regolamento regionale n. 4/2008;

Dato atto che il comma 1 bis dell'art. 8 bis della l.r. 31/2008 dispone che è istituito presso la Giunta regionale l'elenco delle fattorie sociali ed è adottato un marchio di riconoscimento e che la legge dà mandato alla Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, di definire le modalità di tenuta dell'elenco, i requisiti necessari per l'iscrizione e

Serie Ordinaria n. 17 - Lunedì 20 aprile 2015

le caratteristiche del marchio di riconoscimento utilizzabile dai soggetti iscritti nel medesimo elenco;

Ritenuto, pertanto, necessario:

- disciplinare il rapporto tra l'attività agricola propria e l'attività sociale precisando altresì le caratteristiche che quest'ultima debba possedere al fine del riconoscimento regionale;
- definire le modalità di tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali, tenuto presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di agricoltura sociale, le cui risultanze sono pubblicate a cadenza annuale nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché i requisiti necessari per l'iscrizione;
- definire le caratteristiche del marchio di riconoscimento utilizzabile dai soggetti iscritti nel medesimo elenco;

Preso atto, relativamente alla realizzazione grafica del marchio, del parere positivo della Commissione Comunicazione unitasi in data 12 novembre 2014;

Viste le Linee guida per il riconoscimento della qualifica di fattoria sociale ai sensi dell'articolo 8 bis della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Sentite le Organizzazioni Professionali Agricole;

Sentite inoltre le Direzioni Generali Istruzione Formazione e Lavoro, Salute e Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato;

Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare reso in data 1 aprile 2015;

Ritenuto per le motivazioni espresse di approvare le Linee guida per il riconoscimento della qualifica di fattoria sociale ai sensi dell'articolo 8 bis della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le Linee guida per il riconoscimento della qualifica di fattoria sociale ai sensi dell'articolo 8 bis della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, nonché sul sito internet della Direzione Generale Agricoltura.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

ALLEGATO 1

— • —

**LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI FATTORIA SOCIALE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008, N. 31
"TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, PESCA E SVILUPPO RURALE"**

Finalità ed ambito di applicazione

L'Agricoltura sociale è un insieme, molto variegato di processi e azioni che utilizzano le attività agricole per promuovere attività aggregative per la collettività o accompagnare azioni terapeutiche, di riabilitazione e di inclusione sociale e lavorativa di persone svantaggiate (art. 4 L. 381/2001) o a rischio di esclusione sociale. I soggetti che realizzano azioni di agricoltura sociale (aziende agricole, cooperative sociali, associazioni, strutture terapeutiche, ospedali), si animano e si attivano per scelta specifica in un contesto di impegno e coinvolgimento della collettività e delle istituzioni.

L'Agricoltura sociale è una realtà frutto di esperienze che nascono sul territorio, in modo diverso le une dalle altre, unite dalla capacità di valorizzare le risorse agricole ai fini dell'inclusione e della coesione sociale. Si tratta, in molti casi, di esperienze nate autonomamente, dietro forti personali motivazioni etiche, umanitarie, sociali, religiose, civili, dei loro promotori.

Tali esperienze si sono sviluppate autonomamente rispetto ad un contesto normativo che vede la presenza di numerose proposte di disciplina organica del settore che sono attualmente all'esame del Parlamento nazionale e che sono già state normate da diverse regioni italiane (es. Veneto, Lazio).

Nell'assoluto rispetto per tutte le diverse realtà operative sul territorio regionale, che avvalendosi di tecniche agricole di coltivazione e allevamento, favoriscono il benessere collettivo, l'aggregazione e l'integrazione sociale (orti sociali, orti terapeutici nelle strutture ospedaliere, comunità alloggio, ecc.), la normativa regionale in ambito agricolo (Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale") ha dettato disposizioni finalizzate al riconoscimento delle fattorie sociali.

L'art. 8 bis (Promozione dell'agricoltura sociale) della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 sopra citata recita: "La Regione promuove le fattorie sociali quali soggetti che svolgono, anche in forma associata, le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e che forniscono in modo continuativo, oltre all'attività agricola, attività sociali finalizzate alla coesione sociale, favorendo percorsi terapeutici, riabilitativi e di cura, sostenendo l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate e a rischio di marginalizzazione, realizzando attività di natura ricreativa e socializzante per l'infanzia e gli anziani. Tali attività, che sono svolte nel rispetto delle normative di settore da soggetti in possesso di adeguata professionalità, hanno carattere di complementarità rispetto all'attività agricola che è prevalente.

1 bis. Per la finalità di cui al comma 1 è istituito presso la Giunta regionale l'elenco delle fattorie sociali ed è adottato un marchio di riconoscimento

1 ter. La Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, definisce le modalità di tenuta dell'elenco, i requisiti necessari per l'iscrizione e le caratteristiche del marchio di riconoscimento utilizzabile dai soggetti iscritti nel medesimo elenco.

2. I soggetti di cui al comma 1 collaborano in modo integrato con le istituzioni pubbliche e con gli altri soggetti del terzo settore".

L'agricoltura sociale viene svolta da quelle che d'ora in poi verranno definite come "fattorie sociali".

Le presenti linee guida si pongono come finalità quella di dare attuazione alla disposizione regionale sopra richiamata analizzando la definizione normativa e stabilendo modalità per il riconoscimento della qualifica di fattoria sociale.

2.0 Definizione di fattoria sociale

Ai sensi dell'art.8 bis l.r.31/2008 la "fattoria sociale" è un'impresa economicamente e finanziariamente sostenibile, che svolge attività produttiva agricola associata ad una serie di mansioni specifiche e servizi innovativi a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale. Tali mansioni e servizi sono connessi ex art. 2135 comma 3 all'attività agricola principale.

Le fattorie sociali sono costituite da imprese agricole, condotte da soggetti che abbiano le caratteristiche di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del codice civile, iscritte alla relativa gestione previdenziale, siano esse nella forma di impresa individuale, società agricola, società cooperativa agricola.

Alla luce di quanto esposto le fattorie sociali sono imprese iscritte alla Sezione Speciale imprese agricole del Registro Imprese di cui al D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile

Le attività "sociali" (riabilitative/abilitative, aggregative, formative e di inserimento lavorativo) sono svolte in modo continuativo come esplicitato nell'art. 8 bis della l.r.31/2008.

L'attività sociale svolta dall'imprenditore agricolo al fine della definizione di fattoria sociale deve pertanto essere caratterizzata da un approccio professionale e sinergico e deve essere svolta in modo organizzato, non occasionale, ma stabile e abituale.

Non è necessario che l'attività sia esercitata ininterrottamente. Nel caso in cui l'attività sia ciclica o stagionale, è sufficiente che le azioni siano costantemente compiute nei periodi e secondo le cadenze proprie dell'attività svolta, comunque rientranti in una progettualità che costituisce elemento caratterizzante e qualificante dell'attività.

Nell'ambito delle fattorie sociali è necessario distinguere, con riferimento alla modalità di coinvolgimento dei soggetti svantaggiati, due principali tipologie di fattoria sociale:

1. le "fattorie sociali inclusive" quelle fattorie sociali organizzate secondo un modello che considera il soggetto debole quale elemento del processo produttivo agricolo e che rientrano in tale definizione aziende che attuano/promuovono l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati quali ex-detenuiti, detenuti in semi-libertà, soggetti con problemi di dipendenze (alcolisti e tossicodipendenti), ex-alcolisti, ex-tossicodipendenti, malati psichici, persone diversamente abili, minori a rischio di devianza, nonché il reinserimento di giovani con disoccupazione di lungo periodo, attraverso assunzioni, tirocini, formazione professionale aziendale;
2. le "fattorie sociali erogative" quelle fattorie sociali organizzate secondo un modello che considera il soggetto debole fruitore/beneficiario di servizi forniti dalla fattoria stessa ma che non contribuisce al processo produttivo agricolo. Rientrano in tale definizione le aziende che attuano/promuovono la fornitura di prestazioni e servizi sociali, riabilitativi/abilitativi, educativi e aggregativi per le famiglie e le categorie svantaggiate e le aziende che promuovono prestazioni educative, formative, sociali e "rigenerative" e di accoglienza rivolte a persone e fasce "fragili" di popolazione o con particolari esigenze (anziani, bambini, minori e giovani con difficoltà nell'apprendimento, in condizioni di particolare disagio familiare o a rischio di devianza, disoccupati di lungo corso, nuove povertà, ecc.) nonché azioni e attività volte a promuovere forme di benessere personale e relazionale (quali "agri-asili", "agri-nidi"), centri per l'infanzia con attività ludiche e di aggregazione mirate alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e produttivi agricoli, alloggi sociali ("social housing") e comunità residenziali ("cohousing") al fine di fornire esperienze di crescita e integrazione sociale: tali servizi non devono comportare ricadute e impatti diretti sulla produttività agricola ma anzi contribuendo alla sua crescita grazie all'innesto di competenze e modalità differenti sulla tradizionale attività agricola;

Per quanto attiene la tipologia sub 1) "fattorie sociali inclusive", al fine di attribuire la qualifica di fattoria sociale la verifica della complementarietà dell'attività sociale rispetto a quella agricola non è necessaria.

In questa tipologia, l'attività sociale si estrinseca mediante la partecipazione ai processi agricoli aziendali e quindi è da considerarsi agricola, non essendo distinta per tipologia da quella che è svolta dallo stesso imprenditore agricolo. L'attenzione dovrà essere posta, come per le imprese agricole che non svolgono attività sociale, alle attività agricole svolte che comunque devono rientrare nel disposto dell'art.2135 del codice civile.

Per quanto attiene la tipologia sub 2) "fattorie sociali erogative", al fine di attribuire la qualifica di fattoria sociale è necessario verificare che le attività sociali svolte possono considerarsi connesse all'attività agricola. La modalità di verifica si attua attraverso il confronto tra il fabbisogno di manodopera (c.d. ULA Unità di lavoro Agricolo) necessarie allo svolgimento delle attività agricole "proprie" ed il fabbisogno necessario allo svolgimento delle attività sociali.

La determinazione del fabbisogno avverrà attraverso l'applicazione di apposite tabelle approvate con decreto del dirigente regionale competente.

Le fattorie sociali erogative rappresentano una forma specializzata di multifunzionalità e rientrano tra i servizi offerti dall'agriturismo, attività normata dal Titolo X della LR 31/2008 e dal Regolamento n. 4/2008. Si ritiene pertanto che le fattorie sociali erogative dimostrino il requisito della connessione con l'attività agricola principale nell'ambito dell'istruttoria per il riconoscimento dell'attività agrituristica.

3.0 Definizione di soggetti potenziali fruitori dell'attività delle fattorie sociali

Il target di riferimento è costituito da soggetti svantaggiati e soggetti appartenenti a fasce di popolazione oggetto di iniziative educative e/o assistenziali e beneficiari di iniziative finalizzate a migliorare il benessere personale e relazionale.

Per quanto attiene la definizione di soggetti svantaggiati, coesistono definizioni dettate dalla normativa nazionale e comunitaria.

La normativa nazionale definisce i soggetti svantaggiati all'art. 4 della legge 381/1991 "Disciplina delle cooperative sociali"¹, così

1 4. Persone svantaggiate - 1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Serie Ordinaria n. 17 - Lunedì 20 aprile 2015

come modificato dalla legge 193/2000 "Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti" ².

La normativa comunitaria identifica i soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, definiti ai sensi dell'art. 2 (numeri 18), 19) e 20) del regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008³.

Rientrano altresì nel target di riferimento, minori, adulti e anziani coinvolti in attività aggregative rivolte a rispondere a necessità organizzative dei contesti familiari, al fine di fornire ambiti esperienziali di crescita e inclusione sociale.

4.0 Requisiti delle fattorie sociali

1. Un'azienda agricola può essere qualificata Fattoria Sociale in presenza dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione nella Sezione Speciale imprese agricole del Registro Imprese di cui al d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;
- b) rilascio da parte delle Province del certificato di connessione e iscrizione nell'albo imprese agrituristiche per le sole fattorie sociali erogative;

esistenza di una progettualità sociale sviluppata autonomamente o in condivisione con soggetti del terzo settore o servizi pubblici quali ad esempio i servizi socio-sanitari e socio-assistenziali. La progettualità costituisce la sintesi di esperienze specifiche avente come scopo la collaborazione ed il supporto specialistico nello svolgimento di attività di utilità sociale mediante l'utilizzo di processi produttivi e di mezzi propri delle attività agricole o ad esse connesse (ad es. terapie dolci, basate sull'interazione uomo/animale, AAA Attività Assistita con Animali, TAA Terapie Assistite con Animali, ecc). Tale progettualità potrà, a seconda dei casi, attuarsi attraverso il perfezionamento di un accordo, convenzione o protocollo d'intesa tra il soggetto richiedente ed Enti Pubblici, Cooperative sociali, Associazioni di volontariato, Enti no-profit. Nell'ambito della specifica progettualità condivisa/approvata da un ente del settore sarà possibile individuare la presenza di requisiti necessari (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: disponibilità di ambienti coperti, attrezzati per l'accoglienza dei gruppi; disponibilità di strutture ed attrezzature finalizzate all'offerta di attività lavorative o terapeutiche, attraverso l'impiego di animali o di produzioni agricole aziendali; rispetto dei requisiti igienico-sanitari, ambientali e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia agricola; ecc)

Formazione degli operatori agricoli relativa alla tipologia di attività sociale svolta o che si intende svolgere.

5.0 Formazione degli operatori

La Regione autorizza i corsi di formazione e preparazione all'esercizio della fattoria sociale organizzati da organizzazioni professionali, associazioni e consorzi agrituristici, enti locali, camere di commercio lombarde, nonché dalle aggregazioni d'impresa di cui alla legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia).

L'attestato di partecipazione si consegue a seguito di frequenza, con esito positivo, di un corso di **50 ore** autorizzato dalla Regione.

Il corso di formazione si compone di moduli formativi suddivisi in più macro-aree che comprendano elementi di pedagogia e comunicazione, di psicologia, di normativa agricola e sociale. I corsi possono prevedere anche visite in campo ed esercitazioni pratiche.

Con provvedimento del dirigente competente sono definite le modalità con le quali si articoleranno i corsi formativi per gli operatori delle fattorie sociali.

L'operatore di fattoria sociale inclusiva è tenuto, quindi, a frequentare il suddetto corso di 50 ore.

L'operatore di fattoria sociale erogativa deve prioritariamente essere iscritto all'elenco degli operatori agrituristico e come tale frequentare lo specifico percorso di 40 ore. Complessivamente, per le fattorie sociali erogative la formazione prevede 90 ore complessive.

L'operatore della fattoria sociale deve annualmente seguire un corso di aggiornamento della durata di 24 ore nei primi tre anni di attività e di 16 ore in quelli successivi.

I soggetti che alla data di pubblicazione del presente atto svolgono l'attività di fattoria sociale inclusiva ed erogativa da almeno due anni, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione iniziale ma soltanto i corsi di aggiornamento seguenti.

Gli operatori agricoli che intendono iscriversi per la prima volta all'elenco delle fattorie sociali possono frequentare il corso abilitante entro un anno dall'avvio della procedura di iscrizione.

2 1. Nell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante disciplina delle cooperative sociali, le parole: «si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663.» sono sostituite dalle seguenti: «si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.»

2. Nell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero.

3-bis. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione».

3 18) "lavoratore svantaggiato": chiunque rientri in una delle seguenti categorie: a) chi non ha impiego regolarmente retribuito da sei mesi, b) chi non possiede diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED3); c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età, d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico; e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un lavoro stabile.

19) "lavoratore molto svantaggiato": lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi;

20) "lavoratore disabile", chiunque sia: a) riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o b) caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico".

6.0 Procedure per il rilascio della qualifica di fattoria sociale

Per l'esercizio della fattoria sociale è necessaria l'iscrizione all'elenco delle fattorie sociali e l'utilizzo del marchio di riconoscimento. La qualifica di fattoria sociale decade se l'attività oggetto del progetto sociale aziendale non viene svolta per tre anni consecutivi. A ciò seguirà la cancellazione dall'elenco delle fattorie sociali regionali. Le aziende sono tenute a comunicare a Regione Lombardia eventuali variazioni della compagine aziendale, della progettualità sociale e della sospensione temporanea dell'attività.

6.1 Elenco delle fattorie sociali

I soggetti riconosciuti in possesso dei requisiti sopra citati ottengono la qualifica di fattoria sociale e vengono iscritti nell'elenco delle fattorie sociali della Lombardia pubblicato sul sito regionale.

Ai sensi dell'art. 34 comma 1 lettera aa ter) della l.r.31/2008, l'ente competente a svolgere l'istruttoria per l'iscrizione delle fattorie sociali nell'elenco regionale di cui all'articolo 8 bis della l.r.31/2008 e il controllo sul permanere dei requisiti d'iscrizione è la provincia nella quale l'azienda esercita l'attività di fattoria sociale.

Il termine per la conclusione dell'iter istruttorio è fissato in 60 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione inoltrata dall'azienda alla Provincia di competenza.

Con provvedimento del dirigente competente sono definite le modalità e tempistiche per le procedure di riconoscimento.

7.0 Marchio di riconoscimento

Le fattorie sociali iscritte nell'elenco regionale si avvalgono del marchio di riconoscimento, predefinito dalla Giunta Regionale, come da figura 1, da collocare all'ingresso principale della struttura utilizzata nell'attività sociale o comunque in una posizione ben visibile dall'esterno e da utilizzare nella pubblicitaria.

Le fattorie sociali possono fregiarsi del marchio delle Fattorie Sociali della Lombardia e farne uso anche nei propri materiali di comunicazione e promozione, previa autorizzazione da parte del referente regionale per le Fattorie Sociali.

Figura 1 : Logo fattorie sociali della Lombardia



7.1 Caratteristiche del logo

Il logo delle fattorie sociali (figura 1) sopra rappresentato riproduce una abitazione rurale (fattoria) il cui viale di ingresso è piantumato con grossi alberi solidi e imponenti che affondano le radici nella terra e che dischiudono le fronde come mani pronte ad accogliere la persona in difficoltà.

È il marchio dell'agricoltura aperta al sociale che accoglie e offre inclusione sociale, servizi e lavoro.

Descrizione cromatica

Alberi: grande CMYK 82-11-87-1

medio CMYK 49-0-65-0

piccolo CMYK 80-0-100-0

Cascina: CMYK 27-42-81-3

CMYK 43-53-92-26

Serie Ordinaria n. 17 - Lunedì 20 aprile 2015

Riferimenti tipografici

Font: Huxtable regular

Colori: marrone CMYK 43-53-92-26

verde CMYK 82-11-87-1

Specifiche sull'uso del Logo

Il marchio, ai sensi dell'art. 8 bis della LR 31/2008 è utilizzato dai soggetti iscritti all'elenco delle fattorie sociali della Regione Lombardia.

Il marchio, per la fattoria sociale inclusiva, da collocare all'ingresso principale della struttura utilizzata nell'attività sociale o comunque in una posizione ben visibile dall'esterno, avrà dimensione minima di cm 30 x 40.

Per la fattoria sociale erogativa il marchio è da includere o da affiancare alla cartellonistica aziendale agrituristica, ai sensi dell'art. 8 del RR 4/2008.

8.0 Controlli

Solo le fattorie sociali in grado di soddisfare i sopraindicati requisiti possono fregiarsi della qualifica di Fattorie Sociali della Lombardia.

La Regione può disporre controlli e verifiche a campione. Con provvedimento del dirigente competente sono definite le modalità e tempistiche dei controlli.

Per le fattorie sociali erogative i controlli sono svolti ai sensi dell'art 17 del regolamento regionale dell'agriturismo.

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.s. 14 aprile 2015 - n. 2902

Approvazione rendicontazioni e quantificazione del saldo per gli enti che hanno usufruito della proroga del contributo del terzo bando «Voucher digitale - Sistema Informativo Unico», a seguito dell'istruttoria della struttura competente, struttura centrale semplificazione, digitalizzazione e riorganizzazione dei processi amministrativi nelle autonomie locali (III decreto).

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA CENTRALE SEMPLIFICAZIONE, DIGITALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI NELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto il d.d.s. n. 909 del 7 febbraio 2013, Approvazione del «Terzo Bando «Voucher digitale» in attuazione della d.g.r. n. IX/884 del 1 dicembre 2010 «Iniziativa per la digitalizzazione dei processi e delle procedure e miglioramento dell'accesso e della fruizione dei servizi pubblici «Voucher digitale», e della d.g.r. n. IX/3890 del 6 agosto 2012: «Incremento della dotazione finanziaria di cui alla d.g.r. n. IX/884 del 1° dicembre 2010 Iniziative per la digitalizzazione dei processi e delle procedure e miglioramento dell'accesso e della fruizione dei servizi pubblici - «Voucher digitale»»;

Dato atto della lettera d'incarico «Integrazione incarico relativo alla dotazione finanziaria finalizzata ad iniziative per la digitalizzazione dei processi e delle procedure e miglioramento dell'accesso e della fruizione dei servizi pubblici - Proroga dei termini e accettazione offerta economica» a firma del Direttore Generale della DG Semplificazione e Digitalizzazione protocollo n. D1. 212.0001971 del 5 dicembre 2012, con la quale è stato prorogato a Cestec s.p.a. (ora Finlombarda s.p.a.) il contratto al 31 dicembre 2014 e dato atto, altresì, della lettera di proroga dell'incarico «Proroga incarico relativo alla dotazione finanziaria finalizzata ad iniziative per la digitalizzazione dei processi e procedure di miglioramento dell'accesso e della fruizione dei servizi pubblici» a firma del Direttore di Funzione Specialistica della U.O. Riforme Istituzionali e Riordino degli Enti Territoriali - protocollo n. A1.2014.0110918 del 30 dicembre 2014, con la quale è stato prorogato a Finlombarda s.p.a. il contratto al 30 giugno 2015;

Visto il d.d.s. n. 7833 del 22 agosto 2013, Approvazione graduatoria «Terzo Bando «Voucher digitale - Sistema Informativo Unico» a seguito dell'istruttoria della struttura competente, Struttura Centrale Semplificazione, Digitalizzazione e Riorganizzazione dei processi amministrativi nelle autonomie locali, ed utilizzo delle economie derivanti dai tre bandi precedenti, Accordi di Collaborazione Interistituzionale (ACI), Bando «Voucher Digitale» e 2° Bando «Voucher digitale»;

Visto l'allegato B «Progetti ammessi e finanziati» del d.d.s. n. 7833 del 22 agosto 2013, qui di seguito riportato:

	<i>Id progetto</i>	<i>Soggetto richiedente</i>	<i>N. protocollo</i>	<i>Totale spese presentate</i>	<i>Concessione</i>	<i>Acconto 50%</i>
1	40565786	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA FOEDUS	A1.2013.0043397	€ 136.500,00	€ 50.000,00	€ 25.000,00
2	40565834	UNIONE DI COMUNI LOMBARDI TERRE VISCONTEE BASSO PAVESE	A1.2013.0043404	€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00
3	40565758	COMUNE DI VAILATE	A1.2013.0043420	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 25.000,00
4	40565793	UNIONE MEDIA VAL CAVALLINA	A1.2013.0043421	€ 48.400,00	€ 24.200,00	€ 12.100,00
5	40565753	COMUNE DI GUSSOLA	A1.2013.0043431	€ 49.798,38	€ 24.899,19	€ 12.449,60
6	40566570	COMUNE VESCOVATO	A1.2013.0043446	€ 60.000,00	€ 30.000,00	€ 15.000,00
7	40565770	COMUNE DI SALERANO SUL LAMBRO	A1.2013.0043447	€ 100.045,00	€ 50.000,00	€ 25.000,00
8	40567614	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PALVARETA NOVA	A1.2013.0043448	€ 32.652,25	€ 16.326,13	€ 8.163,07
9	40566132	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRE DI FRONTIERA	A1.2013.0043460	€ 42.350,00	€ 21.175,00	€ 10.587,50
10	40565794	COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO	A1.2013.0043462	€ 109.505,00	€ 50.000,00	€ 25.000,00
11	40565777	COMUNE DI MALEO	A1.2013.0043467	€ 122.030,00	€ 50.000,00	€ 25.000,00
12	40565798	UNIONE DEL COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE	A1.2013.0043470	€ 101.700,00	€ 50.000,00	€ 25.000,00
13	40567015	UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE	A1.2013.0043504	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 25.000,00
14	40565851	UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DELLA BASSA LOMELLINA	A1.2013.0043512	€ 99.905,68	€ 49.952,84	€ 24.976,42
15	40568406	COMUNE DI SORESINA	A1.2013.0043530	€ 60.000,00	€ 30.000,00	€ 15.000,00
16	40566364	COMUNE DI CHIGNOLO PO	A1.2013.0043570	€ 111.005,00	€ 50.000,00	€ 25.000,00
17	40565827	COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA	A1.2013.0043572	€ 103.500,00	€ 50.000,00	€ 25.000,00
18	40565877	COMUNE DI POMPONESCO	A1.2013.0043575	€ 58.500,00	€ 29.250,00	€ 14.625,00
TOTALE					€ 695.803,16	€ 347.901,58

Serie Ordinaria n. 17 - Lunedì 20 aprile 2015

Visto il punto 8 del Terzo Bando «Voucher digitale – Sistema Informativo Unico» nel quale, relativamente ai termini e le modalità di rendicontazione, si dispone che la rendicontazione finale di tutte le spese sostenute mediante la presentazione di fatture e mandati di pagamento deve essere effettuata sempre per via telematica all'indirizzo <https://gefo.servizirl.it> entro il 30 settembre 2014;

Visto il d.d.s. n. 10338 del 6 novembre 2014, «Approvazione rendicontazioni e quantificazione saldo del contributo del terzo bando Voucher Digitale – Sistema Informativo Unico, a seguito dell'istruttoria della struttura competente, Struttura Centrale Semplificazione, Digitalizzazione e Riorganizzazione dei Processi Amministrativi nelle Autonomie Locali» con il quale sono state concesse le seguenti proroghe: CM Valle Trompia al 31 gennaio 2015 (protocollo n. A1.2014.0074862), Comune Chignolo Po al 30 novembre 2014 (protocollo n. A1.2014.0081694), Comune di Vescovato al 31 marzo 2015 (protocollo n. A1.2014.0081539), Comune Maleo al 28 febbraio 2015 (protocollo n. A1.2014.0068545), Comune Salerano sul Lambro al 31 dicembre 2014 (protocollo n. A1.2014.0081543), Comune San Rocco al 31 marzo 2015 (protocollo n. A1.2014.0081728), Comune Soresina al 31 dicembre 2014 (protocollo n. A1.2014.0092020), Unione Media Val Cavallina al 31 marzo 2015 (protocollo n. A1.2014.0081541), Unione Palvareta Nova al 31 ottobre 2014 (protocollo n. A1.2014.0081367) e Unione Terre di Frontiera al 31 dicembre 2014 (protocollo n. A1.2014.0081544);

Visto il d.d.s. n. 1086 del 16 febbraio 2015 «Approvazione rendicontazioni e quantificazione del saldo per gli enti che hanno usufruito della proroga del contributo del terzo bando «Voucher digitale - Sistema informativo unico», a seguito dell'istruttoria della struttura competente, struttura centrale semplificazione, digitalizzazione e riorganizzazione dei processi amministrativi nelle autonomie locali (Il decreto)» con il quale si è approvata la rendicontazione del Comune di Chignolo Po', dell'Unione Palvareta Nova e dell'Unione Terre di Frontiera e si è concessa un'ulteriore proroga al 31 marzo 2015 al Comune di Salerano sul Lambro e alla Comunità Montana Valle Trompia per motivate difficoltà tecnico-economiche;

Preso atto da parte della struttura competente, Struttura Centrale Semplificazione, Digitalizzazione e Riorganizzazione dei Processi Amministrativi nelle Autonomie Locali, che entro i termini previsti sono pervenute le rendicontazioni dei seguenti soggetti beneficiari:

- Comunità Montana Valle Trompia;
- Comune di Vescovato;
- Comune di Maleo;
- Comune di Salerano sul Lambro;
- Comune San Rocco al Porto;
- Unione Media Val Cavallina.

Valutata la documentazione presentata in fase di rendicontazione;

Considerato l'esito dell'istruttoria formale, effettuata dalla Struttura Centrale Semplificazione, Digitalizzazione e Riorganizzazione dei Processi Amministrativi nelle Autonomie Locali, come dettagliato nell'allegato A «ESITI ISTRUTTORIA RENDICONTAZIONI - TERZO BANDO VOUCHER DIGITALE», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Ritenuto di trasmettere a Finlombarda s.p.a., quale soggetto gestore della dotazione finanziaria, gli esiti dell'istruttoria e autorizzare Finlombarda s.p.a. ad attivare le procedure e gli atti idonei a erogare il saldo come indicato nell'allegato A «ESITI ISTRUTTORIA RENDICONTAZIONI - TERZO BANDO VOUCHER DIGITALE», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Visto il rispetto delle procedure e tempistiche previste nel Terzo Bando «Voucher digitale – Sistema Informativo Unico», con particolare riferimento al punto 8 che prevede il saldo entro 60 giorni dalla presentazione a Regione Lombardia della documentazione inerente la rendicontazione delle spese sostenute;

Vista la legge regionale n. 34 del 31 marzo 1978 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura, in particolare le delibere della Giunta regionale n. 87 del 29 aprile 2013, n. 1926 del 6 giugno 2014 e n. 2996 del 30 dicembre 2014, nonché il decreto del segretario Generale n. 8548 del 17 settembre 2014 e s.m.i., con i quali è stata assegnata alla Struttura Semplificazione, Digitalizzazione e Riorganizzazione dei Processi Amministrativi nelle Autonomie Locali la competenza relativa alla programmazione ed erogazione degli incentivi per il miglioramento nella gestione dei servizi e delle funzioni in forma associata;

DECRETA

1. di approvare l'esito dell'istruttoria formulata dalla Struttura Centrale Semplificazione, Digitalizzazione e Riorganizzazione dei Processi Amministrativi nelle Autonomie Locali, come dettagliato nell'allegato A «ESITI ISTRUTTORIA RENDICONTAZIONI - TERZO BANDO VOUCHER DIGITALE», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di trasmettere il seguente atto a Finlombarda s.p.a., quale soggetto gestore della dotazione finanziaria, e autorizzare Finlombarda s.p.a. ad attivare le procedure e gli atti idonei a erogare il saldo del contributo come dettagliato nell'allegato A «ESITI ISTRUTTORIA RENDICONTAZIONI - TERZO BANDO VOUCHER DIGITALE», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

3. di comunicare tramite l'invio del presente decreto, a mezzo di posta elettronica certificata, ai soggetti beneficiari del saldo in parola, l'esito dell'istruttoria delle rendicontazioni del Terzo Bando Voucher digitale, «Voucher digitale – Sistema Informativo Unico»;

4. di attestare che contestualmente all'adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, come specificato dalla circolare regionale n. 16 del 25 luglio 2013 «se l'agevolazione è a valere su fondi regionali gestiti dall'ente del sistema, ma concessi da Regione Lombardia, la pubblicazione dei dati concernenti i beneficiari finali spetta agli uffici regionali»;

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura centrale
Semplificazione, Digitalizzazione e Riorganizzazione
dei Processi Amministrativi nelle Autonomie Locali
Alberto Bernini

ALLEGATO A

ESITI ISTRUTTORIA RENDICONTAZIONI - TERZO BANDO VOUCHER DIGITALE

<i>Id progetto</i>	<i>Soggetto richiedente</i>	<i>Concessione</i>	<i>Acconto 50%</i>	<i>Saldo</i>
40565793	UNIONE MEDIA VAL CAVALLINA	24.200,00	12.100,00	12.100,00
40566570	COMUNE VESCOVATO	30.000,00	15.000,00	13.148,65
40565770	COMUNE DI SALERANO SUL LAMBRO	50.000,00	25.000,00	25.000,00
40565794	COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO	50.000,00	25.000,00	5.904,80
40565777	COMUNE DI MALEO	50.000,00	25.000,00	25.000,00
40565827	COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA	50.000,00	25.000,00	25.000,00

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

D.d.s. 13 aprile 2015 - n. 2863

Approvazione dell'avviso «Dote Impresa - Incentivi all'assunzione di persone con disabilità»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
REIMPIEGO E INCLUSIONE LAVORATIVA

Visti:

- la legge 12 marzo 1999 n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
- la legge regionale 4 agosto 2003 n. 13 «Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate»;
- la legge regionale del 28 settembre 2006 n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» e successive modifiche e integrazioni;
- il d.lgs. del 10 settembre 2003 n. 276 di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
- il regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- il regolamento (UE) n. 1408 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- il programma operativo regionale della Lombardia Ob. 2 FSE 2007-2013 (Dec. C.5465 del 6 novembre 2007);

Visti i provvedimenti della Giunta regionale:

- la d.g.r. n. X/1106 del 20 dicembre 2013 che stabilisce le linee di indirizzo generali, per le annualità 2014-2016, a sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul Fondo regionale istituito con la l.r. 4 agosto 2003 n. 13;
- la d.g.r. n. X/3144 del 18 febbraio 2015 «Misure volte a promuovere l'occupazione in occasione dell'evento expo 2015» con la quale si approva, per l'anno 2015, un'iniziativa straordinaria che prevede l'erogazione di incentivi per le aziende che assumono persone disabili;

Atteso che la d.g.r. n. 3144/2015 sopra richiamata:

- prevede che siano destinatari dell'intervento gli iscritti alle liste del collocamento mirato e i giovani uscenti dalle scuole in possesso della certificazione del grado di disabilità che rientri nell'ambito di tutela della legge 68/99;
- l'incentivo può essere riconosciuto a fronte di un'assunzione a tempo indeterminato o determinato per un periodo minimo di 3 mesi;
- estende la misura anche ai contratti sottoscritti nel 2014, a condizione che la loro vigenza sia accertata alla data del 31 agosto 2015;
- stabilisce i massimali per il riconoscimento dell'incentivo e rinvia al dispositivo dirigenziale la definizione dei tempi e delle modalità di erogazione dell'incentivo connessi alla verifica della durata dei rapporti di lavoro;
- stanziava le risorse per un ammontare di Euro 2.500.000,00 prioritariamente a valere sui residui della programmazione 2010-2013 del Fondo Regionale disabili ex. art. 7 l.r. 13/2003;

Considerato che, in attuazione della citata d.g.r. n. 1106/2013:

- in attesa dell'aggiornamento dei sistemi informativi, gran parte delle Province non ha ancora dato attuazione alla prevista Dote Impresa- Collocamento mirato;
- nei piani di attività 2015 in fase di predisposizione, è previsto che le Province diano attuazione alla Dote Impresa - Collocamento Mirato prioritariamente alla componente «servizi alle imprese» e agli «aiuti per l'adattamento al posto di lavoro»; Regione Lombardia si farà carico della componente «incentivi all'assunzione»;

Precisato che, tenuto conto delle citate previsioni e delle più ampie linee di indirizzo tracciate dalla d.g.r. n. 1106/2013, l'incentivo economico:

- sarà diretto alle imprese private che assumono, o utilizzano in somministrazione, persone disabili in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 68/99 con contratto di lavoro subordinato, sia tempo pieno che tempo parziale;
- verrà riconosciuto previa verifica della permanenza del contratto a conclusione del rapporto di lavoro per i con-

tratti non superiori a sei mesi; in due soluzioni per i contratti superiori a 6 mesi (per il 50% dopo il sesto mese e per il 50% dopo 12 mesi);

- sarà determinato all'interno dei massimali specificati nell'avviso in relazione alla tipologia, durata del rapporto di lavoro per cui si richiede l'incentivo e al grado di disabilità del lavoratore;
- per i contratti a tempo parziale sarà parametrato in relazione alle ore di lavoro previsto rispettando il principio di proporzionalità rispetto al grado di disabilità del lavoratore;
- non dovrà superare il costo salariale previsto per il contratto per il quale si chiede l'incentivo dichiarato dall'impresa richiedente e quello annuale per i contratti a tempo indeterminato;
- non potrà essere cumulato con altri incentivi assunzionali erogati a valere sul fondo ex l.r. 13/2003; sarà invece cumulabile con altri aiuti previsti dalle Province e dalla Città Metropolitana nell'ambito della Dote Disabilità - Collocamento Mirato di cui alla d.g.r. n. 1106/2013, che rivestono natura di servizi alle imprese e di contributo per l'adattamento al posto di lavoro;

Precisato inoltre che:

- l'incentivo economico sarà erogato in regime di «de minimis» - Regolamenti (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 e n. 1408 del 18 dicembre 2013 (per il settore agricolo), relativi all'applicazione degli art. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti in «de minimis» con particolare riferimento agli articoli 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (Controllo);
- non saranno concessi aiuti alle imprese oggetto di procedure concorsuali per insolvenza o che non soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale;
- per le aziende del settore di produzione primaria di prodotti agricoli, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013, il valore dell'incentivo non potrà superare il massimale di Euro 15.000;
- gli incentivi di cui al presente Avviso sono coerenti con le finalità dell'Asse III Inclusion sociale, Obiettivo specifico G), Categoria di spesa 71 del POR FSE 2007-2013. Qualora, a seguito dell'accertamento delle economie maturate e maturande su altre iniziative in corso, dovessero rendersi disponibili risorse finanziarie a valere sulla programmazione FSE 2007-2013, la copertura finanziaria del presente Avviso potrà essere assicurata anche con tali risorse, previa comunicazione, ai soggetti destinatari, della nuova fonte di finanziamento;

Atteso che gli aiuti previsti rivestono la finalità di incentivazione all'assunzione e di aiuto per le spese di funzionamento (costi salariali) connesse alle assunzioni stesse;

Ritenuto:

- di approvare l'avviso «Dote Impresa-Incentivi all'assunzione di persone con disabilità» (allegato A) che specifica e illustra i requisiti e le modalità di accesso agli incentivi da parte delle imprese beneficiarie, nonché la relativa modulistica necessaria per l'attuazione delle fasi procedurali dell'avviso (allegati 1), 2a), 2b), 3a), 3b), 4) e 5) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- di stabilire che le domande di incentivo potranno essere presentate a far data dalle ore 12,00 del 28 aprile 2015; il termine ultimo per la presentazione delle richieste di incentivo è fissato alle ore 17,00 del 1° febbraio 2016. Per le richieste riferite a contratti sottoscritti prima della pubblicazione dell'Avviso il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato alle ore 17,00 del 31 agosto 2015;
- di stabilire che l'incentivo è erogato nei termini previsti dall'Avviso previa verifica dell'effettiva permanenza del rapporto di lavoro, in due o più soluzioni in relazione alla durata del rapporto di lavoro;

Dato atto che le risorse disponibili per l'intervento ammontano a complessivi Euro 2.500.000,00 a valere sui residui contabilizzati a chiusura della programmazione 2010-2013 dei piani provinciali finanziati con il Fondo regionale disabili ex. art. 7 l.r. 13/2006;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge;

Atteso che il presente provvedimento viene trasmesso per conoscenza alla Direzione Generale Agricoltura per gli adempi-

Serie Ordinaria n. 17 - Lunedì 20 aprile 2015

menti successivi previsti dal regime di aiuto di cui al Regolamento UE 1408/2013;

Viste:

- la l.r. 34/1978 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché provvedimenti organizzativi relativi alla X legislatura regionale;

Richiamati i provvedimenti con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi di avvio della X legislatura e precisamente la d.g.r. del 29 aprile 2013, n. 87 «Il Provvedimento organizzativo 2013», con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali e il Decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'avviso «Dote Impresa-Incentivi all'assunzione di persone con disabilità» (allegato A) che specifica e illustra i requisiti e le modalità di accesso agli incentivi da parte delle imprese beneficiarie, nonché la relativa modulistica necessaria per l'attuazione delle fasi procedurali dell'avviso (allegati 1), 2a), 2b), 3a), 3b), 4) e 5) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di stabilire che le domande di incentivo potranno essere presentate a far data dalle ore 12,00 del 28 aprile 2015; il termine ultimo per la presentazione delle richieste di incentivo è fissato alle ore 17,00 del 1° febbraio 2016. Per le richieste riferite a contratti sottoscritti prima della pubblicazione dell'Avviso il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato alle ore 17,00 del 31 agosto 2015;

3. di stabilire che l'incentivo è erogato nei termini previsti dall'Avviso previa verifica dell'effettiva permanenza del rapporto di lavoro, in due o più soluzioni in relazione alla durata del rapporto di lavoro;

4. di disporre che le risorse disponibili per l'intervento ammontano a complessive euro 2.500.000,00 a valere sul capitolo di bilancio 15.01.104.8427 del bilancio corrente;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

6. di trasmettere per conoscenza il presente provvedimento alla Direzione Generale Agricoltura per gli adempimenti successivi previsti dal regime di aiuto di cui al regolamento UE 1408/2013;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.lavoro.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Paola Angela Antonicelli

ALLEGATO A

NOTE IMPRESA - INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE DI PERSONE CON DISABILITÀ

1. OBIETTIVI E PRINCIPI DELL'INTERVENTO

Regione Lombardia intende promuovere l'inserimento e il reinserimento occupazionale delle persone con disabilità allo scopo di ridurre i rischi di emarginazione, esclusione sociale e precariato, mediante una specifica misura di aiuto all'occupazione.

Intende altresì favorire la partecipazione delle persone con disabilità al processo produttivo di beni e servizi generato dall'evento EXPO, mettendo a disposizione delle imprese un sistema di incentivi in favore della domanda di lavoro anche per periodi brevi.

Il presente Avviso si ispira ai principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (legge 3 marzo 2009, n. 18) e alla Strategia europea sulla disabilità 2010-2020; **dà** attuazione agli obiettivi già delineati nel Piano d'Azione Regionale sulla disabilità (approvato con D.g.r.n. IX/983 nel 15 dicembre 2010) che invitano ad *incentivare la formazione e l'occupazione delle persone con disabilità nelle diverse opportunità di lavoro connesse ad Expo 2015 anche tramite il coinvolgimento delle Province e degli operatori accreditati per i servizi al lavoro*. In particolare, il presente Avviso concorre all'attuazione degli indirizzi espressi della Giunta regionale nel corso della presente legislatura:

- D.g.r. n. X/1106 del 20 dicembre 2013 "Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul Fondo regionale istituito con la l.r. 4 agosto 2003 n.13 - annualità 2014-2016"
- D.g.r. n. X/3144 del 18 febbraio 2015 "Misure volte a promuovere l'occupazione in occasione dell'evento expo 2015".

Contribuisce inoltre a conseguire le finalità delle strategie europee di sviluppo contenute nei seguenti comunicazioni della Commissione Europea:

- "Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva";
- "Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione: un contributo europeo verso la piena occupazione";
- "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di Responsabilità Sociale delle Imprese".

L'Avviso afferma altresì il principio della pari opportunità di genere "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" in ogni situazione e per ogni condizione, riducendo i rischi di precarietà, segregazione e marginalità, implementando rapporti sempre più consolidati con le imprese attraverso forme di sostegno all'assunzione di soggetti in condizione di svantaggio nel mercato del lavoro.

Le misure previste rivestono la specifica finalità di incentivazione all'assunzione e al consolidamento dei rapporti di lavoro, nonché di aiuto per le spese di funzionamento (costi salariali) connesse alle assunzioni stesse.

Gli incentivi di cui al presente Avviso sono coerenti con le finalità dell'Asse III Inclusion sociale, Obiettivo specifico G), Categoria di spesa 71 del POR FSE 2007-2013. Qualora, a seguito dell'accertamento delle economie maturate e maturande su altre iniziative in corso, dovessero rendersi disponibili risorse finanziarie a valere sulla programmazione FSE 2007-2013, la copertura finanziaria del presente Avviso potrà essere assicurata anche con tali risorse, previa comunicazione, ai soggetti destinatari, della nuova fonte di finanziamento.

2. RISORSE FINANZIARIE

Le risorse disponibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso, ammontano complessivamente a **Euro 2.500.000,00** a valere sul Fondo regionale disabili ex. art. 7. L.r.13/2003, capitolo di bilancio 15.01.104.8427 del bilancio corrente.

3. DESTINATARI

Sono destinatari degli interventi le persone con disabilità, di età compresa tra i 16 ed i 64 anni, residenti o domiciliati in Lombardia e in possesso del Verbale di invalidità civile rilasciato dagli enti competenti, che attestino i requisiti di cui all'art. 1 della legge 68/1999.

Accedono al presente Avviso:

- Persones con disabilità disoccupate o inoccupate iscritte negli elenchi del Collocamento Mirato Disabili della Lombardia alla data di sottoscrizione del rapporto di lavoro, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (per gli invalidi del lavoro superiore al 33%);
- Giovani dai 16 fino a 29 anni compiuti che abbiano conseguito un titolo di studio di qualunque ordine e grado da non oltre 12 mesi dalla sottoscrizione del rapporto di lavoro, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

4. TIPOLOGIE DI RAPPORTO DI LAVORO

Sono ammesse all'incentivo:

- le assunzioni con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato, avvenute successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso;
- le assunzioni con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato, avvenute antecedentemente alla data di pubblicazione del presente avviso e comunque successivamente al 01/01/2014 e che risulteranno attive presso lo stesso datore di lavoro alla data del 31/08/2015 (in tal caso il beneficio è riconosciuto a titolo di contributo per le spese di funzionamento connesse al rapporto di lavoro nel periodo successivo alla presentazione della domanda);
- le prestazioni lavorative in regime di somministrazione ai sensi degli artt. da 20 a 28 del D.Lgs n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Non sono ammissibili le seguenti forme contrattuali:

- lavoro a progetto / collaborazione coordinata e continuativa
- lavoro occasionale
- lavoro accessorio
- lavoro o attività socialmente utile (Isu - asu)
- lavoro autonomo nello spettacolo
- contratto di agenzia
- associazione in partecipazione
- lavoro intermittente/a chiamata (job on call)

5. CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

Regione Lombardia riconosce un incentivo economico "una tantum" a favore dell'impresa che assume, o utilizza in regime di somministrazione, una persona in possesso dei requisiti stabiliti al punto 3).

L'incentivo è erogato in regime di "de minimis" (vedi punto 8 del presente Avviso).

5.1 Valore dell'incentivo

L'incentivo è graduato in relazione alla percentuale di invalidità e alla tipologia/durata del contratto di lavoro o della missione in somministrazione, secondo i massimali indicati nella tabella seguente.

Percentuale di invalidità	Tempo indeterminato	Tempo determinato		
		3 mesi	Oltre 3 mesi e fino a 6 mesi	Oltre 6 mesi
33/67	12.000	2.500	4.500	9.500
68/79	15.000	3.000	6.000	11.000
80/100	16.000 *	4.000	7.000	12.000

(*): per le aziende del settore di produzione primaria di prodotti agricoli, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013, il valore dell'incentivo non può superare il massimale di €15.000;

Non sono ammessi contratti di lavoro o prestazioni lavorative in regime di somministrazione di durata inferiore a 3 mesi.

Ai fini della determinazione del valore dell'incentivo verrà considerata la durata del contratto, o del rapporto in somministrazione, prevista al momento della presentazione della richiesta di contributo all'assunzione. Non saranno tenute in considerazione eventuali proroghe di contratti a tempo determinato avvenute successivamente alla data di presentazione della richiesta di incentivo all'assunzione.

Nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale, l'incentivo economico viene riparametrato proporzionalmente sulla base delle ore previste dal contratto individuale di lavoro e dal CCNL di riferimento e maggiorato in misura pari al 50% del differenziale fra i valori del tempo pieno e quelli del tempo parziale.

Serie Ordinaria n. 17 - Lunedì 20 aprile 2015

In caso di dimissione, licenziamento o recesso per giusta causa (non addebitabile, quindi, al datore di lavoro), prima del termine del contratto (o del rapporto in somministrazione) o prima di 12 mesi dall'inizio del rapporto di lavoro nel caso di contratti a tempo indeterminato, l'aiuto concesso verrà riparametrato in proporzione al periodo in cui ha avuto svolgimento il contratto.

In caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro per causa addebitabile al datore di lavoro, l'impresa non avrà diritto alla liquidazione del contributo richiesto.

Al momento della presentazione della domanda, l'azienda richiedente è tenuta a dichiarare il costo salariale lordo/costo della somministrazione previsto per la durata complessiva del rapporto di lavoro per cui si chiede il contributo o il costo salariale annuo nel caso dei rapporti a tempo indeterminato; è tenuta altresì a dichiarare se l'incentivo richiesto supera il costo salariale lordo/costo della somministrazione previsto per la durata complessiva del rapporto di lavoro per cui si chiede il contributo, riferito ai primi dodici mesi nel caso di contratti a tempo indeterminato.

Se la richiesta di contributo riguarda i rapporti di lavoro a tempo determinato instauratisi antecedentemente alla data di pubblicazione del presente avviso alle condizioni specificate al punto 4, il valore del contributo non potrà superare il costo salariale lordo dichiarato dall'azienda relativo al periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e la data di scadenza del rapporto di lavoro. In caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato il valore dell'incentivo non potrà superare il costo salariale lordo annuale. In ogni caso il valore dell'incentivo concesso non potrà superare il costo salariale lordo.

L'assegnazione del contributo avverrà con procedura "a sportello" e sarà subordinata al rispetto delle modalità di presentazione della domanda e alla verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente avviso e alla disponibilità delle risorse.

5.2 Servizi complementari e integrativi

L'incentivo non può essere cumulato con altri incentivi assunzionali erogati dalle Province a valere sul medesimo Fondo Regionale Disabili; è invece cumulabile con gli aiuti che hanno natura di servizi alle imprese, compreso l'adattamento al posto di lavoro, riconosciuti nell'ambito della "Dote Impresa - Collocamento mirato" previsti dalla dgr 1106/2013, nel rispetto dei limiti della normativa comunitaria applicata per ciascun tipo di aiuto.

6. LE IMPRESE BENEFICIARIE

Possono accedere agli incentivi economici di cui al paragrafo 5. le imprese private con sede legale e/o operativa nel territorio della Regione Lombardia.

Per impresa privata s'intende ogni entità che, indipendentemente dallo stato giuridico e dalle modalità di finanziamento, eserciti un'attività economica, ovvero qualunque attività consistente nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato a prescindere dallo scopo di lucro eventualmente perseguito.

Nel caso di prestazioni lavorative in regime di somministrazione, ai sensi degli artt. 20 e 28 del D lgs n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, è beneficiaria del contributo l'impresa utilizzatrice.

Saranno riconosciuti i benefici di cui al presente avviso solo alle imprese uniche che operano nei settori economici ammissibili ai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 (art. 1 Campo di applicazione) e 1408/2013 (art. 1 Campo di applicazione) per il settore di produzione primaria di prodotti agricoli, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti in "de minimis".

Sono invece esclusi dal presente Avviso:

- gli organismi di diritto pubblico, ovvero gli organismi in tutto o in parte finanziati o controllati dallo Stato o da altro Ente pubblico, aventi personalità giuridica e, seppur costituiti in forma privatistica, istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale;
- gli enti privati con personalità giuridica che non svolgono attività economica o di erogazione di servizi sul mercato
- gli enti privati senza personalità giuridica
- le imprese o enti privati costituiti all'estero non altrimenti classificabili che svolgono attività economica in Italia

Al momento della domanda di incentivo e fino all'avvenuta liquidazione del contributo, le imprese richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere in regola con l'applicazione del CCNL di riferimento;
- essere in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni degli enti paritetici ove espressamente previsto dai contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di categoria;
- essere in regola con la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

Nel caso di aziende soggette agli obblighi di cui alla legge n. 68/99 essere in regola con gli obblighi di assunzione cui all'art.3 della legge ovvero aver sottoscritto una convenzione ex. art. 11 legge 68/99 o una convenzione ex. art. 14 D.lgs. 276/2003.

Inoltre, al momento della domanda, gli stessi datori di lavoro, non devono avere in atto sospensioni dal lavoro ovvero non aver proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi, salvo che il rapporto di lavoro non venga attivato ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni.

Nel caso in cui emergano delle irregolarità nel possesso dei requisiti sopra indicati o in caso di mancata conformità della documentazione prodotta, l'incentivo richiesto non verrà riconosciuto. Qualora, a seguito di ulteriori controlli, risultasse che gli importi erogati sulla base di quanto dichiarato dall'impresa sono stati indebitamente riconosciuti o qualora risultasse che l'incentivo riconosciuto sia superiore al costo salariale/costo della somministrazione effettivamente sostenuto, Regione Lombardia procederà al recupero totale e parziale delle somme eventualmente già liquidate.

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOMANDA DA PARTE DELL'IMPRESA

La domanda di incentivo all'assunzione di cui al presente Avviso deve essere presentata esclusivamente per mezzo del sistema informativo regionale SiAge raggiungibile all'indirizzo www.siage.regione.lombardia.it.

Prima di presentare la domanda, la persona titolata ad operare per conto dell'impresa richiedente deve:

- a) registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo;
- b) provvedere all'inserimento delle informazioni relative all'impresa (fase di profilazione) sul predetto sito
- c) attendere la validazione prima di procedere alla presentazione della domanda. I tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative.

La verifica della correttezza e l'aggiornamento dei dati presenti sul profilo all'interno del sistema è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente.

Le imprese richiedenti dovranno presentare domanda di incentivo economico all'assunzione (Allegato 1) allegando alla stessa la seguente documentazione:

- copia della lettera di assunzione sottoscritta con firma olografa dall'impresa e dal lavoratore (in caso di somministrazione copia del contratto di lavoro stipulato tra agenzia di somministrazione e lavoratore);
- copia del modello UNILAV di assunzione e relativo ID identificativo (in caso di somministrazione, copia del modello UNISOMM);
- copia del Verbale di invalidità civile rilasciato dagli enti competenti;
- copia del Certificato di iscrizione al Collocamento Mirato Disabili (solo se il lavoratore rientra nella tipologia di destinatario a) di cui al punto 3 del presente Avviso);
- autocertificazione sottoscritta dal lavoratore (allegato 3 sezione A) o dal tutore (allegato 3 sezione B)
- dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», (allegato 2) compilata su carta intestata dell'azienda e firmata digitalmente dal Legale rappresentante (o soggetto autorizzato) dell'Impresa;

La "Domanda di incentivo economico all'assunzione" deve essere firmata digitalmente dal Legale rappresentante dell'impresa ovvero da persona provvista di regolare autorizzazione (vedi allegato 5 "Autorizzazione alla sottoscrizione della domanda di incentivo all'assunzione").

La suddetta autorizzazione deve essere:

- sottoscritta dal legale rappresentante con firma olografa;
- corredata da un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante sottoscrittore;
- conservata agli atti insieme a tutta la documentazione relativa alla domanda per eventuali verifiche e controlli.

Qualora il rapporto di lavoro instauratosi tra l'impresa e lavoratore si interrompesse prima della conclusione del contratto o del rapporto di somministrazione (o in caso di assunzione a tempo indeterminato, prima dei 12 mesi) l'azienda è tenuta a darne immediata comunicazione a Regione Lombardia, compilando il modulo di comunicazione di cessazione anticipata (allegato 4) presente nel sistema informativo.

La stessa azienda non può presentare più di una domanda di incentivo per lo stesso lavoratore.

E' prevista la possibilità di comunicare, secondo le modalità che verranno dettagliate nel Manuale di gestione, la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro già in essere per il quale sia stata presentata richiesta di incentivo oppure di comunicare la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso lavoratore. Nel caso in cui l'incentivo relativo al contratto a tempo determinato sia già stato riconosciuto, il contributo all'assunzione erogato successivamente sarà commisurato alla quota prevista per l'assunzione a tempo indeterminato decurtato dalla somma assegnata per il precedente rapporto di lavoro. Qualora l'incentivo relativo al contratto a tempo determinato non fosse stato ancora ammesso al finanziamento, verrà riconosciuto l'intero incentivo previsto per l'assunzione a tempo indeterminato.

8. NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO

La normativa di riferimento per la concessione degli incentivi previsti dal presente Avviso è quella del Regime "de minimis" - Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013, ad eccezione delle aziende del settore di produzione primaria di prodotti agricoli, per le quali si applica il Regolamento (UE) n. 1408/2013; ambedue i regolamenti sono relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" con particolare riferimento agli articoli 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).

Ai sensi del presente avviso saranno finanziate solo le imprese uniche che operano nei settori economici ammissibili di cui all' art. 1 (Campo di applicazione) del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e del Regolamento (UE) n. 1408/2013.

Per impresa unica si tiene conto della definizione di cui all' art. 2, comma 2 dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013. Nel caso di fusioni, acquisizioni o scissioni si fa riferimento a quanto riportato nell' art. 3 comma 8 e comma 9 dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013.

Serie Ordinaria n. 17 - Lunedì 20 aprile 2015

Si riportano di seguito gli articoli della normativa di riferimento.

A) Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»

Il regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

lett. a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

lett. b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

lett. c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

- i) quando l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- ii) quando l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

lett. d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

lett. e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

L'impresa beneficiaria ultima di un aiuto "de minimis" non può, nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari (quello in corso più i due precedenti), ottenere più di 200.000,00 Euro (o limite diverso così come indicato dall'art. 3 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (in allegato al presente avviso)) di sovvenzioni pubbliche, incluso l'aiuto in oggetto, erogate a titolo di "de minimis".

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del regolamento deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

Gli aiuti "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti de minimis all'impresa.

Nel caso in cui l'impresa superi il suddetto importo, il contributo non verrà erogato o verrà revocato interamente se già liquidato.

B) Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo

Il regolamento (UE) 1408/2013 si applica in generale agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, e non può essere comunque applicato nel caso in cui si tratti di:

- aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
- aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

L'impresa beneficiaria di un aiuto "de minimis" non può, nell'arco di tre esercizi finanziari (quello in corso più i due precedenti), ottenere più di 15.000,00 Euro così come indicato all'art. 3 comma 2 e comma 3 del Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18/12/2013 (in allegato al presente avviso) di sovvenzioni pubbliche, incluso l'aiuto in oggetto, erogate a titolo di "de minimis".

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del regolamento deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

L'importo totale degli aiuti de minimis ottenuto da una impresa, al fine di verificare il rispetto del tetto imposto dal massimale, si ottiene sommando tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione estero, ecc.) in regime "de minimis", nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti).

Se un'impresa è destinataria di aiuti ai sensi di più regolamenti "de minimis", a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente. In ogni caso l'importo totale degli aiuti "de minimis" ottenuti nel triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Nel caso in cui l'impresa superi il massimale, il contributo non verrà concesso o verrà revocato interamente se già liquidato.

Inoltre si rammenta che, se un'impresa opera in più settori rientranti nel campo di applicazione di regolamenti diversi, si devono distinguere le attività e/o i costi e dichiarare per quali di questi si richiede l'agevolazione in "de minimis".

Per tutto quanto non descritto nel presente avviso si rimanda ai testi integrali del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e del Regolamento (UE) n. 1408/2013.

9. TEMPISTICA

La domanda di partecipazione al presente Avviso può essere presentata a partire dalle ore 12 del 28 aprile 2015 e comunque entro le ore 17 del 01 febbraio 2016.

Le richieste di contributo per i contratti sottoscritti precedentemente alla pubblicazione del presente avviso come previsto al punto 4, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 17 del 31 agosto 2015.

A seguito della presentazione della richiesta di incentivo, il sistema informativo darà comunicazione di avvenuta presentazione della domanda. La presentazione della domanda non costituisce assegnazione formale del contributo essendo quest'ultima subordinata alla verifica dei requisiti e della documentazione previsti dall'avviso.

10. MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

L'incentivo è erogato previa verifica dell'effettivo svolgimento del contratto o rapporto in somministrazione mediante le comunicazioni obbligatorie a cui l'impresa è tenuta ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs 181/2000 con le seguenti scansioni temporali:

- Per i contratti a tempo indeterminato, l'incentivo è riconosciuto in due soluzioni: il 50% nei termini dei 60 giorni, dopo sei mesi dall'avvio del contratto, contestualmente alla verifica di ammissibilità della domanda e il restante 50% nei termini dei 60 giorni, allo scadere dei 12 mesi dall'avvio del contratto (previa verifica della permanenza dello stesso);
- Per i rapporti di lavoro subordinati o rapporti in somministrazione) a tempo determinato, l'incentivo è riconosciuto:
 - per rapporti di lavoro di 3 mesi, in un'unica soluzione nei termini dei 60 giorni, alla scadenza del contratto contestualmente alla verifica di ammissibilità della domanda;
 - per rapporti di lavoro oltre i 3 mesi e fino a 6 mesi, in un'unica soluzione nei termini dei 60 giorni, alla scadenza del contratto e contestualmente alla verifica di ammissibilità della domanda;
 - per rapporti di lavoro oltre i 6 mesi, in due soluzioni: il 50% nei termini dei 60 giorni, dopo 6 mesi dall'avvio del contratto, contestualmente alla verifica dell'ammissibilità della domanda e il restante 50% nei termini dei 60 giorni, allo scadere dei 12 mesi dall'avvio del rapporto di lavoro (previa verifica dell'effettivo svolgimento dello stesso).
- Per i contratti sottoscritti precedentemente alla pubblicazione del presente avviso ed entro i termini e in presenza delle condizioni di cui al punto 4, la liquidazione dell'incentivo avverrà in un'unica soluzione nei termini dei 60 giorni, successivamente alla scadenza prevista per la presentazione delle domande.

11. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione inerente la domanda di incentivo all'assunzione (compresi cedolini, F24 e relative quietanze), dovrà essere conservata dall'impresa per la durata di 10 anni.

12. CONTROLLO E ISPEZIONE

Al fine di verificare il corretto utilizzo degli incentivi economici per l'assunzione, è facoltà di Regione Lombardia effettuare ispezioni e controlli a campione.

Qualora risultassero difformità rispetto al dichiarato, nel rispetto delle conseguenze di legge sulle dichiarazioni false, mendaci od omisive, Regione Lombardia potrà procedere alla revoca del finanziamento.

13. MODALITÀ DI RICHIESTA CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

Per richiedere informazioni preliminari sull'Avviso è possibile rivolgersi a:

- call center numero verde 800.318.318
- Spazio Regione presenti nelle Sedi territoriali di Regione Lombardia (STER)
- i servizi del Collocamento Mirato Disabili delle Province lombarde

A seguito della presentazione della domanda di incentivo, tutte le comunicazioni e le richieste di chiarimento/approfondimento inerenti il presente Avviso verranno gestite attraverso "Cruscotto Lavoro".

"Cruscotto Lavoro" è una piattaforma collaborativa che permette di agevolare lo svolgimento quotidiano delle pratiche operative, di ottenere informazioni tempestive, di interagire in maniera semplificata e diretta con la Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro.

Le imprese, dopo la presentazione della richiesta di incentivo sul sistema informativo, riceveranno le credenziali di abilitazione all'utilizzo di "Cruscotto Lavoro" per poter accedere alle informazioni aggiornate ed inoltrare eventuali richieste di chiarimento/approfondimento.

Per problemi tecnici sul sistema informativo o dovuti al mancato recupero delle credenziali (nome utente e/o password) scrivere esclusivamente a:

assistenzaweb@regione.lombardia.it

oppure contattare il numero verde 800.131.151

Serie Ordinaria n. 17 - Lunedì 20 aprile 2015

14. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2013 N. 196

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati acquisiti in esecuzione del presente Avviso sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Titolare del trattamento è la Giunta regionale, nella persona del suo legale rappresentante. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/03 responsabile interno del trattamento per i dati personali è il Direttore Generale della DG Occupazione e Politiche del Lavoro. I dati forniti sono trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso.

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ai sensi dell'art. 4 della legge 241/90 e ss.mm.ii si informa che in relazione alle attività previste dal presente avviso, responsabile del procedimento è il dirigente della Struttura Reimpiego e Inclusione Lavorativa.

16. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013;
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- Comunicazione della Commissione COM (2010) 2020 del 3 marzo 2010 "Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva".
- Comunicazione della Commissione COM (2010) 491 del 21 settembre 2010 "Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015".
- Comunicazione della Commissione COM (2011) 681 del 25 ottobre 2011 "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di Responsabilità Sociale delle Imprese".
- Comunicazione della Commissione COM (2010) 682 del 23 novembre 2011 "Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione: un contributo europeo verso la piena occupazione"
- Legge 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"
- Legge regionale 4 agosto 2003 n. 13 "Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate"
- Legge regionale del 28 settembre 2006 n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" e successive modifiche e integrazioni;
- D.lgs del 10 settembre 2003 n. 276 di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.
- Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";
- DGR del 20 dicembre 2013 n. X/1106 "Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul fondo regionale istituito con la l.r. 4 agosto 2003 n° 13 - annualità 2014-2016";
- D.D.U.O. del 22 dicembre 2014 n. 12552 "Approvazione del Manuale Unico di gestione e Controllo" in attuazione della DGR n. 1106/2013;

ALLEGATI TECNICI

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.



Regione Lombardia

NOTE IMPRESA – INCENTIVO ALL'ASSUNZIONE DI PERSONE CON DISABILITA' FONDO REGIONALE DISABILI ex. art. 7. L.r.13/2003

DOMANDA DI RICHIESTA DELL'INCENTIVO ECONOMICO ALL'ASSUNZIONE

D.G. Istruzione Formazione e Lavoro

Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

Id beneficiario:

Denominazione beneficiario:

Il sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____, residente a _____ Provincia _____ C.A.P. _____, in _____ n. _____, domicilio (se diverso dalla residenza) a _____ Provincia _____ C.A.P. _____, in _____ n. _____, in qualità di legale rappresentante o soggetto con potere di firma dell'impresa (denominazione e ragione sociale) _____ Codice fiscale/Partita IVA _____ con sede legale nel Comune di _____ Provincia _____ C.A.P. _____, in _____ n. _____, indirizzo mail da utilizzarsi per le comunicazioni ufficiali relative il presente Avviso _____,

Consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni

DICHIARA SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ

Che _____ (nome e cognome del lavoratore assunto) nato/a a _____ il _____, residente a _____ Provincia _____ C.A.P. _____, in _____ n. _____, domicilio (se diverso dalla residenza) a _____ Provincia _____ C.A.P. _____, in _____ n. _____, Tel. _____, Codice Fiscale _____, è stato/a assunto/a il ____/____/____

con tipologia rapporto di lavoro:

- Subordinato
 prestazione lavorativa in regime di somministrazione

con un contratto di lavoro:

- tempo pieno;
 tempo parziale con un numero di ore settimanali pari a ____ su ____ ore previste dal CCNL di riferimento
 a tempo determinato di durata pari a
 o 3 mesi
 o oltre 3 mesi e fino a 6 mesi
 o oltre 6 mesi
 a tempo indeterminato

in caso di contratto a "tempo determinato":

che il costo salariale lordo/costo della somministrazione previsto riferito alla durata complessiva del rapporto di lavoro per il quale si chiede il contributo (nel caso di rapporti di contratti di lavoro di tipo subordinato avviati prima della pubblicazione dell'Avviso il costo salariale lordo da considerare è riferito al periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e la data di scadenza del rapporto di lavoro per il quale si chiede il contributo):

- è superiore o uguale al valore dell'incentivo richiesto
 è inferiore al valore dell'incentivo richiesto (in questo caso indicare importo costo salariale lordo previsto complessivo riferito al contratto per il quale si chiede il contributo)

in caso di contratto a tempo "indeterminato":

che il costo salariale lordo annuo previsto riferito al rapporto di lavoro per il quale si chiede il contributo:

- è superiore o uguale al valore dell'incentivo richiesto
- è inferiore al valore dell'incentivo richiesto (in questo caso indicare importo costo salariale lordo annuo previsto riferito al contratto per il quale si chiede il contributo)

che la/il lavoratrice/lavoratore appartiene alla seguente categoria tra quelle previste dall'Avviso:

- Persone con disabilità di età compresa tra i 16 ed i 64 disoccupate o inoccupate iscritte negli elenchi del Collocamento Mirato Disabili in Regione Lombardia alla data di sottoscrizione del rapporto di lavoro, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 % (per gli invalidi del lavoro superiore al 33%)
- Giovani dai 16 fino a 29 anni compiuti che abbiano conseguito un titolo di studio di qualunque ordine e grado da non oltre 12 mesi dalla sottoscrizione del rapporto di lavoro, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 %.

DICHIARA INOLTRE

- di essere consapevole che su quanto dichiarato potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/00 e successive modifiche e integrazioni;
- di essere altresì consapevole delle conseguenze penali e amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR 445/00 e successive modifiche e integrazioni, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, ivi compresa la decadenza immediata dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, nonché l'inibizione dalla possibilità di presentare domande di partecipazione alla dote per 12 mesi dal momento della dichiarazione di decadenza dai benefici;
- di acconsentire all'eventuale utilizzazione dei dati forniti nella domanda per comunicazioni di Regione Lombardia in merito alle politiche regionali in tema di occupazione e lavoro;
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità specificatamente indicate nell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- di non avere in atto sospensioni dal lavoro ovvero non aver proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi, salvo che il rapporto di lavoro non venga attivato ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni;
- di essere in regola con:
- l'applicazione del CCNL di riferimento;
 - gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni degli enti paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di categoria;
 - la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

in relazione agli obblighi di cui alla legge n. 68/99:

- che l'impresa non è soggetta agli obblighi di cui alla legge n. 68/99
- che l'impresa è soggetta agli obblighi di cui alla legge n. 68/99 ed è in regola con gli obblighi di assunzione cui all'art.3 della legge ovvero di avere sottoscritto una convenzione ex. art. 11 legge 68/99 o una convenzione ex. art. 14 D.lgs. 276/2003;

in relazione al regime di aiuto "de minimis":

- di richiedere il contributo in regime di aiuto "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e di aver letto e sottoscritto la relativa dichiarazione sul regime di aiuto.
- di richiedere il contributo in regime di aiuto "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18/12/2013 (settore agricolo) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e di aver letto e sottoscritto la relativa dichiarazione sul regime di aiuto.
- di conoscere e di accettare le modalità e le regole stabilite da Regione Lombardia per partecipare al presente Avviso e di attenersi alla conservazione in originale della documentazione amministrativa-contabile per le eventuali verifiche ispettive;
- di impegnarsi a comunicare a Regione Lombardia qualsiasi variazione delle condizioni iniziali dichiarate al momento della presentazione della richiesta di incentivo (interruzione anticipata del rapporto di lavoro, variazione dei termini contrattuali, ecc.);

<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> di impegnarsi a dare comunicazione a Regione Lombardia nel caso in cui il costo salariale lordo/costo della somministrazione effettivo al termine del contratto di lavoro risulti inferiore all'incentivo richiesto o percepito; <input type="checkbox"/> di aver preso atto che, nel caso in cui a seguito di controlli risultasse che gli importi erogati sono stati indebitamente riconosciuti, Regione Lombardia procederà al recupero totale e parziale delle somme eventualmente già liquidate.
CHIEDE
<p>Il Contributo di € ____/____ (lettere/00) * a titolo di incentivo economico all'assunzione della/del Lavoratrice/lavoratore (cognome e nome) identificata/o con ID ,</p> <p><i>(*per le aziende del settore di produzione primaria di prodotti agricoli, ai sensi del Regolamento (UE) n.1408/2013, il valore dell'incentivo non può superare il massimale di €15.000;</i></p> <p>A supporto della presente domanda, allega:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> copia della lettera di assunzione sottoscritta con firma olografa dall'impresa e dal lavoratore (in caso di somministrazione copia del contratto di lavoro stipulato tra agenzia di somministrazione e lavoratore); <input type="checkbox"/> copia del modello UNILAV di assunzione e relativo ID identificativo (in caso di somministrazione, copia del modello UNISOMM); <input type="checkbox"/> copia del Verbale di invalidità civile rilasciato dagli enti competenti; <input type="checkbox"/> copia del Certificato di iscrizione al Collocamento Mirato Disabili (solo se il lavoratore rientra nella tipologia di destinatario a) di cui al punto 3 del presente Avviso); <input type="checkbox"/> autocertificazione sottoscritta dal lavoratore (allegato 3 a) o dal tutore (allegato 3 b) <input type="checkbox"/> dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»,(allegato 2) compilata su carta intestata dell'azienda e firmata digitalmente dal Legale rappresentante (o soggetto autorizzato) dell'Impresa; <input type="checkbox"/> Nel caso di delega alla firma, regolare autorizzazione (Allegato 5) sottoscritta dal legale rappresentante con firma olografa e corredata da un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante sottoscrittore;
<p>LUOGO e DATA _____</p> <p style="text-align: center;">(FIRMA)</p>
<p>Firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa</p> <p>Le aziende sono tenute a conservare agli atti la documentazione amministrativo-contabili relativa al rapporto di lavoro per il quale è stato richiesto l'incentivo economico . La stessa dovrà essere messa a disposizione degli organismi di controllo che potranno effettuare verifiche in loco nel rispetto della normativa vigente in materia di controlli.</p>

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE AIUTI DI STATO

Modello base de minimis

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente					
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di	Prov
	Comune di residenza		CAP	Via	n. Prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
	Comune			CAP	Via
Sede legale					
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

In relazione a quanto previsto dall'Avviso Pubblico / Regolamento / bando

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Publicato in BUR
	Es: DGR n. ... del	n. del

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. / della Commissione del, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L / ... del

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale
- Regolamento n. 1408/2013 de minimis nel settore agricolo

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE AIUTI DI STATO

Modello base de minimis

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

- Che l'**impresa non è controllata né controlla**, direttamente o indirettamente, altre imprese.
- Che l'**impresa controlla**, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato 2b:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

- Che l'**impresa è controllata**, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato 2b:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE AIUTI DI STATO

Modello base de minimis

Sezione B - Rispetto del massimale

- 1) Che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il _____ e termina il _____;
- 2)
- 2.1 - Che all'impresa rappresentata **NON E' STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «*de minimis*», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni;
 - 2.2 - Che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «*de minimis*», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni¹:

(Aggiungere righe se necessario)

	Impresa cui è stato concesso il <i>de minimis</i>	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE <i>de minimis</i> ²	Importo dell'aiuto <i>de minimis</i>		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo ³	
1								
2								
3								
TOTALE								

AUTORIZZA

L'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Località e data

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

¹ In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il *de minimis* usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente.

² Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. UE n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. UE n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020).

³ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto.

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE AIUTI DI STATO

Modello da compilarsi da parte dell'impresa
controllante o controllata

**Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»,
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445**
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica				
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome	nata/o il	nel Comune di	Prov
	Comune di residenza	CAP	Via	n. Prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa				
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa	Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n. prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA		

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell'impresa richiedente (denominazione/ragione sociale, forma giuridica) in relazione a quanto previsto dall'**Avviso Pubblico / Regolamento/bando**

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Pubblicato sul BUR
	Es: DGR n. ... del	n. del

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al **Regolamento (UE) n. /** della Commissione del, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L / ... del

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 *de minimis* generale
- Regolamento n. 1408/2013 *de minimis* agricoltura

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente **decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
COORDINAMENTO TECNICO INTERREGIONALE AIUTI DI STATO

*Modello da compilarsi da parte dell'impresa
controllante o controllata*

DICHIARA¹

- 1.1** - Che all'impresa rappresentata **NON E' STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «*de minimis*».
- 1.2** - Che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «*de minimis*»:

(Aggiungere righe se necessario)

	Ente concedente	Riferimento normativo/amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE <i>de minimis</i> ²	Importo dell'aiuto <i>de minimis</i>		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
					Concesso	Effettivo ³	
1							
2							
3							
TOTALE							

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione di dati personali*) e successive modifiche ed integrazioni:

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Località e data

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

¹ Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell'impresa richiedente l'agevolazione.
² Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. UE n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. UE n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020).
³ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione.

Autocertificazione beneficiario (ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000)



Regione Lombardia

NOTE IMPRESA – INCENTIVO ALL'ASSUNZIONE DI PERSONE CON DISABILITA'
FONDO REGIONALE DISABILI ex. art. 7. L.r.13/2003.

AUTOCERTIFICAZIONE
(ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000)

DG Istruzione Formazione e Lavoro
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

Id beneficiario:
Nome e cognome beneficiario/a:

Il/La sottoscritto/a nato/a a _____ il _____, residente a _____ Provincia _____ C.A.P. _____, in _____ n. _____, domiciliato a _____ Provincia _____
C.A.P. _____, in _____ n. _____, Codice Fiscale _____

Consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero (art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i), nonché delle sanzioni previste dall'art. 6 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in caso di omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi

DICHIARA SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ

- di essere iscritto/a negli elenchi del Collocamento Mirato Disabili della Provincia di
- di non essere iscritto/a negli elenchi del Collocamento Mirato Disabili
- di essere in possesso del Verbale di invalidità civile rilasciato dall'ente competente attestante il riconoscimento di una percentuale di invalidità rientrante nella seguente categoria:
 - 33 – 67
 - 68 – 79
 - 80 - 100
- di aver conseguito il titolo di studio di in data..... presso.....

LUOGO e DATA

(FIRMA)

Autocertificazione tutore (ai sensi dell'art. 46 del D.P.R 445/2000)



Regione Lombardia

NOTE IMPRESA – INCENTIVO ALL'ASSUNZIONE DI PERSONE CON DISABILITA'
FONDO REGIONALE DISABILI ex. art. 7. L.r.13/2003.**AUTOCERTIFICAZIONE**
(ai sensi dell'art. 46 del D.P.R 445/2000)**DG Istruzione Formazione e Lavoro**
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 MilanoId beneficiario:
Nome e cognome beneficiario/a:

Il/La sottoscritto/a nato/a il _____, residente a _____ Provincia _____ C.A.P. _____, in _____ n. _____, domiciliato a _____ Provincia _____ C.A.P. _____, in _____ n. _____, Codice Fiscale _____

Consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero (art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.), nonché delle sanzioni previste dall'art. 6 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in caso di omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi

DICHIARA IN QUALITA' DI TUTORE SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ che il/la beneficiario/a

Nome..... cognome nato/a il residente a _____ Provincia _____ C.A.P. _____, in _____ n. _____, domiciliato a _____ Provincia _____ C.A.P. _____, in _____ n. _____, Codice Fiscale _____

- è iscritto/a negli elenchi del Collocamento Mirato Disabili della Provincia di
- non è iscritto/a negli elenchi del Collocamento Mirato Disabili
- è in possesso del Verbale di invalidità civile rilasciato dall'ente competente attestante il riconoscimento di una percentuale di invalidità rientrante nella seguente categoria:
- 33 – 67
 - 68 – 79
 - 80 - 100
- ha conseguito il titolo di studio di in data..... presso.....

LUOGO e DATA

(FIRMA DEL TUTORE)



Regione Lombardia

NOTE IMPRESA – INCENTIVO ALL'ASSUNZIONE DI PERSONE CON DISABILITA'
 FONDO REGIONALE DISABILI ex. art. 7. L.r.13/2003

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO ECONOMICO A SEGUITO DI CHIUSURA ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO
D.G. Istruzione Formazione e Lavoro
 Piazza Città di Lombardia, 1
 20124 Milano

Id beneficiario:

Denominazione beneficiario:

Il sottoscritto/a nato/a il , residente a Provincia C.A.P. , in n. , domicilio (se diverso dalla residenza) a Provincia C.A.P. , in n. , in qualità di legale rappresentante o soggetto con potere di firma dell'impresa (denominazione e ragione sociale) Codice fiscale/Partita IVA con sede legale nel Comune di Provincia C.A.P. , in n. , tipologia impresa (/micro/piccola/media/grande) indirizzo mail da utilizzarsi per le comunicazioni ufficiali relative il presente Avviso

DICHIARA

che in data __/__/__ è stato chiuso il rapporto di lavoro instaurato con _____ (nome e cognome del lavoratore assunto) nato/a il , residente a Provincia C.A.P. , in n. , domicilio (se diverso dalla residenza) a Provincia C.A.P. , in n. ,, Tel. Codice Fiscale , assunto/a il __/__/__ per i seguenti motivi:

- Dimissioni volontarie
 Recesso per giusta causa
 Licenziamento per giusta causa

CHIEDE

La liquidazione dell'incentivo economico riferito al periodo di vigenza del contratto di lavoro dal _____ al _____ con _____ (nome e cognome del lavoratore assunto) nato/a il , residente a Provincia C.A.P. , in n. , domicilio (se diverso dalla residenza) a Provincia C.A.P. , in n. ,, Tel. Codice Fiscale ,

Consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni

DICHIARA

- che la presente domanda di liquidazione rispetta le condizioni definite nell'Avviso, di cui ho preso atto;
- che il costo salariale lordo sostenuto per il lavoratore dal __/__/__ [data assunzione] al __/__/__ [data chiusura anticipata contratto] è pari ad € ;
- che l'Impresa è in possesso di schemi di calcolo e scritture contabili che attestano la veridicità di quanto riportato nella presente dichiarazione.

A supporto della presente domanda, allego la comunicazione di cessazione – modello UNILAV

LUOGO e DATA

(FIRMA)

Firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa

Le aziende sono tenute a conservare agli atti la documentazione amministrativo-contabili relativa al rapporto di lavoro per il quale è stato richiesto l'incentivo economico . La stessa dovrà essere messa a disposizione degli organismi di controllo che potranno effettuare verifiche in loco nel rispetto della normativa vigente in materia di controlli.



Regione Lombardia

NOTE IMPRESA – INCENTIVO ALL’ASSUNZIONE DI PERSONE CON DISABILITA’
FONDO REGIONALE DISABILI ex. art. 7. L.r.13/2003

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DI INCENTIVO ALL’ASSUNZIONE

DG Istruzione Formazione e Lavoro
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

Id beneficiario:
Denominazione beneficiario:

Il sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____, residente a _____ Provincia _____ C.A.P. _____, in _____ n. _____, domicilio (se diverso dalla residenza) a _____ Provincia _____ C.A.P. _____, in _____ n. _____, in qualità di legale rappresentante dell’impresa (denominazione e ragione sociale) _____ Codice fiscale/Partita IVA _____ con sede legale nel Comune di _____ Provincia _____ C.A.P. _____, in _____ n. _____, indirizzo mail da utilizzarsi per le comunicazioni ufficiali relative all’Avviso Dote Unica Lavoro,

in riferimento al progetto ID _____ relativo al lavoratore _____ (nome e cognome del lavoratore assunto) nato/a a _____ il _____, residente a _____ Provincia _____ C.A.P. _____, in _____ n. _____, domicilio (se diverso dalla residenza) a _____ Provincia _____ C.A.P. _____, in _____ n. _____, Tel. _____ Codice Fiscale _____.

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 e ss.m.ii.

DICHIARA

- Di autorizzare _____ (Nome e Cognome) nato/a a _____ il _____, residente in _____ Via _____, codice fiscale _____ a sottoscrivere la documentazione inerente la domanda di contributo in oggetto;
- Che la suddetta documentazione è da me condivisa ed autorizzata.

LUOGO e DATA _____

(FIRMA) _____

Firmato dal legale rappresentante dell’impresa.

Le aziende sono tenute a conservare agli atti la documentazione amministrativo-contabili relativa al rapporto di lavoro per il quale è stato richiesto l’incentivo economico. La stessa dovrà essere messa a disposizione degli organismi di controllo che potranno effettuare verifiche in loco nel rispetto della normativa vigente in materia di controlli.

24.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/1

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2013

relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali⁽¹⁾,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento⁽²⁾,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, secondo il disposto dell'articolo 109 del trattato, il Consiglio può determinare le categorie di aiuti che sono dispensate dall'obbligo di notifica. In conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti di Stato. Con il regolamento (CE) n. 994/98, il Consiglio ha deciso, conformemente all'articolo 109 del trattato, che una di tali categorie è costituita dagli aiuti «de minimis». Su tale base si ritiene che gli aiuti «de minimis», ovvero gli aiuti che non superano un importo prestabilito concessi a un'impresa unica in un determinato arco di tempo, non soddisfino tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e non siano dunque soggetti alla procedura di notifica.
- (2) La Commissione ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Essa ha inoltre esposto, dapprima nella co-

municazione della Commissione relativa agli aiuti «de minimis»⁽³⁾ e successivamente nei regolamenti (CE) n. 69/2001⁽⁴⁾ e (CE) n. 1998/2006⁽⁵⁾ della Commissione, la sua politica riguardo a un massimale «de minimis», al di sotto del quale l'articolo 107, paragrafo 1, del trattato si può considerare inapplicabile. Sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006, è opportuno rivedere alcune condizioni in esso previste e sostituirlo con un nuovo regolamento.

- (3) È opportuno mantenere il massimale di 200 000 EUR per gli aiuti «de minimis» che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro. Tale massimale continua a essere necessario per garantire che, per le misure di cui al presente regolamento, si possa ritenere che non incidano sugli scambi tra gli Stati membri e/o non falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- (4) Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento⁽⁶⁾. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica⁽⁷⁾. Per garantire la certezza del diritto e ridurre l'onere amministrativo, è opportuno che il presente regolamento preveda un elenco esauriente di criteri chiari per stabilire quando due o più imprese all'interno dello stesso Stato membro debbano essere considerate un'impresa unica.

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti «de minimis» (GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).

⁽⁶⁾ Causa C-222/04, ministero dell'Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri (Raccolta 2006, pag. I-289).

⁽⁷⁾ Causa C-382/99, Regno dei Paesi Bassi/Commissione delle Comunità europee (Raccolta 2002, pag. I-5163).

⁽¹⁾ GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 229 dell'8.8.2013, pag. 1.

Fra i criteri consolidati impiegati per definire le «imprese collegate» nel quadro della definizione delle piccole e medie imprese (PMI) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ⁽¹⁾ e all'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione ⁽²⁾, la Commissione ha scelto i criteri appropriati ai fini del presente regolamento. Visto il campo di applicazione del presente regolamento, tali criteri, già noti alle autorità pubbliche, sono da applicare sia alle PMI che alle grandi imprese. Secondo tali criteri, un gruppo d'imprese collegate deve essere considerato come un'impresa unica per l'applicazione della norma «de minimis», mentre le imprese che non hanno relazioni tra di loro eccetto il loro legame diretto con lo stesso organismo pubblico non sono considerate come imprese collegate. In questo modo si tiene conto della situazione specifica delle imprese controllate dallo stesso organismo pubblico, ma che hanno un potere decisionale indipendente.

- (5) Onde tener conto delle ridotte dimensioni medie delle imprese operanti nel settore del trasporto di merci su strada, è opportuno mantenere il massimale di 100 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. Non è da considerarsi un servizio di trasporto la fornitura di servizi integrati di cui il trasporto effettivo sia solo un elemento, quali i servizi di trasloco, i servizi postali o di corriere o i servizi di raccolta o trattamento dei rifiuti. Considerando l'eccesso di capacità nel settore suddetto e gli obiettivi della politica dei trasporti in materia di congestione stradale e di trasporto merci, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti all'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano tale trasporto per conto terzi. Vista l'evoluzione del trasporto su strada di passeggeri, non sembra opportuno continuare ad applicare a tale settore un massimale ridotto.
- (6) Il presente regolamento non si applica ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, in considerazione delle norme specifiche vigenti in tali settori e del rischio che, per aiuti d'importo inferiore al massimale stabilito nel presente regolamento, possano comunque ricorrere le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.
- (7) In considerazione delle similarità tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti non agricoli, il presente regolamento deve applicarsi alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, a condizione che siano soddisfatte certe condizioni. A tale riguardo, non devono essere conside-

rate trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali o l'imballaggio delle uova, né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione.

- (8) La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che, una volta che l'Unione ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato settore dell'agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione ⁽³⁾. Per questo motivo, il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti il cui importo sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati, né agli aiuti connessi all'obbligo di condivisione dell'aiuto con i produttori primari.
- (9) Il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non deve applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.
- (10) Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.
- (11) Se un'impresa opera sia in settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento che in altri settori o attività, il presente regolamento deve applicarsi solo a questi altri settori o attività, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano di aiuti «de minimis». Occorre applicare lo stesso principio alle imprese che operano in settori ai quali si applicano massimali «de minimis» ridotti. Se non si può garantire che le attività esercitate in settori ai quali si applicano i

⁽¹⁾ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3).

⁽³⁾ Causa C-456/00, Francia/Commissione (Raccolta 2002, pag. I-11949).

24.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/3

- massimali ridotti ricevano aiuti «de minimis» che non superano tali massimali, allora i massimali ridotti si applicano a tutte le attività dell'impresa interessata.
- (12) Il presente regolamento deve prevedere norme per evitare che si possano eludere le intensità massime di aiuto previste in specifici regolamenti o decisioni della Commissione. Deve altresì prevedere norme sul cumulo chiare e di facile applicazione.
- (13) Il presente regolamento non esclude la possibilità che una misura possa non essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sulla base di motivi diversi da quelli contemplati nel regolamento, ad esempio, perché la misura è conforme al principio dell'investitore in un'economia di mercato oppure perché non comporta un trasferimento di risorse statali. Inoltre, i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale dalla Commissione che non sono controllati direttamente o indirettamente dagli Stati membri non costituiscono aiuto di Stato e, pertanto, non sono presi in considerazione per stabilire se è rispettato il massimale pertinente.
- (14) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti «de minimis» per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»). Ciò vale, ad esempio, per le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate o altri strumenti che prevedano un limite in grado di garantire che il massimale pertinente non sia superato. L'introduzione di un limite significa che, finché non si conosce l'importo preciso dell'aiuto, lo Stato membro deve supporre che l'aiuto sia pari al limite onde evitare che l'insieme delle misure di aiuto superi il massimale fissato nel presente regolamento e applicare le norme sul cumulo.
- (15) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale «de minimis», è opportuno che tutti gli Stati membri applichino lo stesso metodo di calcolo. Per facilitare tale calcolo, gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro devono essere convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo di tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni o dagli aiuti erogabili in più quote occorre applicare i tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione di tali aiuti. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento corrispondano ai tassi di riferimento fissati dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione⁽¹⁾.
- (16) Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, compresi gli aiuti «de minimis» per il finanziamento del rischio concessi sotto forma di prestiti, sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione dell'aiuto. Per semplificare il trattamento di piccoli prestiti di breve durata, è opportuno che il presente regolamento preveda norme chiare, che siano di facile applicazione e tengano conto sia dell'importo che della durata del prestito. In base all'esperienza della Commissione, si può ritenere che, nel caso di prestiti assistiti da una garanzia pari ad almeno il 50 % del prestito e non superiori a 1 000 000 EUR su un periodo di cinque anni o a 500 000 EUR su un periodo di dieci anni, il relativo equivalente sovvenzione lordo non superi il massimale «de minimis». Risultando difficoltoso determinare l'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi ad imprese che potrebbero non essere in grado di rimborsare i prestiti, è opportuno che detta regola non si applichi a tali imprese.
- (17) Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, eccetto se l'importo totale dell'apporto pubblico non supera il massimale «de minimis». Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity ai sensi degli orientamenti sul finanziamento del rischio⁽²⁾ non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, ad eccezione del caso in cui la misura in questione preveda apporti di capitali per un importo non superiore al massimale «de minimis».
- (18) Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie, compresi gli aiuti «de minimis» per il finanziamento del rischio sotto forma di garanzie, sono considerati aiuti trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui alla comunicazione della Commissione sul tipo di imprese interessate⁽³⁾. Per semplificare il trattamento delle garanzie di breve durata che assistono prestiti relativamente modesti fino ad un massimo dell'80 %, è opportuno che il presente regolamento preveda norme chiare, che siano di facile applicazione e tengano conto sia del prestito sotteso che della durata della garanzia. Tali norme non devono applicarsi a garanzie su operazioni sottese che non costituiscono prestito, come le garanzie sulle operazioni in equity. Laddove le garanzie non eccedano l'80 % del prestito sotteso, con importo garantito di 1 500 000 EUR e durata di cinque anni, si può ritenere che il relativo equivalente sovvenzione lordo non superi il massimale «de minimis». Lo stesso vale se la garanzia non eccede l'80 % del prestito sotteso, l'importo garantito ammonta a 750 000 EUR e la durata della garanzia è di dieci anni. Inoltre, gli Stati membri possono avvalersi di un metodo

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).

⁽²⁾ Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2).

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10).

- di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, purché tale metodo si riferisca esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento. Risultando difficoltoso determinare l'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi ad imprese che potrebbero non essere in grado di rimborsare i prestiti, è opportuno che detta regola non si applichi a tali imprese.
- (19) Nel caso in cui il regime di aiuti «de minimis» sia attuato tramite intermediari finanziari, bisogna assicurarsi che questi non ricevano alcun aiuto di Stato. Tale obiettivo può essere raggiunto, ad esempio, chiedendo agli intermediari finanziari che fruiscono di una garanzia dello Stato di pagare un premio conforme al mercato o di trasferire integralmente qualsiasi vantaggio ai beneficiari finali, o facendo rispettare il massimale «de minimis» e le altre condizioni del presente regolamento anche al livello degli intermediari.
- (20) Previa notifica da parte di uno Stato membro, la Commissione può esaminare se una misura che non consiste in una sovvenzione, un prestito, una garanzia, un conferimento di capitale o in una misura per il finanziamento del rischio, sotto forma d'investimento in equity o quasi-equity, conduca a un equivalente sovvenzione lordo non superiore al massimale «de minimis», e possa pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (21) La Commissione ha il dovere di provvedere affinché le norme in materia di aiuti di Stato siano osservate e, in virtù del principio di cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l'adempimento di tale compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica secondo la norma «de minimis» non superi il massimale complessivo ammissibile. A tal fine, al momento di concedere aiuti «de minimis», gli Stati membri devono informare l'impresa interessata dell'importo dell'aiuto «de minimis» concesso e del suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento. Occorre che gli Stati membri controllino che gli aiuti concessi non superino il massimale e che siano applicate le norme sul cumulo. Per soddisfare tale obbligo di controllo, prima di concedere l'aiuto in questione, lo Stato membro interessato deve ottenere dall'impresa una dichiarazione su eventuali altri aiuti «de minimis», oggetto del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis», ricevuti durante l'esercizio finanziario interessato e nei due precedenti. In alternativa, deve essere possibile per gli Stati membri istituire un registro centrale contenente informazioni complete sugli aiuti «de minimis» concessi e verificare che questi non superino il massimale.
- (22) Prima di concedere nuovi aiuti «de minimis», è opportuno che ogni Stato membro verifichi che il nuovo aiuto non comporti il superamento del massimale «de minimis» nello Stato membro in questione e che siano soddisfatte le altre condizioni del presente regolamento.
- (23) Alla luce dell'esperienza della Commissione e, in particolare, data la frequenza con la quale occorre generalmente procedere alla revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre di un periodo di adeguamento di sei mesi per i regimi di aiuti «de minimis» da esso contemplati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:
- a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ⁽¹⁾;
 - b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
 - c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).

24.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/5

2. Se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficino degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;
- b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;

2. Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Articolo 3

Aiuti «de minimis»

1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

3. Se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200 000 EUR, all'impresa si applica tale massimale, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100 000 EUR e che non si utilizzino aiuti «de minimis» per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

4. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.

5. I massimali di cui al paragrafo 2 si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

6. Ai fini dei massimali di cui al paragrafo 2, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso d'interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.

7. Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.

8. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

9. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Articolo 4

Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo

1. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»).

2. Gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni o di contributi in conto interessi sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti.

3. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:

a) il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e

b) il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell'importo preso in prestito e ammonta a 1 000 000 EUR (o 500 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) su un periodo di cinque anni oppure a 500 000 EUR (o 250 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi e/o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2; oppure

c) l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

4. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se l'importo totale dell'apporto pubblico non supera il massimale «de minimis».

5. Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity, sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se il capitale fornito a un'impresa unica non supera il massimale «de minimis».

6. Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:

a) il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e

b) la garanzia non eccede l'80 % del prestito sotteso e ha un importo garantito di 1 500 000 EUR (o 750 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di cinque anni o un importo garantito di 750 000 EUR (o 375 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di dieci anni; se l'importo garantito è inferiore a tali importi e/o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2; oppure

c) l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; oppure

d) prima dell'attuazione dell'aiuto,

i) il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, e

ii) tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

24.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/7

7. Gli aiuti concessi sotto forma di altri strumenti sono considerati trasparenti se lo strumento prevede un limite volto a garantire che non sia superato il massimale pertinente.

Articolo 5

Cumulo

1. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione⁽¹⁾ a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

2. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Articolo 6

Controllo

1. Qualora si intenda concedere un aiuto «de minimis» a un'impresa a norma del presente regolamento, lo Stato membro informa per iscritto detta impresa circa l'importo potenziale dell'aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Se un aiuto «de minimis» è concesso a norma del presente regolamento a diverse imprese nell'ambito di un regime e le imprese in questione ricevono aiuti individuali d'importo diverso nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può adempiere al proprio obbligo comunicando alle imprese una somma fissa corrispondente all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, questa somma fissa è usata per determinare se è stato raggiunto il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso.

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» concessi da tutte le autorità dello

Stato membro, il paragrafo 1 cessa di applicarsi dal momento in cui il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari.

3. Uno Stato membro eroga nuovi aiuti «de minimis» a norma del presente regolamento soltanto dopo aver accertato che essi non facciano salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi all'impresa interessata a un livello superiore al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e che siano rispettate le condizioni di cui al presente regolamento.

4. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento. Si tratta di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che le condizioni del presente regolamento sono state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data di concessione dell'aiuto. I dati riguardanti i regimi di aiuti «de minimis» sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto individuale a norma del regime in questione.

5. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro venti giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo specificato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare che siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese a norma del presente regolamento e di altri regolamenti «de minimis».

Articolo 7

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore dello stesso purché l'aiuto sia conforme a tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Gli aiuti non rispondenti a dette condizioni sono sottoposti alla valutazione della Commissione conformemente agli orientamenti e alle comunicazioni applicabili.

2. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 e il 30 giugno 2007, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, non ricorrano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

3. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2014, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006, non ricorrano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

4. Alla fine del periodo di applicazione del presente regolamento, questo continuerà ad applicarsi per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti i regimi di aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni in esso stipulate.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).

L 352/8

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

24.12.2013

*Articolo 8***Entrata in vigore e periodo di applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

24.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/9

REGOLAMENTO (UE) N. 1408/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2013

**relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali ⁽¹⁾,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ⁽²⁾,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, secondo il disposto dell'articolo 109 del trattato, il Consiglio può determinare le categorie di aiuti che sono dispensate dall'obbligo di notifica. In conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti di Stato. Con il regolamento (CE) n. 994/98, il Consiglio ha deciso, conformemente all'articolo 109 del trattato, che una di queste categorie è costituita dagli aiuti «de minimis». Su tale base si ritiene che gli aiuti «de minimis», ovvero gli aiuti che non superano un importo prestabilito concessi a un'impresa unica in un determinato arco di tempo, non soddisfino tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e non siano dunque soggetti alla procedura di notifica.
- (2) La Commissione ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Essa ha inoltre esposto, dapprima nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de

minimis ⁽³⁾ e successivamente nei regolamenti della Commissione (CE) n. 69/2001 ⁽⁴⁾ e (CE) n. 1998/2006 ⁽⁵⁾, la sua politica riguardo a un massimale «de minimis», al di sotto del quale l'articolo 107, paragrafo 1, del trattato si può considerare inapplicabile. In considerazione delle norme specifiche applicabili nel settore agricolo e del rischio che anche per importi limitati di aiuto possano ricorrere le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, il settore agricolo o parti di esso sono stati esclusi dal campo di applicazione dei suddetti regolamenti. La Commissione ha già adottato una serie di regolamenti che prevedono norme sugli aiuti «de minimis» concessi nel settore agricolo, il più recente dei quali è il regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione ⁽⁶⁾. Alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CE) n. 1535/2007, è opportuno rivedere alcune condizioni in esso previste e sostituirlo con un nuovo regolamento.

- (3) Alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione del regolamento (CE) n. 1535/2007, è opportuno che il massimale dell'aiuto concesso a un'impresa unica nell'arco di un triennio sia innalzato a 15 000 EUR e il limite nazionale sia portato all'1 % della produzione annua. Tali nuovi massimali continuano a garantire che, per le misure di cui al presente regolamento, si possa ritenere che non incidano sugli scambi tra gli Stati membri e/o non falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- (4) Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento ⁽⁷⁾. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica ⁽⁸⁾. Per garantire la certezza del diritto e ridurre l'onere amministrativo, è opportuno che il presente regolamento

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis (GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35).

⁽⁷⁾ Causa C-222/04, *Ministero dell'Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri* (Racc. 2006, pag. I-289).

⁽⁸⁾ Causa C-382/99, *Regno dei Paesi Bassi/Commissione delle Comunità europee* (Racc. 2002, pag. I-5163).

⁽¹⁾ GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 227 del 6.8.2013, pag. 3.

preveda un elenco esauriente di criteri chiari per stabilire quando due o più imprese all'interno dello stesso Stato membro debbano essere considerate un'impresa unica. Fra i criteri consolidati impiegati per definire le «imprese collegate» nel quadro della definizione delle piccole e medie imprese (PMI) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ⁽¹⁾ e all'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione ⁽²⁾, la Commissione ha scelto i criteri appropriati ai fini del presente regolamento. Visto il campo di applicazione del presente regolamento, tali criteri, già noti alle autorità pubbliche, sono da applicare sia alle PMI che alle grandi imprese. Secondo tali criteri, un gruppo di imprese collegate deve essere considerato come un'impresa unica per l'applicazione della norma «de minimis», mentre le imprese che non hanno relazioni tra di loro, eccetto il loro legame diretto con lo stesso organismo pubblico, non sono considerate come imprese collegate. In questo modo si tiene conto della situazione specifica delle imprese controllate dallo stesso organismo pubblico, ma che hanno un potere decisionale indipendente. Analogamente, tali criteri devono garantire che i singoli membri di una persona giuridica o di un gruppo di persone fisiche o giuridiche non siano considerati, per quest'unica ragione, come imprese collegate se il diritto nazionale prevede che tali singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, e se tali singoli membri hanno contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o dei gruppi interessati.

- (5) In considerazione delle similarità tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti non agricoli, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli sono incluse nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 ⁽³⁾.
- (6) La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che, una volta che l'Unione ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato settore dell'agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione ⁽⁴⁾. Per questo motivo, il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti il cui importo sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati né agli aiuti connessi all'obbligo di condivisione dell'aiuto con i produttori primari.

⁽¹⁾ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Causa C-456/00, *Francia/Commissione* (Racc. 2002, pag. I-11949).

(7) Il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non deve applicarsi agli aiuti che finanzino la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

(8) Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», occorre tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

(9) Se un'impresa opera sia nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli che in altri settori o attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, agli aiuti concessi in relazione a questi altri settori o attività devono applicarsi le disposizioni di tale regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi in conformità del medesimo regolamento.

(10) Se un'impresa opera sia nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli che nel settore della pesca e dell'acquacoltura, agli aiuti concessi in relazione a quest'ultimo settore devono applicarsi le disposizioni del regolamento (UE) n. 875/2007 della Commissione ⁽⁵⁾, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi in conformità del medesimo regolamento.

(11) Il presente regolamento deve prevedere norme per evitare che si possano eludere le intensità massime di aiuto previste in specifici regolamenti o decisioni della Commissione. Deve altresì prevedere norme sul cumulo chiare e di facile applicazione.

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004 (GU L 193 del 25.7.2007, pag. 6).

24.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/11

- (12) Il presente regolamento non esclude la possibilità che una misura possa non essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato per motivi diversi da quelli contemplati nel regolamento, ad esempio, perché la misura è conforme al principio dell'investitore in un'economia di mercato oppure perché non comporta un trasferimento di risorse statali. In particolare, i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale dalla Commissione che non sono controllati direttamente o indirettamente dagli Stati membri non costituiscono aiuto di Stato e, pertanto, non sono presi in considerazione per stabilire se il massimale pertinente o limite nazionale è rispettato.
- (13) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti «de minimis» per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»). Ciò vale, ad esempio, per le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate o altri strumenti che prevedano un limite in grado di garantire che il relativo massimale non sia superato. L'introduzione di un limite significa che, finché non si conosce l'importo preciso dell'aiuto, lo Stato membro deve supporre che l'aiuto sia pari al limite, onde evitare che l'insieme delle misure di aiuto superi il massimale fissato nel presente regolamento e applicare le norme sul cumulo.
- (14) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale «de minimis», è opportuno che tutti gli Stati membri applichino lo stesso metodo di calcolo. Per facilitare tale calcolo, gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro devono essere convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo di tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni o di aiuti erogabili in più quote occorre applicare i tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione di tali aiuti. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento corrispondano ai tassi di riferimento fissati dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione⁽¹⁾.
- (15) Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, compresi gli aiuti «de minimis» per il finanziamento del rischio concessi sotto forma di prestiti, sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione dell'aiuto. Per semplificare il trattamento di piccoli prestiti di breve durata, è opportuno che il presente regolamento preveda norme chiare, che siano di facile applicazione e tengano conto sia dell'importo che della durata del prestito. In base all'esperienza della Commissione, si può ritenere che, nel caso di prestiti assistiti da una garanzia pari ad almeno il 50 % del prestito e non superiori a 75 000 EUR su un periodo di cinque anni o a 37 500 EUR su un periodo di dieci anni, il relativo equivalente sovvenzione lordo non superi il massimale «de minimis». Risultando difficoltoso determinare l'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi ad imprese che potrebbero non essere in grado di rimborsare i prestiti, è opportuno che detta regola non si applichi a tali imprese.
- (16) Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, eccetto se l'importo totale dell'apporto pubblico non supera il massimale «de minimis». Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity ai sensi degli orientamenti sul finanziamento del rischio⁽²⁾ non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, ad eccezione del caso in cui la misura in questione preveda apporti di capitali per un importo non superiore al massimale «de minimis».
- (17) Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie, compresi gli aiuti «de minimis» per il finanziamento del rischio sotto forma di garanzie, sono considerati aiuti trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui alla comunicazione della Commissione sul tipo di imprese interessate⁽³⁾. Per semplificare il trattamento delle garanzie di breve durata che assistono prestiti relativamente modesti fino ad un massimo dell'80 %, è opportuno che il presente regolamento preveda norme chiare, che siano di facile applicazione e

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).

⁽²⁾ Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2).

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10).

tengano conto sia del prestito sotteso che della durata della garanzia. Tali norme non devono applicarsi a garanzie su operazioni sottese che non costituiscono prestito, come le garanzie sulle operazioni in equity. Laddove le garanzie non eccedano l'80 % del prestito sotteso, con importo garantito di 112 500 EUR e durata di cinque anni, si può ritenere che il relativo equivalente sovvenzione lordo non superi il massimale «de minimis». Lo stesso vale se la garanzia non eccede l'80 % del prestito sotteso, l'importo garantito ammonta a 56 250 EUR e la durata della garanzia è di dieci anni. Inoltre, gli Stati membri possono avvalersi di un metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, purché tale metodo si riferisca esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento. Risultando difficoltoso determinare l'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi ad imprese che potrebbero non essere in grado di rimborsare i prestiti, è opportuno che detta regola non si applichi a tali imprese.

- (18) Nel caso in cui il regime di aiuti «de minimis» sia attuato tramite intermediari finanziari, bisogna assicurarsi che questi non ricevano alcun aiuto di Stato. Tale obiettivo può essere raggiunto, ad esempio, chiedendo agli intermediari finanziari che fruiscono di una garanzia dello Stato di pagare un premio conforme al mercato o di trasferire integralmente qualsiasi vantaggio ai beneficiari finali, o facendo rispettare il massimale «de minimis» e le altre condizioni del presente regolamento anche al livello degli intermediari.
- (19) Previa notifica da parte di uno Stato membro, la Commissione può esaminare se una misura che non consiste in una sovvenzione, un prestito, una garanzia, un conferimento di capitale o in una misura per il finanziamento del rischio, sotto forma di investimento in equity o quasi-equity, conduca a un equivalente sovvenzione lordo non superiore al massimale «de minimis», e possa pertanto rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento.
- (20) La Commissione ha il dovere di provvedere affinché le norme in materia di aiuti di Stato siano osservate e, in virtù del principio di cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l'adempimento di tale compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire che l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa unica secondo la norma «de minimis» non superi il massimale complessivo ammissibile. A tal fine, al momento di concedere aiuti «de minimis», gli Stati membri devono informare l'impresa interessata dell'importo dell'aiuto «de minimis» concesso e del suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al

presente regolamento. Occorre che gli Stati membri controllino che gli aiuti concessi non superino il massimale ammissibile e che siano applicate le norme sul cumulo. Per soddisfare tale obbligo di controllo, prima di concedere l'aiuto in questione, lo Stato membro interessato deve ottenere dall'impresa una dichiarazione su eventuali altri aiuti «de minimis», oggetto del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis», ricevuti durante l'esercizio finanziario interessato e nei due precedenti. In alternativa, deve essere possibile per gli Stati membri istituire un registro centrale contenente informazioni complete sugli aiuti «de minimis» concessi e verificare che il nuovo aiuto concesso non superi il massimale ammissibile.

- (21) Prima di concedere nuovi aiuti «de minimis», è opportuno che ogni Stato membro verifichi che il nuovo aiuto non comporti il superamento del massimale «de minimis» o del limite nazionale nello Stato membro in questione e che siano soddisfatte le altre condizioni del presente regolamento.
- (22) Alla luce dell'esperienza della Commissione e, in particolare, data la frequenza con la quale occorre generalmente procedere alla revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre di un periodo di adeguamento di sei mesi per i regimi di aiuti «de minimis» da esso contemplati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione dei seguenti aiuti:
- a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
 - b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

24.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/13

2. Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi a norma dello stesso regolamento.

3. Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, agli aiuti concessi in relazione a quest'ultimo settore si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 875/2007, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi in conformità dello stesso regolamento.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ⁽¹⁾.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Articolo 3

Aiuti «de minimis»

1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 15 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell'allegato.

4. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.

5. Il massimale di cui al paragrafo 2 e il limite nazionale di cui al paragrafo 3 si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

6. Ai fini del massimale di cui al paragrafo 2 e del limite nazionale di cui al paragrafo 3, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.

7. Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento del massimale di cui al paragrafo 2 o del limite nazionale di cui al paragrafo 3, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.

8. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale o il limite nazionale, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

9. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Articolo 4

Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo

1. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»).

2. Gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni o di contributi in conto interessi sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti.

3. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:

a) il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e

b) il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell'importo preso in prestito e ammonta a 75 000 EUR su un periodo di cinque anni oppure a 37 500 EUR su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi e/o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calcolato in proporzione al massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2; oppure

c) l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

4. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo nel caso in cui l'importo totale dell'apporto pubblico non superi il massimale «de minimis».

5. Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity, sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se il capitale fornito a un'impresa unica non supera il massimale «de minimis».

6. Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:

a) il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; e

b) la garanzia non eccede l'80 % del prestito sotteso e ha un importo garantito di 112 500 EUR e una durata di cinque anni o un importo garantito di 56 250 EUR e una durata di dieci anni; se l'importo garantito è inferiore a tali importi e/o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2; oppure

c) l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; oppure

d) prima dell'attuazione dell'aiuto,

i) il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, e

24.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/15

- ii) tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

7. Gli aiuti concessi sotto forma di altri strumenti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se lo strumento prevede un limite volto a garantire che non sia superato il relativo massimale.

Articolo 5

Cumulo

1. Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o esercita anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi per gli altri settori o attività a concorrenza del massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi conformemente al regolamento (UE) n. 1407/2013.

2. Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» a favore di attività nel settore della pesca e dell'acquacoltura a concorrenza del massimale di cui al regolamento (CE) n. 875/2007, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi conformemente al regolamento (CE) n. 875/2007.

3. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono ad essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Articolo 6

Controllo

1. Qualora intenda concedere un aiuto «de minimis» a un'impresa a norma del presente regolamento, lo Stato membro informa per iscritto detta impresa circa l'importo potenziale dell'aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Se un aiuto «de minimis» è concesso a norma del presente regolamento a diverse imprese nell'ambito di un regime e le imprese in questione ricevono aiuti individuali di importo diverso nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può adempiere al proprio obbligo comunicando alle imprese una somma fissa corrispondente all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, la somma fissa è usata per determinare se il massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è stato raggiunto e se non è stato superato il limite nazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso.

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» concessi da tutte le autorità dello Stato membro, il paragrafo 1 cessa di applicarsi dal momento in cui il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari.

3. Uno Stato membro eroga nuovi aiuti «de minimis» a norma del presente regolamento soltanto dopo aver accertato che essi non facciano salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi all'impresa interessata a un livello superiore al massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e al limite nazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e che siano rispettate tutte le condizioni di cui al presente regolamento.

4. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento. Si tratta di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che le condizioni del presente regolamento sono state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data di concessione dell'aiuto. I dati riguardanti i regimi di aiuti «de minimis» sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto individuale a norma del regime in questione.

L 352/16

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

24.12.2013

5. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro venti giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo specificato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare che siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese a norma del presente regolamento e di altri regolamenti «de minimis».

Articolo 7

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore dello stesso purché l'aiuto sia conforme a tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Gli aiuti non rispondenti a dette condizioni sono sottoposti alla valutazione della Commissione conformemente agli orientamenti e alle comunicazioni applicabili.

2. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 1° gennaio 2005 e il 30 giugno 2008, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1860/2004, non ricorrono

tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

3. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 1° gennaio 2008 e il 30 giugno 2014, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007, non ricorrono tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

4. Alla fine del periodo di applicazione del presente regolamento, questo continuerà ad applicarsi per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti i regimi di aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni in esso stipulate.

Articolo 8

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

24.12.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/17

ALLEGATO

Importo cumulativo massimo degli aiuti «de minimis» concessi alle imprese del settore della produzione agricola di cui all'articolo 3, paragrafo 3, per Stato membro

(in EUR)

Stato membro	Importo massimo degli aiuti «de minimis»
Belgio	76 070 000
Bulgaria	43 490 000
Repubblica ceca	48 340 000
Danimarca	105 750 000
Germania	522 890 000
Estonia	8 110 000
Irlanda	66 280 000
Grecia	109 260 000
Spagna	413 750 000
Francia	722 240 000
Croazia	28 610 000
Italia	475 080 000
Cipro	7 060 000
Lettonia	10 780 000
Lituania	25 860 000
Lussemburgo	3 520 000
Ungheria	77 600 000
Malta	1 290 000
Paesi Bassi	254 330 000
Austria	71 540 000
Polonia	225 700 000
Portogallo	62 980 000
Romania	180 480 000
Slovenia	12 320 000
Slovacchia	22 950 000
Finlandia	46 330 000
Svezia	57 890 000
Regno Unito	270 170 000

Serie Ordinaria n. 17 - Lunedì 20 aprile 2015

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, volontariato e pari opportunità

D.d.g. 14 aprile 2015 - n. 2914
Determinazioni in merito all'attuazione della d.g.r. nr. X/1522 del 20 marzo 2014. Approvazione dei piani operativi per l'anno 2015 di LEDHA e UICI. Assunzione dei relativi impegni di spesa (GSA - FSR 2015)

IL DIRETTORE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE, VOLONTARIATO E PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» ed in particolare l'art. 1 comma 5;

Vista la legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 «Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;

Vista la d.g.r. n. IX/1353 del 25 febbraio 2011 «Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del terzo settore nell'ambito dei servizi alla persona e alla Comunità che valorizza le forme di collaborazione tra la Pubblica Amministrazione e in particolare, la Regione, le ASL e le ASP e il Terzo Settore»;

Vista la d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013 «Programma regionale di sviluppo della X Legislatura» (PRS) che richiama la necessità di una rinnovata attenzione alle modalità di sostegno alla famiglia, al suo ruolo sociale e ai diversi bisogni dei suoi componenti, soprattutto in presenza di particolari situazioni di non autosufficienza e/o disabilità che impegnano le famiglie in modo considerevole sia dal punto di vista delle cure sia da quello economico;

Vista la d.g.r. n. X/1522 del 20 marzo 2014 SpazioDisabilità - InformAzioniAccessibili per il triennio 2014-2016. Determinazioni con la quale sono stati approvati i «Criteri per la selezione di un progetto finalizzato alla realizzazione dello «SpazioDisabilità - InformAzioniAccessibili» 2014-2016 e determinazioni circa gli obblighi delle parti» (allegato A) e le modalità per il cofinanziamento regionale e per l'assegnazione dello stesso;

Preso atto che la d.g.r. n. X/1522/2014 ha stabilito il cofinanziamento regionale per l'attuazione del progetto «SpaziDisabilità - InformAzioniAccessibili», non superiore al 80% del costo complessivo del progetto, nella misura massima pari a euro 900.000,00 a valere sul capitolo 13.01.104.8386 del bilancio regionale, suddiviso in quote annuali così ripartite:

- euro 300.000 sul bilancio 2014, comprensive delle spese di avvio;
- euro 400.000 sul bilancio 2015;
- euro 200.000 sul bilancio 2016;

Visto il d.d.g. n. 2429 del 21 marzo 2014 «Modalità di attribuzione dello SpazioDisabilità - InformAzioniAccessibili per il triennio 2014-2016» con il quale sono state determinate le modalità operative per la selezione del progetto finalizzato alla realizzazione dello «SpazioDisabilità - InformAzioniAccessibili» 2014-2016;

Visto il d.d.g. n. 3420 del 22 aprile 2014 «Costituzione presso la Direzione Generale Famiglia Solidarietà Sociale e Volontariato del Gruppo di Lavoro per la valutazione dei progetti relativi alla d.g.r. X/1522 del 20 marzo 2014 SpazioDisabilità - InformAzioniAccessibili per il triennio 2014-2016. Determinazioni»;

Visto il d.d.g. n. 5142 del 16 giugno 2014 con il quale il Direttore Generale:

- approva gli esiti della valutazione espressa dal Gruppo di lavoro (costituito con d.d.g. nr. 3420 del 22 aprile 2014), da cui risulta che l'obiettivo di interesse pubblico di cui alla d.g.r. n. X/1522 del 20 marzo 2014 può essere raggiunto solo con l'integrazione e la sinergia delle due proposte progettuali;
- dà mandato agli uffici competenti della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità di individuare le modalità operative per l'integrazione delle due proposte progettuali e l'elaborazione di un piano operativo integrato;

Visto il d.d.g. n. 6482 del 7 luglio 2014 «Costituzione presso la Direzione Generale Famiglia Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità della Cabina di Regia relativa all'attuazione dello SpazioDisabilità - InformAzioniAccessibili (d.g.r. nr. X/1522 del 20 marzo 2014)» con il quale vengono definiti la composizione, i compiti e le funzioni della Cabina di Regia che monitora lo svolgimento del piano operativo integrato;

Richiamato il d.d.g. n. 7144 del 24 luglio 2014 «Determinazioni in merito all'attuazione della dgr nr. x/1522 del 20 marzo 2014. Approvazione dello schema di attribuzione attività e dello schema di convenzione e relativo impegno di spesa.» con il quale, tra gli altri, sono stati approvati i piani operativi per l'anno 2014 di Uici e Ledha e assunti i relativi impegni di spesa per complessivi euro 300.000,00 a valere sul capitolo 13.01.104.8386 del bilancio 2014;

Preso atto di quanto attestato da Uici e Ledha nelle rendicontazioni relative all'attività 2014 che attestano la regolare esecuzione relativamente alle attività a carico di ciascuno come dallo «Schema di attribuzioni responsabilità e budget» all.1) al d.d.g. n. 5124/2014;

Visto quanto stabilito dal verbale della seduta del 10 marzo u.s. della Cabina di Regia di cui al d.d.g. n. 6482/2014, agli atti presso gli uffici della Direzione Generale, con il quale le Ats Uici e Ledha si dichiarano d'accordo nel presentare un piano operativo ciascuno per le attività ordinarie come da «Schema attribuzione responsabilità e budget» e un piano operativo per l'azione riferita ad Expo2015;

Dato atto che Uici e Ledha hanno presentato un piano operativo che si attiene a quanto condiviso nella Cabina di Regia e discendente dallo Schema attività/funzioni all.1) al d.d.g. n. 5124/2014 che evidenzia le attività di ciascuno sia sul fronte ordinario sia per le attività riferite alla presenza in Expo2015 esplicitate nei loro piani operativi come risulta dai seguenti documenti allegati e parti integranti del presente atto:

- Piano operativo ATS Uici prot. nr. G1.2015.0003155 del 20 marzo 2015 - all. 1);
- Piano operativo ATS Ledha prot. n. G1.2015.0003645 del 2 aprile 2015 - all. 2)- 2a) - 2b)- 2c);

Preso atto che le risorse regionali per il 2015, complessivamente pari a euro 400.000,00, risultano essere così ripartite sulla base dei piani operativi:

- euro 167.520,00 assegnate a ATS Uici;
- euro 232.480,00 assegnate a ATS Ledha;

Richiamato il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Titolo II - e in particolare l'art. 20 «Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali» in particolare il comma 2 - lettera a, dove si prevede che «... le regioni ... accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio, l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente ivi compresa la quota premiale... le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate...»;

Ritenuto pertanto di procedere all'impegno complessivo di euro 400.000,00 sul capitolo 13.01.104.8386 del bilancio 2015 che presenta la necessaria disponibilità di competenza, a favore di:

- ATS Uici per un totale pari a euro 167.520,00;
- ATS Ledha per un totale pari a euro 232.480,00;

Ribadito quanto stabilito nell'art. 4) nello schema di convenzione, all. 4 al d.d.g. n. 7144/2014, che disciplina i rapporti tra le parti ed esplicita le responsabilità rispetto alle attribuzioni di Regione Lombardia ma non impegna in solido i due soggetti che restano ciascuno titolari esclusivamente delle funzioni attribuite dallo schema all. 1) di cui sopra;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro i termini previsti dalla L. 241/90;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Vista la l.r. n. 34/78 e il regolamento di Contabilità della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 1 e loro successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, e sul sito della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità, nonché ai sensi del d.lgs 33/2013, artt. 26 e 27, quale adempimento in tema di trasparenza;

Vista la l.r. n. 20/2008 e successive modifiche e integrazioni nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Richiamata la d.g.r. n. X/3 del 20.03.2013 «Costituzione delle direzioni centrali e generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - I provvedimento organizzativo - X legislatura» con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato al Dr. Giovanni Daverio, ora ridenominata Direzione Generale Fa-

miglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità con d.g.r. 12 dicembre 2014, n. 2872;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare i seguenti allegati parti integranti del presente atto:

- Piano operativo ATS Uici prot. n. G1.2015.0003155 del 20 marzo 2015 - all. 1);
- Piano operativo ATS Ledha prot. n. G1.2015.0003645 del 2 aprile 2015 - all. 2) -2a) - 2b)- 2c);

2. di assegnare le risorse complessivamente pari a euro 400,000,00 per l'anno 2015, a:

- ATS Uici un contributo pari a euro 167.520,00 per la realizzazione delle azioni riportate nel Piano Operativo all. 1);
- ATS Ledha un contributo pari a euro 232.480,00 per la realizzazione delle azioni riportate nel Piano Operativo all. 2);

3. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
LEGA PER I DIRITTI DEGLI HANDICAPPATI - LEDHA	11860	13.01.104.8386	232.480,00	0,00	0,00
UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI - CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDO	311537	13.01.104.8386	167.520,00	0,00	0,00

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità;

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il direttore generale
Giovanni Daverio

— • —

UICI - PIANO OPERATIVO 2015 - SPAZIODISABILITA -INFORMAZIONI ACCESSIBILI

ATS	Attività assegnate	Caratteristiche principali	RIMODULAZIONE senza spese avvio			Rimodulazioni contenute	rimodulazioni accettate	Budget accordato
			Richieste contributo	CO-FINANZIAMENTO	TOTALE PROGETTO			
UICI	costo PERSONALE FRONT e EXPO	<p>FRONT OFFICE : min. 56h apertura sett. al pubblico garantita da 2 operatori sportello + 8h sett. di reperibilità + operatori impegnati in back office (anche disabili) per monitoraggio contenuti BD + esperti consulenti (anche disabili) su appuntamento + tecnici e responsabili servizio. SpazioDisabilità fornisce MATERIALE INFORMATIVO ACCESSIBILE.</p> <p>EXPO: min. 84h apertura sett. al pubblico garantita da 2 operatori sportello .</p>	€ 149.037,43	€ 16.729,01	€ 165.766,44	<p>SpazioDisabilità Front Office è il servizio di Regione Lombardia dedicato alle persone con disabilità e alle loro famiglie, agli operatori, ai volontari e alle organizzazioni pubbliche e private del settore. SpazioDisabilità favorisce e fornisce informazioni e consulenze personalizzate e specialistiche sulle tematiche della disabilità e in particolare a sostegno della maggiore autonomia possibile e per facilitare la costruzione del progetto di vita delle persone con disabilità.</p> <p>SpazioDisabilità è aperto al pubblico dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 17.00 e venerdì dalle 9 alle 13 . Lo Sportello offre risposte con linguaggi e comunicazioni accessibili (mettendo a disposizione un servizio di traduzione LIS, sottotitolature, scritture in braille, ecc.) a ogni richiesta di informazioni sui temi della disabilità, sulle tematiche giuridiche e legali inerenti l'handicap, la disabilità e l'invalidità, e sulle opportunità di tempo libero e turismo senza barriere.</p> <p>Inoltre è attivo, su appuntamento, il servizio di consulenza personalizzata capace di affrontare ogni specifica disabilità e di fornire consulenze/orientamenti specialistici su tematiche importanti per la costruzione del progetto di vita della persona con disabilità: intervento precoce, disabilità complesse associate a malattie rare (riconoscimento, diagnosi e cura), gestione della disabilità sensoriale, ausili e autonomia, educazione, formazione, lavoro, prevenzione, barriere architettoniche ed accessibilità, ecc.</p> <p>SpazioDisabilità EXPO è il servizio informativo di Regione Lombardia dedicato al turista e visitatore con disabilità che da solo o con la loro famiglia o accompagnatore visiteranno l'esposizione universale. SpazioDisabilità EXPO è aperto al pubblico dal lunedì alla domenica alle 10.00 alle 22.00 .</p> <p>SpazioDisabilità è un servizio di Regione Lombardia gestito oggi in convenzione dalle associazioni UICI Lombardia, ANMIC Lombardia, ANMIL Lombardia, ENS Lombardia, FORUM della SOLIDARIETA' Lombardia, UNMS Lombardia.</p>		

ATS	Attività assegnate	Caratteristiche principali	Richieste contributo	CO-FINANZIAMENTO	TOTALE PROGETTO	Rimodulazioni contenute	rimodulazioni accettate	Budget accordato
UICI	costo FORMAZIONE FRONT e EXPO	moduli formativi	€ 6.402,57	€ 5.567,93	€ 11.970,50			
	Coordinamento (non oltre il 20% del contributo assegnato)		€ 12.080,00	€ 11.229,70	€ 23.309,70			
	Fidejussione		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
	Avvio (max 10% del contributo regionale)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
	Totale UICI		€ 167.520,00					
	Cofinanziamento max 20% - esteso + o - 5% (di cui) (*)			€ 33.526,64				
TOTALE UICI				€ 201.046,64				

	costo progetto
PERSONALE SPAZIO DISABILITA' e AZIONE EXPO	€ 165.766,44
FORMAZIONE	€ 11.970,50
COORDINAMENTO	€ 23.309,70
	€ 201.046,64

----- . -----

PIANO OPERATIVO SPAZIO DISABILITA' INFORMAZIONI ACCESSIBILI LEDHA ALL. 2/a

ATS	Attività assegnate	Caratteristiche principali	Richieste contributo	Rimodulazioni contenute	Rimodulazioni accettate	Budget accordato	
Ledha	Back office e banca dati	Banca dati contatti - Banca dati contenuti - spaziodisabilità.it + banca dati risposte personalizzate - Banca Sati accessibilità -expofacile.it - rilevazione accessibilità strutture	€ 115.000,00				
	Rete informativa territoriale e formazione	Mappatura sportelli e risorse, formazione e accesso alla banca dati	25.000				
	Comunicazione	Redazione notizie per siti e newsletter	35.000				
	Coordinamento (non oltre il 20% del contributo assegnato)		25.000				
	Formazione iniziale operatori Front Office	Docenze	€ 3.000,00				
	Back Office Expo	Risposte ai quesiti complessi dei Front Office , 8 ore al giorno	24.000				
	Coordinamento e monitoraggio		1.880				
	Raccordo con iniziative esterne	Partecipazione a riunioni, definizione protocolli	3.600				
	Totale Ledha			€ 232.480,00			
		Cofinanziamento max 20% - esteso + o - 5% (di cui) (*)		53.120	Il cofinanziamento sarà imputato alle voci di spesa relative al personale ed alle collaborazioni esterne necessarie allo sviluppo delle banche dati		
TOTALE Ledha			285.600				

(*) descrivere a margine a quali voci imputo cofinanziamento (personale.....etc)

D.G. Agricoltura

D.d.u.o. 14 aprile 2015 - n. 2888

Approvazione degli esiti dell'attività istruttoria relativa all'avviso pubblico per la selezione di progetti inerenti l'orto didattico negli istituti scolastici pubblici della Lombardia d.d.u.o. n. 10775/2014

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA SVILUPPO DI INNOVAZIONE, COOPERAZIONE E VALORE DELLE PRODUZIONI

Vista la legge la l.r. n. 31 del 5 dicembre 2008 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», ed in particolare l'art. 2 che indica le finalità dell'azione regionale in ambito agricolo che si sostanziano nella promozione del sistema rurale, agroalimentare e silvopastorale lombardo, con l'obiettivo di valorizzare la competitività e l'economia del sistema agricolo;

Richiamati:

- la d.g.r. n. X/1176 del 20 dicembre 2013 Documento tecnico di accompagnamento al «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 a legislazione vigente» Allegato C1, che autorizza un finanziamento di € 120.000 a favore di ERSAF per la realizzazione del Piano Operativo di Educazione Alimentare 2014;
- la d.g.r. n. X/1389 del 18 febbraio 2014 «Programma di iniziative regionali per la promozione dei prodotti agroalimentari e l'educazione alimentare per l'anno 2014» che in particolare approva una spesa complessiva di € 120.000,00 di cui € 84.000,00 sul bilancio 2014 e € 36.000,00 sul bilancio 2015 per la realizzazione del Piano Operativo ERSAF «Programma di iniziative regionali di Educazione Alimentare per l'anno 2014»;
- il d.d.u.o. n. 3416 del 22 aprile 2014, che approva il Piano Operativo - «Programma di iniziative regionali di educazione alimentare per l'anno 2014» e impegno a favore di ERSAF;
- la d.g.r. n. X/2376 del 19 settembre 2014 che integra ed aggiorna il «Programma di iniziative regionali per la Promozione dei prodotti agroalimentari e l'educazione alimentare per l'anno 2014» per una spesa totale aggiuntiva di € 255.000, di cui € 55.000 sul capitolo 16.01.104.5392 «Valorizzazione, promozione e la qualità dei prodotti agroalimentari», € 100.000,00 a valere sul capitolo di spesa 16.01.203.10400 «Opere e interventi allo svolgimento di Expo 2015» bilancio 2014 e € 100.000,00 a valere sul capitolo di spesa 16.01.203.10400 «Opere e interventi allo svolgimento di Expo 2015» bilancio 2015;
- il d.d.u.o. n. 11625 del 3 dicembre 2014, che integra ed aggiorna il Piano Operativo ERSAF «Programma di Educazione Alimentare 2014» e impegna a favore di ERSAF la spesa complessiva di € 255.000 di cui € 55.000 sul capitolo 16.01.104.5392 «Valorizzazione, promozione e la qualità dei prodotti agro-alimentari», € 100.000,00 a valere sul capitolo di spesa 16.01.203.10400 «Opere e interventi allo svolgimento di Expo 2015» bilancio 2014 e € 100.000,00 a valere sul capitolo di spesa 16.01.203.10400 «Opere e interventi allo svolgimento di Expo 2015» bilancio 2015;

Visti:

- la d.g.r. n. X/2514 del 17 ottobre 2014 avente ad oggetto «Approvazione dei criteri per la selezione di progetti di orti didattici permanenti negli Istituti Comprensivi e negli Istituti Secondari di secondo grado pubblici della Lombardia» con cui vengono approvati i criteri per la selezione degli Istituti scolastici e si demandano al Dirigente competente i provvedimenti di attuazione;
- l'Allegato A alla d.g.r. n. X/2376 del 19 settembre 2014 che affida ad ERSAF la realizzazione di orti didattici permanenti negli Istituti Comprensivi e negli Istituti Secondari di secondo grado pubblici della Lombardia da realizzarsi tramite avviso pubblico per una spesa prevista di € 200.000,00;
- il d.d.u.o. n. 10775 del 19 novembre 2015 che approva l'«Avviso pubblico per la selezione di progetti inerenti l'orto didattico negli istituti scolastici pubblici della Lombardia», e che identifica le modalità di presentazione delle domande, i beneficiari, i parametri di valutazione dei progetti e che stabilisce che si proceda all'istruttoria dei progetti presentati attraverso un apposito Nucleo di Valutazione;
- il d.d.g. n. 816 del 5 febbraio 2015 che ha costituito il Nucleo di Valutazione dei progetti inerenti l'orto didattico negli istituti scolastici pubblici della Lombardia;

Compite le necessarie verifiche in ordine alla ricevibilità delle domande rispetto al punto 4 dell'Avviso e, precisamente al rispetto dei termini di presentazione, le firme elettroniche o digitali del modulo e dei relativi allegati e l'invio tramite PEC;

Viste le comunicazioni inviate dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'ex art. 10 bis legge 241/90 ai soggetti le cui domande non sono risultate ricevibili;

Considerato che è stata richiesta tramite PEC ulteriore documentazione integrativa alle domande che sono state ritenute incomplete;

Recepiti e fatti propri gli esiti dei lavori del Nucleo di valutazione di cui al richiamato decreto n. 816 del 05 febbraio 2015 - documentati dai Verbali sottoscritti in data 3, 13, 23 febbraio e 2 e 20 marzo 2015, agli atti dell'Unità Organizzativa competente - in cui, si assumono e validano, tra l'altro, gli esiti delle attività istruttorie, di valutazione e formazione delle graduatorie dei progetti inerenti l'orto didattico secondo i criteri previsti al punto 7 dell'Avviso;

Ritenuto, pertanto, di:

- approvare le risultanze delle attività istruttorie e di valutazione, con la formulazione della graduatoria delle scuole nell'elenco formulato come sopra specificato - parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A);
- trasmettere a ERSAF la graduatoria affinché proceda alla realizzazione di orti partendo dalla scuola con il punteggio più alto e scorrendo la graduatoria fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie;

Visto l'allegato A «Esiti dell'attività istruttoria relativa all'avviso pubblico d.d.u.o. 19 novembre 2014 n. 10775» - parte integrante e sostanziale del presente atto, che si articola nelle seguenti tabelle:

- tabella A1 - graduatoria di merito
- tabella A2 - progetti non ricevibili

Dato atto che l'attuazione degli interventi da parte di ERSAF è condizionata dall'effettiva disponibilità, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 1 comma 463 della l. 23 dicembre 2014 n. 190 «Legge di stabilità 2015», delle somme impegnate con gli atti sopra richiamati secondo le modalità stabilite nel decreto n. 11625 del 3 dicembre 2014;

Dato atto che il presente provvedimento non è stato adottato nel rispetto dei termini previsti dalla L. 241/1990 e ss.mm. a causa di ulteriori accertamenti istruttori;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Unità Organizzativa Sviluppo di Innovazione, Cooperazione e Valore delle Produzioni, individuate dalla d.g.r. n. 3271 del 16 marzo 2015, dal Decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013 e dal decreto del Segretario Generale n. 8764 del 1 ottobre 2013;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

DECRETA

1. di approvare gli esiti dell'attività istruttoria svolta dal Nucleo di valutazione appositamente costituito, così come riportati nell'Allegato A «Esiti dell'attività istruttoria relativa all'avviso pubblico d.d.u.o. 19 novembre 2014 n. 10775» - parte integrante e sostanziale del presente atto, che si articola nelle seguenti tabelle:

- tabella A1 - graduatoria di merito
- tabella A2 - progetti non ricevibili

2. di trasmettere la graduatoria a ERSAF.

3. di disporre che l'attuazione degli interventi da parte di ERSAF è condizionata dall'effettiva disponibilità, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 1 comma 463 della l. 23 dicembre 2014 n. 190 «Legge di stabilità 2015», delle somme impegnate con gli atti sopra richiamati secondo le modalità stabilite nel decreto n. 11625 del 3 dicembre 2014.

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

La dirigente
Lucia Silvestri

Esiti dell'attività istruttoria relativa all'avviso pubblico d.d.u.o. 19 novembre 2014 n. 10775
Tabella A1 - Graduatoria di merito

Somma punteggi	Istituto	ID	Protocollo	Comune	Provincia
87	IC VERDELLINO	80	M1.2015.0008660	VERDELLINO	BG
85	IS L. EINAUDI	115	M1.2015.0008296	CREMONA	CR
82	IC SPADA	71	M1.2015.0008442	SOVERE	BG
80	IIS MANTEGNA	135	M1.2015.0011558	BRESCIA	BS
77	IC CREMA 2	103	M1.2015.0009247	CREMA	CR
75	IC ASOLA	113	M1.2015.0009387	ASOLA	MN
75	IC CAROLI	164	M1.2015.0009124	STEZZANO	BG
75	ISS CREMONA	116	M1.2015.0008298	MILANO	MI
74	IC FUTURA	246	M1.2015.0012512	GARBAGNATE MILANESE	MI
73	IC CAMPO DEI FIORI	182	M1.2015.0009386	COMERIO	VA
73	IC LONGHI	173	M1.2015.0009277	VIGGIU'	VA
72	IC SUZZARA 1	16	M1.2015.0004318	SUZZARA	MN
70	IC MANTOVA 3	222	M1.2015.0012487	MANTOVA	MN
70	IC SILVIO PELLICO	18	M1.2015.0004514	ARLUNO	MI
70	IC BRIVIO	35	M1.2015.0006681	BRIVIO	LC
70	IC FABIO FILZI	206	M1.2015.0012785	MILANO	MI
67	IC GALILEI	121	M1.2015.0011109	BUSTO ARSIZIO	VA
67	IC BREDA	157	M1.2015.0011492	SESTO SAN GIOVANNI	MI
65	IC CREMA 3	48	M1.2015.0006994	CREMA	CR
65	ICS BONFANTI E VALAGUSSA	47	M1.2015.0007000	CERNUSCO LOMBARDONE	LC
65	IC G. MARCONI	119	M1.2015.0009412	MILANO	MI
65	IC PEGOGNAGA	153	M1.2015.0009396	PEGOGNAGA	MN
65	IC SCANZOROSCIATE	42	M1.2015.0006688	SCANZOROSCIATE	BG
65	IC MORZENTI	118	M1.2015.0008301	SANT'ANGELO LODIGIANO	LO
65	IC PAESI RETICI TRIANGIA	201	M1.2015.0012859	SONDRIO	SO
63	IC VIA VALLETTA FOGLIANO	176	M1.2015.0009204	VIGEVANO	PV
63	IC FELLINI	39	M1.2015.0006785	TAVAZZANO CON VILLAVESCO	LO
63	IC DARFO 2	209	M1.2015.0012696	DARFO	BG
63	IC SORELLE AGAZZI	28	M1.2015.0005640	MILANO	MI
62	IC RODARI	34	M1.2015.0005994	BARANZATE	MI
62	IC GORLAGO	49	M1.2015.0006984	GORLAGO	BG
60	IC VALMOREA	197	M1.2015.0012062	VALMOREA	CO
60	IC GORLE	69	M1.2015.0007785	GORLE	BG
60	IIS EINAUDI	148	M1.2015.0011732	CHIARI	BS
60	IC A. MORO	128	M1.2015.0011234	DALMINE	BG
60	IC PIETRO DA CEMMO	163	M1.2015.0009402	CERVENO	BS
60	IC GIOVANNI XXIII	190	M1.2015.0012022	BORGO DI TERZO	BG
57	IC FRANCESCHINI	256	M1.2015.0012592	RHO	MI
57	IC GHEDI	67	M1.2015.0007784	GHEDI	BS
57	IC SAN DONATO MILANESE	84	M1.2015.0008458	SAN DONATO MILANESE	MI
55	IIS GALVANI	156	M1.2015.0011793	MILANO	MI
55	ICS G. CAVALCANTI	211	M1.2015.0012735	SAN GIULIANO MILANESE	MI
55	IC MARMIROLO	170	M1.2015.0009186	MARMIROLO	MN
55	IISS G. TORNIO	87	M1.2015.0009197	CASTANO PRIMO	MI
55	IC SETTIMO MILANESE	99	M1.2015.0009363	SETTIMO MILANESE	MI
55	IC ROVELLASCA	75	M1.2015.0008004	ROVELLASCA	CO
53	IC GOITO	51	M1.2015.0007004	GOITO	MN
53	ITCG MAPELLI	52	M1.2015.0007074	MONZA	MB
53	IPS VERRI	132	M1.2015.0011551	BUSTO ARSIZIO	VA
52	IC FRANCESCHI	123	M1.2015.0011074	TREZZANO S.N.	MI
52	IC MANTOVA 2	53	M1.2015.0007134	MANTOVA	MN
50	IC PALAZZOLO S.O.	143	M1.2015.0009057	PALAZZOLO S.O.	BS
50	IC MONTESSORI	210	M1.2015.0012746	BOLLATE	MB
48	IC VIA LINNEO	267	M1.2015.0011299	MILANO	MI
48	IC CREMONA 2	41	M1.2015.0006692	CREMONA	CR
48	IC EZIO CRESPI	13	M1.2015.0004426	BUSTO ARSIZIO	VA
46	IC BOSISIO PARINI	30	M1.2015.0005755	BOSISIO PARINI	LC

Somma punteggi	Istituto	ID	Protocollo	Comune	Provincia
45	SCUOLA INFANZIA DI VIA BORSA	213	M1.2015.0012754	MILANO	MI
45	SCUOLA INFANZIA DI VIA GALVANI	224	M1.2015.0012747	MILANO	MI
45	IC MARIA SCOGLIO	6	M1.2014.0122263	LIVRAGA	LO
45	SCUOLA INFANZIA DI VIA CIRIE'	216	M1.2015.0012584	MILANO	MI
45	IC CAPIAGO INTIMIANO	129	M1.2015.0011306	CAPIAGO INTIMIANO	CO
45	IC CREMA 1	175	M1.2015.0009193	CREMA	CR
45	IC G. PERLASCA	105	M1.2015.0009158	BAREGGIO	MI
45	IC DUCA DEGLI ABRUZZI	199	M1.2015.0009425	BORGHETTO LODIGIANO	LO
45	IC GORGONZOLA	91	M1.2015.0009058	GORGONZOLA	MI
45	SCUOLA INFANZIA DI VIA BARABINO	198	M1.2015.0009414	MILANO	MI
42	IC ALDO MORO	24	M1.2015.0005481	SERiate	BG
42	ISS MAIRONI DA PONTE	195	M1.2015.0009406	PRESEZZO	BG
42	IC PONTE LAMBRO	217	M1.2015.0012575	PONTE LAMBRO	CO
42	IC RIVANAZZANO TERME	2	M1.2014.0112550	RIVANAZZANO TERME	PV
40	IC MUSICALE LODI 3	22	M1.2015.0005449	LODI	LO
40	IC SAVOIA-NULLO	193	M1.2015.0009399	BERGAMO	BG
40	IC BAGNOLO MELLA	145	M1.2015.0011496	BAGNOLO MELLA	BS
40	ITS L. CASALE	144	M1.2015.0009073	VIGEVANO	PV
40	IC ACERBI PAVIA	117	M1.2015.0009410	PAVIA	PV
40	IC PONTI	55	M1.2015.0007119	GALLARATE	VA
40	IC VIGEVANO	60	M1.2015.0007798	VIGEVANO	PV
40	IC VIALE LIGURIA	188	M1.2015.0012040	ROZZANO	MI
40	IC EUROPA UNITA	202	M1.2015.0012821	ARESE	MI
40	IC CANTONI	122	M1.2015.0011089	TREVIGLIO	BG
37	IS PIERO SRAFFA	110	M1.2015.0008273	BRESCIA	BS
37	IIS MARCONI	179	M1.2015.0009367	DALMINE	BG
35	IC NAVE	86	M1.2015.0009206	NAVE	BS
35	IC MANZONI	159	M1.2015.0009119	RESCALDINA	MI
35	IC CLERICI	23	M1.2015.0005453	GERENZANO	VA
35	IC MORO	77	M1.2015.0007949	CORBETTA	MI
35	IC PRIMO LEVI	37	M1.2015.0006619	BOLLATE	MI
35	IC LANDRIANO	94	M1.2015.0009023	LANDRIANO	PV
35	IC SANT'AMBROGIO	96	M1.2015.0009368	MILANO	MI
30	IC GIOVANNI XXIII	17	M1.2015.0004349	MARCHIROLO	VA
27	IC MANZONI	126	M1.2015.0011251	BOVISIO MASCIAGO	MB
25	IC TONOLINI	44	M1.2015.0006976	BRENO	BS
25	ICS MARISA BELLISARIO	192	M1.2015.0009395	INZAGO	MI
15	IC PAESI RETICI TORELLI	150	M1.2015.0009084	SONDRIO	SO
15	IIS LEONARDO DA VINCI	214	M1.2015.0012704	CARATE BRIANZA	MB
15	I.I.S.S. M.K.GANDHI	4	M1.2014.0120668	BESANA IN BRIANZA	MB

Tabella A2 - Elenco progetti non ricevibili

Comune	Protocollo	Istituto	Provincia
Abbiategrosso	M1.2015.0009427	IC di Via Palestro	MI
Albavilla	M1.2015.0007940	ICS Albavilla	CO
Albino	M1.2015.0011154	IC Solari	BG
Almenno San Bartolomeo	M1.2015.0012811	ICLA Angelini	BG
Angera	M1.2015.0004643	IC Alighieri	VA
Arconate	M1.2015.0012507	Ist. Omnicomprensivo Europeo di Arconate e Buscate	MI
Artogne	M1.2015.0011750	IC Rosselli	BS
Barlassina	M1.2015.0012797	IC Barlassina	MB
Bergamo	M1.2015.0009098	IC Donadoni	BG
Bergamo	M1.2015.0011023	IC Santa Lucia	BG
Bergamo	M1.2015.0011813	ICS Gabriele Camozzi	BG
Bernareggio	M1.2015.0012880	ICS Via Europa	MB
Besana in Brianza	M1.2015.0007128	IC "Giovanni XXIII"	MB
Biassono	M1.2015.0011777	IC Sant'Andrea	MB
Bienno	M1.2015.0011803	IC Romanino	BS
Binasco	M1.2015.0008645	IC di via Virgilio	MI
Borgosatollo	M1.2015.0009230	IC di Borgosatollo	BS

Serie Ordinaria n. 17 - Lunedì 20 aprile 2015

Comune	Protocollo	Istituto	Provincia
Bozzolo	M1.2015.0005750	IC Bozzolo	MN
Brembate di Sopra	M1.2015.0004637	IC Brembate di Sopra	BG
Brescia	M1.2015.0012500	IC Centro 3	BS
Broni	M1.2015.0009383	IC Broni	PV
Calcinate	M1.2015.0011500	IC Calcinate	BG
Calcinato	M1.2015.0009384	IC Calcinato	BS
Carpenedolo	M1.2015.0008226	IC di Carpenedolo	BS
Casazza	M1.2015.0014078	IC E. Fermi	BG
Cava Manara	M1.2015.0009306	IC A. Manzoni	PV
Ceresara	M1.2015.0012765	IC Ceresara	MN
Ceremate	M1.2015.0008237	IC Ceremate	CO
Cernusco Lombardone	M1.2015.0007003	ICS Bonfanti e Valagussa	LC
Cernusco Sul Naviglio	M1.2015.0009040	IC Piazza Unita' D'Italia	MI
Cernusco sul Naviglio	M1.2015.0011241	IC via Don Milani	MI
Cerro Maggiore	M1.2015.0009128	ICS Strobino	MI
Cerro Maggiore	M1.2015.0011442	Scuola dell'infanzia paritaria Don Angelo Luzzini	MI
Chiari	M1.2015.0009037	IC Chiari 2 "Toscanini"	BS
Cinisello Balsamo	M1.2015.0011132	IC Garibaldi	MI
Cisano Bergamasco	M1.2015.0012537	ICS Cisano	BG
Cislago	M1.2015.0004399	Scuola paritaria Le Carbonelle	VA
Clusone	M1.2015.0000160	IC Clusone	BG
Codogno	M1.2015.0011695	IIS Ambrosoli	LO
Cogliate	M1.2015.0012517	IC Cesare Battisti	MB
Cornaredo	M1.2015.0009376	IC IV Novembre	MI
Cornaredo	M1.2015.0012728	IC Via Leonardo da Vinci	MI
Corsico	M1.2015.0007796	IC Copernico	MI
Corsico	M1.2015.0009337	IC Galilei	MI
Cremona	M1.2015.0011281	IC Cremona 4	CR
Darfo	M1.2015.0007791	IIS "Olivelli Putelli"	BS
Desenzano del Garda	M1.2015.0012475	IC Il Trebeschi	BS
Desio	M1.2015.0009392	IC Via Prati	MB
Desio	M1.2015.0011473	IC Via Tolstoj	MB
Ferno	M1.2015.0009390	IC Croce	VA
Gallarate	M1.2015.0009064	IC "Cardano"	VA
Gallarate	M1.2015.0011121	IC di Via Pareto	VA
Garbagnate Milanese	M1.2015.0012855	IC Futura	MI
Garbagnate Milanese	M1.2015.0012567	IC C. Wojtyla	MI
Gardone Val Trompia	M1.2015.0012467	IC Gardone Val Trompia	BS
Garlasco	M1.2015.0006971	IC L.G. Poma	PV
Gazzaniga	M1.2015.0012047	IC Gazzaniga	BG
Gorgonzola	M1.2015.0011274	IC Molino Vecchio	MI
Gromo	M1.2015.0011335	IC di Gromo	BG
Guidizzolo	M1.2015.0012841	IC Guidizzolo	MN
Lainate	M1.2015.0011355	ICS Via Cairoli	MI
Lazzone	M1.2015.0005598	IC Volta	MB
Legnano	M1.2015.0007955	IC Via dei Salici	MI
Limbate	M1.2015.0009104	IC L. da Vinci	MB
Limbate	M1.2015.0012729	IC F.lli Cervi	MI
Lissone	M1.2015.0009094	Istituto Comprensivo I "Via Mariani"	MB
Lurago d'Erba	M1.2015.0011332	IC Carlo Porta	CO
Magenta	M1.2015.0011781	ICS Via Santa Caterina	MI
Mantova	M1.2015.0012496	Liceo Artistico G. Romano	MN
Mantova	M1.2015.0012524	IC Mantova 3	MN
Mantova	M1.2014.0125795	IC Mantova 1	MN
Mede	M1.2015.0008691	IC Massazza	PV
Milano	M1.2015.0007757	IC Vittorio Locchi	MI
Milano	M1.2015.0007782	IC Via Pace	MI
Milano	M1.2015.0007064	IC "Casa del Sole"	MI
Milano	M1.2015.0012625	Scuola dell'Infanzia Narcisi (Comune di Milano)	MI
Milano	M1.2015.0012509	IC Palmieri	MI
Milano	M1.2015.0011444	IC Marcello Candia	MI

Comune	Protocollo	Istituto	Provincia
Milano	M1.2015.0011441	Scuola dell'infanzia di Via Pini [Comune di Milano]	MI
Milano	M1.2015.0011094	Scuola dell'Infanzia Parenzo [Comune di Milano]	MI
Milano	M1.2015.0012578	Scuola dell'Infanzia Comunale di Via Valdagno [Comune di Milano]	MI
Milano	M1.2015.0012555	Scuola dell'Infanzia di Via Pezzi [Comune di Milano]	MI
Milano	M1.2015.0012830	Scuola dell'Infanzia Bastioni di Porta Venezia (Comune di Milano)	MI
Milano	M1.2015.0012611	IC Ilaria Alpi	MI
Milano	M1.2015.0012881	Scuola dell'Infanzia di Via Grimm (Comune di Milano)	MI
Milano	M1.2015.0012843	IC Rinnovata Pizzigoni	MI
Milano	M1.2015.0012852	IC "Ilaria Alpi"	MI
Milano	M1.2015.0011906	IC T.Ciresola	MI
Milano	M1.2015.0012033	IC "De Andreis"	MI
Milano	M1.2015.0011936	IC Sandro Pertini	MI
Milano	M1.2015.0011916	ICS Cabrini	MI
Milano	M1.2015.0011876	ICS Riccardo Massa	MI
Monza	M1.2014.0125687	IPSSECA Olivetti	MB
Monza	M1.2015.0011210	IC Salvo d'Acquisto	MB
Monza	M1.2015.0009409	IC di Via Coreggio	MB
Muggiò	M1.2015.0007871	IC Salvo D'Acquisto	MB
Nuvolento	M1.2015.0006662	IC Nuvolento	BS
Orzinuovi	M1.2015.0012766	IC Orzinuovi	BS
Paina di Giussano	M1.2015.0005594	IC "Don Rinaldo Beretta"	MB
Paladina	M1.2015.0005923	IC Paladina	BG
Palidano	M1.2015.0012848	IIS Strozzi	MN
Parabiago	M1.2015.0011131	IC Manzoni	MI
Pavia	M1.2015.0011460	IC Cavour	PV
Pieve Emanuele	M1.2015.0011942	IC Via Quarterio	MI
Pogliano Vanzago	M1.2015.0009107	IC "Neglia"	MI
Rho	M1.2015.0012826	IC E. Franceschini	MI
Ronco Briantino	M1.2015.0007787	IC Montessori	MB
Rovato	M1.2015.0006974	IC Don Milani	BS
Rozzano	M1.2015.0011772	IC Terzo Circolo di Rozzano	MI
S. Colombano A.L.	M1.2015.0009219	IC D.Gnocchi	MI
San Benedetto Po	M1.2015.0009266	IC di San Benedetto Po	MN
San Donato Milanese	M1.2015.0008490	IC A. De Gasperi	MI
San Giovanni Bianco	M1.2015.0012058	CFP San Giovanni Bianco	BG
San Vittore Olona	M1.2015.0012871	ICS Carducci	MI
Sant'Angelo Lodigiano	M1.2015.0005515	IC Collodi	LO
Sarezzo	M1.2015.0008478	IC "Giorgio La Pira"	BS
Saronno	M1.2015.0012045	IC Leonardo da Vinci	VA
Segrate	M1.2015.0009343	IC Rosanna Galbusera	MI
Segrate	M1.2014.0126642	IC Schweitzer	MI
Serina	M1.2015.0009225	IC della Valle Serina	BG
Sesto San Giovanni	M1.2015.0009356	IC Martiri della Libertà	MI
Solaro	M1.2015.0012772	IC Regina Elena	MI
Sondrio	M1.2015.0012547	IC Sondrio Centro	SO
Spino d'Adda	M1.2015.0012505	IC L. Chiesa	CR
Traona	M1.2015.0009428	IC di Traona	SO
Uboldo	M1.2015.0006686	I.C.S. Manzoni	VA
Vedano Olona	M1.2015.0011927	IC Sivio Pellico	VA
Vertova	M1.2015.0007925	IC Vertova	BG
Vestone	M1.2015.0005883	IC Vestone	BS
Viadana	M1.2015.0011567	ICS di Viadana	MN
Vimercate	M1.2015.0009418	IC Manzoni	MB
Volta Mantovana	M1.2015.0009298	IC Volta Mantovana	MN

Serie Ordinaria n. 17 - Lunedì 20 aprile 2015

D.G. Attività produttive, ricerca e innovazione

D.d.s. 10 aprile 2015 - n. 2813**Determinazioni in merito al bando Start Up - Restart (d.d. 9441/13 e s.m.i. - allegato 1) - Decadenza della candidatura e conseguente esclusione dall'elenco dei soggetti fornitori di servizi di affiancamento della società 99 Fahrenheit s.r.l. - ID 45265777**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE

Richiamati:

- la legge regionale 2 febbraio 2007 n. 1 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio in Lombardia» che, ai sensi dell'art. 1, per il perseguimento dell'obiettivo «Imprenditorialità», prevede, fra l'altro, la promozione ed il sostegno alla creazione di nuove imprese;
- il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale il 9 luglio 2013 (con la d.c.r. n. X/78), pubblicato sul BURL n. 30 del 23 luglio 2013, nel quale si ribadisce l'impegno di Regione Lombardia verso lo «...start up di impresa innovative di tutti i settori [...] al fine di sostenere la nascita di nuove attività economiche capaci di competere su nuovi mercati e generare occupazione»;
- la d.g.r. n. 648 del 6 settembre 2013 «Preso d'atto della comunicazione del Presidente Maroni, di concerto con gli Assessori Melazzini, Aprea, Cappellini, Cavalli e Rossi avente ad oggetto: Programma integrato di interventi a favore della creazione d'impresa»;
- il d.d. n. 8618 del 26 settembre 2013 «Costituzione del Comitato di Pilotaggio Interdirezionale «Programma Start up e Re-start» in attuazione della d.g.r. n. 648/2013»;
- la d.g.r. n. 803 del 11 ottobre 2013 «Determinazioni in ordine al programma integrato di interventi a favore della creazione d'impresa (d.g.r. n. X/648): linea 8 fondo di rotazione imprenditorialità «Start up e Re Start» - (di concerto con gli assessori Aprea, Cappellini, Cavalli e Rossi), con la quale Regione Lombardia ha approvato i criteri delle misure d'intervento a favore della creazione e rilancio d'impresa»;
- il d.d. n. 9441 del 18 ottobre 2013 «Determinazioni in merito alla d.g.r. n. x/803 del 11 ottobre 2013 programma integrato di interventi a sostegno della creazione d'impresa - linea 8 Frim «Start up e Re-start»: approvazione del bando per la selezione della rete di soggetti fornitori di servizi di affiancamento (all. 1) e del bando (all. 2) per la selezione delle imprese e successive modificazioni ed integrazioni di cui al d.d. 6009 del 30 giugno 2014;

Dato atto che con decreto n. 12569 del 20 dicembre 2013 è stata approvata la candidatura come soggetto fornitore di servizi di affiancamento della società 99 Fahrenheit s.r.l. di Milano - id 45265777;

Preso atto che con nota del 27 febbraio 2015, pervenuta il 27 febbraio 2015 prot. n. R1.2015.0008023, la società sopra citata ha dichiarato di non disporre attualmente di una sede operativa nel territorio della Regione Lombardia;

Richiamato l'art. 2 «Requisiti di partecipazione dei soggetti fornitori di servizi» comma 3 del d.d. 9441/2013 e s.m.i. nel quale si evince che la sede operativa dei candidati deve essere sul territorio lombardo;

Richiamato l'art. 8 «Decadenze, revoche, rinunce e sanzioni», comma 1, lettera c) del d.d. 9441/13 e s.m.i. nel quale si indica che viene dichiarato decaduto il soggetto fornitore di servizi per la perdita dei requisiti di cui all'art. 2 nel corso della realizzazione del servizio;

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra espresse, di dichiarare ai sensi dell'art. 8 lettera c) del bando d.d. 9441/2013 e s.m.i. la decadenza della candidatura e la conseguente esclusione dall'elenco dei soggetti fornitori di servizi di affiancamento;

Vista la l.r. 20/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra fra le competenze della Struttura Agevolazioni per le Imprese, di cui alla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 e di cui al decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

Per le motivazioni sopra esposte, che s'intendono qui integralmente riportate

DECRETA

1. di dichiarare ai sensi dell'art. 8 lettera c) del bando dd 9441/2013 e s.m.i. la decadenza della candidatura e la conseguente esclusione dall'elenco dei soggetti fornitori di servizi di affiancamento della Società 99 Fahrenheit s.r.l. - ID 45265777;

2. di trasmettere copia del presente provvedimento all'impresa interessata;

3) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito www.attivitaproduttive.regione.lombardia.it;

4) di dare atto che il dirigente competente assolverà gli obblighi e gli adempimenti afferenti al d.lgs. n. 33/2013, ove applicabili.

Il dirigente della struttura
Marina Gori

Serie Ordinaria n. 17 - Lunedì 20 aprile 2015

D.d.s. 14 aprile 2015 - n. 2899
Determinazioni in ordine al programma Start Up e Re Start (all. 2 d.d. 9441 del 18 ottobre 2013 e 6009 del 30 giugno 2014): conferma del finanziamento e del contributo concesso con d.d. n. 10577 del 13 novembre 2014 ad Stefano Oliveri (ex aspirante imprenditore) ora impresa Librarisk s.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE

Richiamati

- la l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»;
- il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato dal Consiglio regionale il 9 luglio 2013 (con la d.c.r. n. X/78), pubblicato sul BURL n. 30 del 23 luglio 2013, nel quale si ribadisce l'impegno di Regione Lombardia verso lo «...start up di impresa innovative di tutti i settori [...] al fine di sostenere la nascita di nuove attività economiche capaci di competere su nuovi mercati e generare occupazione»;
- la d.g.r. n. 803 dell'11 ottobre 2013 «Determinazioni in ordine al programma integrato di interventi a favore della creazione d'impresa (d.g.r. n. X/648); linea 8 fondo di rotazione imprenditorialità «Start up e Re Start» - (di concerto con gli assessori Aprea, Cappellini, Cavalli e Rossi), con la quale Regione Lombardia ha approvato i criteri delle misure d'intervento a favore della creazione e rilancio d'impresa;
- il d.d. n. 9441 del 18 ottobre 2013 «Determinazioni in merito alla d.g.r. n. x/803 dell'11 ottobre 2013 programma integrato di interventi a sostegno della creazione d'impresa - Linea 8 Frim «Start up e Re-start» col quale è stato approvato il bando (all. 2) per la selezione delle imprese e i successivi decreti n. 881 e n. 946 del 10 febbraio 2014 di integrazione dello stesso;
- il d.d. n. 6009 del 30 giugno 2014 «Determinazioni in ordine al programma Start up e Re Start. Integrazioni e modifiche ai bandi allegato 1) e 2) d.d. n. 9441/2014 «Linea 8 Frim Start Up e Re Start» e chiusura dello sportello»;
- la lettera d'incarico a Finlombarda s.p.a., Soggetto Gestore della linea 8 del FRIM, inserita nella Raccolta Contratti e Convenzioni della Regione Lombardia in data 5 dicembre 2007 al n. 10602, così come modificata e inserita in Raccolta Contratti e Convenzioni al n. 18333 in data 29 novembre 2013;

Richiamato, altresì, il decreto n. 10577 del 13 novembre 2014, con il quale è stato ammesso all'agevolazione di cui al Programma Start Up e Re Start il progetto denominato «LIBRARISK», proposto dall'aspirante imprenditore Stefano Oliveri (ID 48700195), con obbligo di iscrizione al registro delle imprese entro i termini previsti dall'art. 6.2 - Start up comma 1, Allegato 2 al d.d. 9441/2013 e s.m.i.;

Dato atto che, a seguito di verifica istruttoria, risulta che il beneficiario Stefano Oliveri, ha proceduto entro i termini previsti all'adempimento sopracitato, ai sensi dell'art. 6.2 - Start up comma 1, Allegato 2 al d.d. 9441/2013 e s.m.i., alla costituzione e all'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Brescia con numero REA 555298, di una Società denominata Librarisk s.r.l. con sede legale a Brescia Via Enrico Stassano 29, e sede operativa nella medesima sede legale, così come meglio esplicitato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di confermare l'ammissione all'agevolazione del progetto, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di approvarne l'agevolazione complessiva per euro 53.100,00 di cui Euro 24.100,00 di finanziamento a rimborso ed euro 29.000,00 di contributo a fondo perduto;

Dato atto che il presente provvedimento rientra fra le competenze della Struttura Agevolazioni per le Imprese, di cui alla dgr n. 87 del 29 aprile 2013 e di cui al decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

Per le motivazioni sopra esposte, che s'intendono qui integralmente riportate,

DECRETA

1. di attestare che Il beneficiario Stefano Oliveri di cui al decreto n. 10577/2014, ha proceduto, ai sensi dell'art. 6 del bando allegato 2 del d.d. n. 9441/2013, a completare l'iscrizione al registro delle imprese entro i termini prescritti, costituendo presso il Registro delle Imprese di Brescia con numero REA 555298, la Società denominata Librarisk s.r.l. con sede legale a Brescia Via Enrico Stassano 29, e sede operativa nella medesima sede legale, così come meglio esplicitato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di confermare, quindi, l'ammissione all'agevolazione per complessivi euro 53.100,00 di cui Euro 24.100,00 di finanziamento a rimborso ed euro 29.000,00 di contributo a fondo perduto, come meglio esplicitato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare mandato a Finlombarda s.p.a. di provvedere, a favore del beneficiario di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, all'erogazione del contributo a fondo perduto pari a 5.000,00 euro, (ai sensi dell'art. 8.1. comma 3 del Bando d.d. 9441/2013) relativo alla fase A per spese forfetarie generali sostenute per l'avvio/rilancio d'impresa, entro 30 giorni a seguito dell'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;

4. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di dare atto che il dirigente competente assolverà gli obblighi e gli adempimenti afferenti al d.lgs. n. 33/2013, ove applicabili.

La dirigente
Marina Gori

_____ • _____

CONFERMA AGEVOLAZIONE ASPIRANTE IMPRENDITORE ORA IMPRESA - BANDO START UP E RE START (DD. 9441/2013 E S.M.I.)

NR.	ID DOMANDA	NOME PROGETTO	ASPIRANTE IMPRENDITORE	ID UTENTE	DECRETO AMMISSIONE	ISCRIZIONE REA	RAGIONE SOCIALE	NUOVO ID UTENTE	SEDE LEGALE	SEDE OPERATIVA	P.IVA	COSTO PROGETTO AMMISSIBILE	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (FASE A)	FINANZIAMENTO CONCESSO (FASE B)	SERVIZI AFFIANCAMENTO FONDO PERDUTO (FASE C)	TOTALE AGEVOLAZIONE CONCESSA
1	48700195	LIBRARISK	STEFANO OLIVERI	1538127	D.D. 10577 del 13/11/2014	CCIAA di Brescia n. 555298 del 6/2/2015	LIBRARISK SRL	1664578	Via E. Stassano 29 - 25125 Brescia	Via E. Stassano 29 - 25125 Brescia	03697530982	€ 24.100,00	€ 5.000,00	€ 24.100,00	€ 24.000,00	€ 53.100,00

D.G. Infrastrutture e mobilità

D.d.u.o. 14 aprile 2015 - n. 2911

Sistema di monitoraggio «Muoversi» – Modifiche in attuazione alle determinazioni dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SERVIZI PER LA MOBILITÀ

Visto il d.lgs. n. 422 del 19 novembre 1997 «Conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la l.r. n. 6 del 4 aprile 2012 «Disciplina del settore dei trasporti», ed in particolare l'art. 15, che prevede che la Regione, d'intesa con le agenzie per il trasporto pubblico locale, i comuni non capoluogo di provincia nei casi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera f), e l'ente di cui all'articolo 40, e sentita la Conferenza regionale del trasporto pubblico locale, anche al fine di costituire la base dati utile per l'elaborazione degli strumenti di programmazione, curi la realizzazione di un sistema informativo di monitoraggio per la raccolta, l'elaborazione e l'archiviazione dei dati relativi ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale, omogeneo sul territorio regionale, finalizzato alla verifica del livello di soddisfazione dell'utenza, di efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati dai soggetti gestori, nonché alla acquisizione degli elementi conoscitivi necessari per supportare le scelte regionali in merito al riparto delle risorse destinate al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale;

Considerato che Regione Lombardia si è dotata del sistema informativo di monitoraggio online «Muoversi», avviato in via sperimentale dal 2010 (annualità 2009) e messo a regime dal 2011 (annualità di riferimento 2010), per la raccolta sistematica dei dati relativi ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale da parte dei Comuni capoluogo e delle Province, queste ultime anche per i comuni regolatori non capoluogo;

Richiamate le d.g.r. n. VIII/10958 del 30 dicembre 2009, n. IX/3505 del 23 maggio 2012, nonché la d.g.r. n. X/1870 del 23 maggio 2014 con cui sono stati definiti i dati di monitoraggio che gli Enti affidanti i servizi di trasporto pubblico locale in Lombardia sono tenuti a implementare annualmente con l'utilizzo del sistema informativo di monitoraggio on-line «Muoversi»;

Richiamato, in particolare, il punto 5 del dispositivo della d.g.r. n. X/1870 del 23 maggio 2014 che demanda al Dirigente competente della U.O. Infrastrutture e Mobilità l'approvazione delle modifiche non sostanziali al complesso dei dati di cui alle tabelle allegate alla delibera medesima, in attuazione delle determinazioni che saranno assunte dall'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale;

Richiamata altresì il punto 5 del dispositivo della d.g.r. n. X/2274 del 1° agosto 2014 che ha stabilito che entro il 30 aprile 2015 siano forniti alla Regione da parte degli Enti locali titolari delle funzioni di programmazione dei servizi di trasporto automotrofilo/ranvieri o delle Agenzie per il TPL, laddove costituite, e delle aziende di trasporto ferroviario, i dati di monitoraggio riferiti all'anno 2014 rispetto ai quali verificare il conseguimento degli obiettivi per quanto riguarda l'adeguamento ordinario annuale per l'anno 2015;

Vista la l. n. 244 del 24 dicembre 2007, art. 1, comma 300, che istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale con l'obiettivo di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali e di assicurare la verifica dell'andamento del settore e del completamento del processo di riforma;

Visto il decreto Interministeriale n. 325 del 25 novembre 2011 con il quale sono stati definiti la composizione, le modalità di funzionamento e i compiti dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale;

Vista la l. n. 228 del 24 dicembre 2012 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», in particolare l'art. 1, comma 301, che apporta modifiche all'art. 16 bis del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 e con cui è stato istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario;

Considerato che la sopra citata l. 228/2012 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende di trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale trasmettano, per via telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio, i dati economici e trasportistici che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere, utili a creare una

banca dati e un sistema informativo per la verifica dell'andamento del settore; i contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non trasmettono tali dati secondo le modalità indicate;

Considerato altresì che il d.p.c.m. 11 marzo 2013 «Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario», all'art. 5, stabilisce che le Regioni, entro il 15 giugno di ciascun anno, trasmettano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed all'Osservatorio i risultati della attività di riprogrammazione dei servizi effettuata nell'anno precedente sull'intero comparto del TPL e del servizio ferroviario regionale ai fini del raggiungimento degli obiettivi occupazionali, di efficacia ed efficienza stabiliti dal medesimo d.p.c.m.;

Viste la nota protocollo R.U. 1263 del 3 marzo 2014 con la quale l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale ha inviato alle imprese di TPL i prospetti dei dati economici e trasportistici da compilare relativi ai servizi erogati nell'anno 2012 e la nota protocollo R.U. 6689 del 12 dicembre 2014 con la quale sono stati richiesti altresì i dati relativi al 2013, specificando i termini e le modalità di trasmissione dei dati;

Ritenuto di aggiornare alcuni dati del sistema informativo «Muoversi» sulla base dei prospetti e dei dati richiesti dall'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, in modo tale da definire così il complesso dei dati del sistema di monitoraggio regionale da acquisire tramite trasmissione on-line dagli Enti e dalle aziende, ai fini di un'adeguata ed esaustiva informazione sui servizi di trasporto pubblico locale anche ferroviario offerti, creando una banca dati unica a livello regionale, e in attuazione delle determinazioni assunte a livello nazionale dall'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale;

Ritenuto conseguentemente opportuno modificare, in attuazione di quanto disposto dal punto 5 del dispositivo della d.g.r. n. X/1870 del 23 maggio 2014, alcuni dati contenuti nelle tabelle di cui all'Allegato A alla d.g.r. n. X/1870 del 23 maggio 2014, con particolare riferimento alla tabella 5 «Consistenza e costo del personale per modalità di trasporto ed ambito» e alla tabella 10 «Parco mezzi per modalità di trasporto e ambito», quale Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Vista la l.r. 20/2008 in materia di organizzazione e personale nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura con particolare riferimento alla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 e al decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013 in merito alle competenze della U.O.;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le modifiche alle tabelle di cui all'Allegato A alla d.g.r. n. X/1870 del 23 maggio 2014, con particolare riferimento alla tabella 5 «Consistenza e costo del personale per modalità di trasporto ed ambito» e alla tabella 10 «Parco mezzi per modalità di trasporto e ambito», quale Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di far salve le altre tabelle di cui agli Allegati A e B alla d.g.r. n. X/1870 del 23 maggio 2014, che, per ragioni di semplificazione di consultazione, vengono riportate integralmente, come integrate con le modificazioni di cui al punto 1, in allegato al presente atto;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito internet www.trasporti.regione.lombardia.it, e ai sensi del d.lgs. 33/13, sul sito di Regione Lombardia nella sezione «Amministrazione trasparente».

Il dirigente dell'u.o. servizi per la mobilità
Roberto Laffi

_____ • _____

TABELLA 10 - Parco mezzi per modalità di trasporto ed ambito

Parco mezzi	autolinee e filovia				tramvia				funicolare			
	Urbano e area urbana		Interurbano		Urbano e area urbana		Interurbano		Urbano e area urbana		Interurbano	
	aziende	subaffidatarie	aziende	subaffidatarie	aziende	subaffidatarie	aziende	subaffidatarie	aziende	subaffidatarie	aziende	subaffidatarie
Età media parco mezzi												
% veicoli con aria condizionata												
% veicoli con pianale ribassato												
% veicoli con informazioni a bordo attive												
quantità di veicoli utilizzati con riserva tecnica												

Parco mezzi	metropolitana				metropolitana automatica				altro			
	Urbano e area urbana		Interurbano		Urbano e area urbana		Interurbano		Urbano e area urbana		Interurbano	
	aziende	subaffidatarie	aziende	subaffidatarie	aziende	subaffidatarie	aziende	subaffidatarie	aziende	subaffidatarie	aziende	subaffidatarie
Età media parco mezzi												
% veicoli con aria condizionata												
% veicoli con pianale ribassato												
% veicoli con informazioni a bordo attive												
quantità di veicoli utilizzati con riserva tecnica												

numero di vetture in dotazione	autolinee e filovia			
	Urbano e area urbana		Interurbano	
	aziende	subaffidatarie	aziende	subaffidatarie
anno di immatricolazione				
omologazione				
alimentazione				
classe 13-18 m				
classe 12-13 m				
classe < 12 m				
numero vetture in dotazione per categorie				
totale vetture				

numero di vetture in dotazione	tramvia				funicolare				metropolitana			
	Urbano e area urbana		Interurbano		Urbano e area urbana		Interurbano		Urbano e area urbana		Interurbano	
	aziende	subaffidatarie	aziende	subaffidatarie	aziende	subaffidatarie	aziende	subaffidatarie	aziende	subaffidatarie	aziende	subaffidatarie
anno di immatricolazione												
numero vetture in dotazione per anno												
N. treni												

numero di vetture in dotazione	metropolitana automatica				altro			
	Urbano e area urbana		Interurbano		Urbano e area urbana		Interurbano	
	aziende	subaffidatarie	aziende	subaffidatarie	aziende	subaffidatarie	aziende	subaffidatarie
anno di immatricolazione								
numero vetture in dotazione per anno								
N. treni								

TABELLE AZIENDE

TABELLA 1 - ANAGRAFICA AZIENDA

Anagrafica
ragione sociale
partita iva
codice fiscale
sito web
tipo uso
indirizzo
telefono
fax
e-mail
pec
Referente gestore tpl
cognome nome
telefono
e-mail
aziende associate:
denominazione singole aziende e relative quote di partecipazione

TABELLA 2 - INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO DI SERVIZIO / AFFIDAMENTO

dati generali
tipo affidamento servizio
tipologia ente
ente contraente
bacino
controparte aziendale
denominazione controparte aziendale
descrizione rete/lotto/bacino
ambito
data inizio
data fine
proroga contratto
modalità trasporto
sistema tariffario

produzione annua
anno
percorrenza annuale programmata a contratto
corrispettivo annuale programmato con IVA
percentuale di variabilità del corrispettivo
veiture km annuali programmate
percentuale di variabilità dei km a contratto

definizione indici di puntualità
modalità di trasporto
descrizione
codice
ritardo

polimetriche*
sistema tariffario di riferimento
descrizione del file allegato
data inserimento / validità polimetrica

* da allegare: documento con specifica polimetriche

TABELLA 3 - DESCRIZIONE SISTEMA TARIFFARIO

Sistema tariffario
descrizione
tipo di tariffazione: a fasce Km / a zone / a tempo
per sistema a zone: descrizione
per sistema a fascia km: km di inizio e km di fine
per sistema a tempo: percorrenza media
titoli di viaggio
famiglia titolo
tipologia titolo
nome titolo di viaggio
categoria utenti
N. viaggi convenzionali
N. giorni di validità
N. zone di validità

TABELLA 4 - Dati di monitoraggio - dati generali

dati generali
contratto di servizio / affidamento ente contraente controparte aziendale bacino ambito periodo di riferimento del monitoraggio data sottoscrizione data inizio contratto data fine servizi a contratto
percorrenza annuale programmata a contratto (km) percorrenza annuale consolidata (km)
percorrenza annuale programmata a contratto (veicoli km) % di variabilità dei km programmati a contratto percorrenza annuale consolidata (veicoli km) % di variabilità della percorrenza consolidata
corrispettivo annuale programmato a contratto % variabilità corrispettivo a contratto corrispettivo annuale consolidato % di variabilità corrispettivo consolidato
Parametro retributivo medio addetto Totale addetti Addetti imprese subaffidatarie

Serie Ordinaria n. 17 - Lunedì 20 aprile 2015

TABELLA 6 - SERVIZIO OFFERTO PER MODALITÀ DI TRASPORTO

Informazioni generali	autolinee e filovia	tramvia	funicolare	metropolitana	metropolitana automatica	altro
numero linee						
lunghezza totale linee esercitate (km)						
<i>di cui fuori regione dall'ultima fermata</i>						
posti-km offerti						
<i>di cui posti-km offerti a sedere</i>						
<i>di cui postazioni-km per carrozzina per invalidi</i>						
produzione effettiva (km)						
vetture-km effettivamente svolte						
numero di giorni di effettuazione del servizio						
vetture-km effettivamente svolte (compresi tecnici e vuoto)						
corse effettuate						
quantità massima di corse effettuate contemporaneamente						
ore e minuti di servizio nell'anno						
numero di sinistri						
corse non effettuate sul totale delle corse annue - non effettuate a qualsiasi titolo (%)						
corse non effettuate sul totale delle corse annue - escluse cause di forza maggiore (%)						
cause di forza maggiore registrate						
% corse arrivate a destinazione con ritardo sul totale delle corse (indici di puntualità)						
velocità commerciale						

TABELLA 7 - CONTO ECONOMICO

Valore della produzione
Vendita biglietti/abbonamenti
compensazioni/rimborsi per agevolazioni tariffarie
altri ricavi e proventi
di cui contributi CCNL
contributi d'esercizio o corrispettivi contratto
<i>di cui fonte regionale</i>
<i>di cui fonte non regionale</i>
Costi della produzione
acquisti materie prime, consumo, merci
per godimento di beni di terzi
Acquisti di servizi
subaffidamenti
costi del personale
di cui salari e stipendi
di cui oneri sociali
di cui altro (TFR, trattamento di quiescenza, ..)
ammortamenti e svalutazioni
altri costi
Differenza tra valore e costi della produzione
Dati bilancio inseriti: definitivi / provvisori
% di Incidenza dei costi di gestione dell'infrastruttura
tramvia
funicolare
metropolitana
metropolitana automatica
Conto Economico riclassificato*
descrizione file
nome file
data aggiornamento

* da allegare: bilancio aziendale

Serie Ordinaria n. 17 - Lunedì 20 aprile 2015

TABELLA 8 - SPESE E CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI

Spese per investimenti - compresi costi capitalizzati
infrastrutture nuove costruzioni
infrastrutture manutenzione straordinaria
manutenzione straordinaria mezzi di esercizio
acquisto mezzi di esercizio nuovi
numero di mezzi di esercizio nuovi acquistati
acquisto mezzi di esercizio usati
numero di mezzi di esercizio usati acquistati
altri investimenti
Totale
bigliettazione
altri costi di informatica e telematica
Totale informatica, telematica, bigliettazione

Contributi per investimenti	per acquisto mezzi	per costruzioni impianti e altro	Totale
Regione			
Provincia			
Comune			
altro			
Totale			

Serie Ordinaria n. 17 - Lunedì 20 aprile 2015

TABELLA 10 - PARCO MEZZI PER MODALITÀ DI TRASPORTO ED AMBITO

Parco mezzi	autolinee e filovia				tramvia				funicolare			
	Urbano e area urbana		Interurbano		Urbano e area urbana		Interurbano		Urbano e area urbana		Interurbano	
	aziende	subaffidatarie	aziende	subaffidatarie	aziende	subaffidatarie	aziende	subaffidatarie	aziende	subaffidatarie	aziende	subaffidatarie
Età media parco mezzi												
% veicoli con aria condizionata												
% veicoli con pianale ribassato												
% veicoli con informazioni a bordo attive												
quantità di veicoli utilizzati con riserva tecnica												

Parco mezzi	metropolitana				metropolitana automatica				altro			
	Urbano e area urbana		Interurbano		Urbano e area urbana		Interurbano		Urbano e area urbana		Interurbano	
	aziende	subaffidatarie	aziende	subaffidatarie	aziende	subaffidatarie	aziende	subaffidatarie	aziende	subaffidatarie	aziende	subaffidatarie
Età media parco mezzi												
% veicoli con aria condizionata												
% veicoli con pianale ribassato												
% veicoli con informazioni a bordo attive												
quantità di veicoli utilizzati con riserva tecnica												

numero di vetture in dotazione	autolinee e filovia			
	Urbano e area urbana		Interurbano	
	aziende	subaffidatarie	aziende	subaffidatarie
anno di immatricolazione				
omologazione				
alimentazione				
classe 13-18 m				
classe 12-13 m				
classe < 12 m				
numero vetture in dotazione per categorie				
totale vetture				

numero di vetture in dotazione	tramvia				funicolare				metropolitana			
	Urbano e area urbana		Interurbano		Urbano e area urbana		Interurbano		Urbano e area urbana		Interurbano	
	aziende	subaffidatarie	aziende	subaffidatarie	aziende	subaffidatarie	aziende	subaffidatarie	aziende	subaffidatarie	aziende	subaffidatarie
anno di immatricolazione												
numero vetture in dotazione per anno												
N. treni												

numero di vetture in dotazione	metropolitana automatica				altro			
	Urbano e area urbana		Interurbano		Urbano e area urbana		Interurbano	
	aziende	subaffidatarie	aziende	subaffidatarie	aziende	subaffidatarie	aziende	subaffidatarie
anno di immatricolazione								
numero vetture in dotazione per anno								
N. treni								

TABELLE ENTI

TABELLA 1 - INFORMAZIONI ENTE

dettagli
denominazione ente
descrizione breve
ufficio
sito web
indirizzo
telefono
fax
e-mail
pec
Referente ente
cognome nome
telefono
e-mail

TABELLA 2 - CUSTOMER SATISFACTION

effettuazione della Customer satisfaction (SI/NO)
dati generali
inizio periodo rilevazione
fine periodo rilevazione
scala dei giudizi
numero interviste
modalità di rilevamento (a bordo/alle fermate/telefonica/altro)
luoghi di intervista
valutazione
parametro
valutazione
Rapporto finale dell'indagine*
descrizione file
nome file
data aggiornamento

* da allegare: rapporto finale dell'indagine

Serie Ordinaria n. 17 - Lunedì 20 aprile 2015

TABELLA 3 - VERIFICHE

Tipologia verifica	autocertificazione azienda	rilevazione Ente	periodicità	n. verifiche	esito verifiche
percorrenza chilometrica	si/no	si/no			
puntualità	si/no	si/no			
giorni di effettuazione del servizio all'anno	si/no	si/no			
parco mezzi utilizzato	si/no	si/no			
interventi di manutenzione parco mezzi	si/no	si/no			
pulizia ordinaria - interventi avvenuti	si/no	si/no			
pulizia radicale - interventi avvenuti	si/no	si/no			
sinistri	si/no	si/no			
informazione - elenco, ubicazione e descrizione delle paline	si/no	si/no			
quantità e tipologia dei titoli venduti	si/no	si/no			
reclami e conseguenti azioni	si/no	si/no			
Entità penali applicate					

TABELLA 4 - CHIUSURA MONITORAGGIO

Chiusura monitoraggio*
data chiusura
utente chiusura
responsabile
referente

* da allegare:
Verbale Incontro Enti, aziende ed associazioni

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

D.d.u.o. 14 aprile 2015 - n. 2905

Riesame con valenza di rinnovo e contestuale modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata con d.d.s. n. 1133 del 10 febbraio 2009, alla ditta Profacta s.p.a. con sede legale in comune di Trento, via Hirsching n. 24 ed impianto in comune di Brescia, via Brocchi, ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, allegato VIII alla parte seconda, punto 5.4.

IL DIRIGENTE DELLA U.O. VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Visti:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
- la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 recante «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente»;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;
- d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, recante «Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)»;
- la Circolare Regionale Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile del 4 agosto 2014, n. 6;
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 ottobre 2014, n. 0022295 GAB;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 novembre 2014, n. 272 recante «Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 5 comma 1, lettera v-bis) del d.lgs. 152/06 »;
- «Piano Nazionale Amianto - Linee di intervento per un'azione coordinata delle amministrazioni statali e territoriali», elaborato dai Ministeri della Salute, dell'Ambiente e del Lavoro e approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 marzo 2013, con particolare riguardo al Sub-Obiettivo 3 - Individuazione dei siti di smaltimento;

Visti inoltre:

- il d.d.s. 20 febbraio 2006, n. 1800, avente per oggetto: «Disposizioni relative al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59)»;
- la d.g.r. 2 febbraio 2012, n. 2970, avente per oggetto: »Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per esercizio uniforme e coordinato dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) (art. 8, c. 2, l.r. n. 24/2006)»;
- la d.g.r. 28 dicembre, n. 4326 avente per oggetto: »Determinazione delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 9, c.4 del d.m. 24 aprile 2008 (revoca della dgr n. 10124/2009 e smi)»;
- la d.g.r. 20 giugno 2014, n. 1990, avente ad oggetto: «Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di piano regionale delle bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (VAS); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche»;
- la d.g.r. 7 ottobre 2014, n. 2461, avente ad oggetto «Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche»;

Visti:

- il d.d.s. n. 1133 del 10 febbraio 2009 avente per oggetto: «Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta Profacta s.p.a., ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.4, con sede legale in C.so 3 Novembre 166, Trento (TN) ed impianto in via Brocchi, Brescia (BS)»;
- il d.d.s. n. 10913 del 21 novembre 2011 avente per oggetto: «Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata alla ditta Profacta s.p.a., ai sensi del

d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.4, con sede legale in via Brennero 194 Comune di Trento (TN) ed impianto in via Brocchi Comune di Brescia con d.d.s. n. 1133 del 10 febbraio 2009»;

- il d.d.s. n. 10474 del 15 novembre 2013 avente per oggetto: «Conclusioni del procedimento in autotutela relativo all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla ditta Profacta s.p.a. con d.d.s. n. 1133 del 10 febbraio 2009, come modificata con d.d.s. n. 10913 del 21 novembre 2011»;

Vista l'istanza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) con contestuale richiesta di modifica ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06 e della d.g.r. n. 2970/2012, di cui alla nota 6 agosto 2013 in atti reg. n. T1.2013.28973 del 7 agosto 2013, presentata dalla ditta Profacta s.p.a. con sede legale in Comune di Trento, via Hirsching n. 24 e impianto in Comune di Brescia, via Brocchi;

Vista la nota prot. reg n. T1.2013.30926 del 26 agosto 2013 con la quale è stato chiesto alla ditta di integrare la documentazione con elementi amministrativi necessari all'avvio del procedimento;

Vista la nota del 6 settembre 2013, prot. reg n. T1.2013.34115 del 17 settembre 2013, con la quale la ditta ha provveduto a trasmettere la documentazione di cui sopra;

Vista la nota prot. reg n. T1.2013.36054 del 26 settembre 2013, con la quale è stato avviato il procedimento per il rinnovo dell'AIA con contestuale richiesta di modifiche;

Richiamato il d.d.s. n. 10474/13, che al primo punto del decreto riporta «di riformare l'autorizzazione rilasciata a Profacta s.p.a. con d.d.s. n. 1133 del 10 febbraio 2009, come modificata con d.d.s. n. 10913 del 21 novembre 2011, con l'inserimento della prescrizione di arretrare il fronte della scarpata in modo da assicurare il rispetto della distanza di m 100 tra il perimetro del sedime d'impianto autorizzato ed il centro abitato, secondo progetto di variante non sostanziale da approvarsi nell'ambito del procedimento di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in corso»;

Vista la nota prot. reg n. T1.2014.2468 del 16 gennaio 2014, con la quale è stato chiesto agli enti di trasmettere entro il 31 gennaio 2014 eventuali contributi per la formalizzazione alla ditta Profacta S.p.a. di una richiesta di integrazioni, nonché eventuali modifiche da suggerire o prescrizioni da proporre relativamente all'AIA, a cui ha risposto il dip. Arpa di Brescia con nota agli atti regionali prot. T1.2014.3902 del 27 gennaio 2014;

Vista la memoria presentata in data 10 febbraio 2014 da parte del «Comitato Spontaneo Contro le Nocività»;

Vista la richiesta di integrazioni inviata con nota prot. reg n. T1.2014.7171 del 13 febbraio 2014 alla ditta Profacta s.p.a.;

Vista la documentazione integrativa inviata in data 19 marzo 2014 dalla ditta Profacta s.p.a., in atti reg. prot. n. T1.2014.13470 del 20 marzo 2014;

Atteso che in data 14 maggio 2014 è stato trasmesso, a tutti gli Enti convocati alla Conferenza dei servizi del 29 maggio 2014, bozza dell'Allegato Tecnico all'AIA oggetto di discussione ed approvazione della medesima Conferenza;

Visti gli esiti della Conferenza dei Servizi decisoria conclusasi nella seduta del 29 maggio 2014 con l'espressione delle seguenti valutazioni:

«Regione Lombardia: Ripercorre l'iter amministrativo circoscrivendo la discussione ai contenuti dell'allegato tecnico sulla variante e contestuale rinnovo. Segnala che la sopravvenuta normativa (d.lgs. 46/14) comporterà la ridefinizione del rinnovo in riesame. Si riserva di trasmettere alla ditta le osservazioni alla bozza di P.G.O. presentata a valle della ricezione di osservazioni specifiche da parte della D.G. Salute.

Comune di Brescia: con nota del 14 ottobre 2013 in particolare chiedeva: «(...) che relativamente ai procedimenti in essere relativi alla discarica Profacta si proceda ad una approfondita istruttoria, che, oltre a tenere conto di tutti i vincoli e prescrizioni nel frattempo intervenuti nella normativa per la realizzazione di nuovi impianti analoghi, prenda in considerazione le mutate condizioni intervenute sul territorio ed i progetti di riqualificazione dell'intera area.(...)». Pertanto, chiede che il procedimento autorizzatorio sia integrato con la valutazione di impatto sanitario prevista dalla d.g.r. 24 gennaio 2014, n. 1266. Tale integrazione, obbligatoria per i nuovi impianti, consentirebbe di acquisire di ulteriori elementi di valutazione di carattere sanitario a garanzia delle popolazioni residenti. Peraltro, pur rilevando che si tratta di procedimento di rinnovo di autorizzazione di un impianto esi-

Serie Ordinaria n. 17 - Lunedì 20 aprile 2015

stente, si eccipisce che sono stati fatti pochissimi conferimenti di rifiuti.

A.R.P.A. Dipartimento di Brescia: Pone lettura delle valutazioni tecniche che rilascia al fine di acquisire in questa fase valutativa della conferenza le valutazioni dei soggetti partecipanti. Allega parere modificato ed integrato sulla base di quanto emerso in sede di conferenza. Precisa che l'impermeabilizzazione è stata realizzata su tutta la superficie ed è stata collaudata la conformità di tutti i lotti al progetto autorizzato.

ASL Brescia: Esprime forti criticità sulla localizzazione dell'impianto in considerazione della modifica nel tempo della situazione al contorno (compromissione del territorio). Si riserva di esprimere parere formale. Chiede una verifica dei consumi idrici.

Profacta s.p.a.: Si rende disponibile a recepire le indicazioni di una versione del P.G.O. concordata dagli Enti titolari di competenza auspicando che tali indicazioni siano chiare ed inequivocabili. In relazione al preannunciato parere di ASL evidenzia che a suo tempo l'ASL stessa espresse parere favorevole pur in presenza di maggiori pressioni ambientali legate all'attività estrattiva.

Il Presidente chiude la seduta alle ore 17:15 aggiornando la seduta al 12 giugno 2014 alle ore 9:30 ed il presente verbale costituisce convocazione formale [...].»

Visti gli esiti della Conferenza dei Servizi decisoria conclusasi nella seduta del 12 giugno 2014 con l'espressione delle seguenti valutazioni:

«**Regione Lombardia:** Ripercorre l'iter amministrativo circoscrivendo la discussione ai contenuti dell'allegato tecnico sulla variante e contestuale rinnovo. Preliminarmente evidenzia la posizione assunta dalla D.G. Salute in ordine alla apertura dei pacchi e quindi alla necessità di modificare il P.G.O.. In tal senso la ditta dovrà presentare il nuovo P.G.O. entro 30 giorni dalla richiesta. Relativamente alla prescritta barriera fonoassorbente (punto E3.1 si richiede una verifica all'ARPA circa la funzionalità della stessa. Richiede all'azienda di presentare una relazione circa l'attuale localizzazione, la tempistica di asportazione e la destinazione del materiale di scavo accantonato. Con riferimento al parere ASL evidenzia come non può essere presa in considerazione l'ipotesi di riallocazione dell'impianto in quanto l'istruttoria in esame è relativa al rinnovo dell'autorizzazione con modifica non sostanziale. Relativamente alla valutazione di impatto sanitario richiede all'azienda la predisposizione, almeno 30 giorni prima della richiesta di ripresa dell'esercizio dell'impianto e comunque in tempo utile per l'eventuale adozione di idonee misure di mitigazione, di uno studio di simulazione sulle possibili ricadute di fibre su un intorno significativo, con particolare riferimento ad un raggio di 100 m dal perimetro della discarica, che dovrà essere valutato da ARPA. All'ASL si chiede di relazionare sulla base degli studi epidemiologici relativi al Quartiere San Polo quanto espresso nel suo parere entro il medesimo termine richiesto alla ditta.

Comune di Brescia: conferma, prendendo atto della interpretazione di Regione Lombardia circa la natura ordinatoria e non perentoria dei termini di cui al d.lgs. 152/2006 relativi ai procedimenti amministrativi per il rilascio di AIA, che la non osservanza degli stessi, oltre a rappresentare un potenziale vizio del procedimento, determina gravi difficoltà per le amministrazioni locali nella definizione delle strategie per la pianificazione e riqualificazione del territorio. Il Comune di Brescia, inoltre, conferma che tutte le determinazioni in ordine alle discariche che insistono sull'area vasta di Brescia e in particolare Profacta e Castella debbano essere assunte attraverso una attenta e coordinata istruttoria da parte degli uffici competenti tenendo conto del cumulo degli impatti, della sostenibilità ambientale nonché delle legittime prerogative e potestà di pianificazione da parte delle Amministrazioni locali. Infatti, tali discariche, oltre all'impatto ambientale e sanitario, rischiano per la loro collocazione di pregiudicare il «Parco delle Cave» che l'amministrazione intende realizzare, anche attraverso l'istituzione di un PLIS, per restituire alla collettività aree gravemente compromesse e preservare l'ecosistema con la realizzazione di uno strategico corridoio ecologico finalizzato alla salvaguardia e alla valorizzazione degli habitat planiziali. Infine, evidenzia che l'ipotesi di realizzazione di tali impianti ha determinato una situazione allarmante di esasperazione sociale nella Comunità che da anni ormai attende interventi di riqualificazione e protezione del territorio.

A.R.P.A. Dipartimento di Brescia: Assente. Con nota prot. 78073 del 12 giugno 2014, acquisita via PEC agli atti della conferenza, fornisce precisazioni in ordine a quanto affermato nella conferenza del 29 maggio 2014 relativamente all'impermeabilizzazione del fondo discarica.

ASL Brescia: Illustra il parere trasmesso in data 6 giugno 2014 acquisito agli atti della conferenza. Chiede la installazione di una unità di decontaminazione attigua al capannone.

Profacta s.p.a.: In esito a quanto emerso in sede della precedente conferenza, la ditta rassegna copia della «planimetria capannone ed individuazione deposito pacchi non conformi»; fornisce precisazione di aver ricevuto in modo formale dal Comune di Brescia il perimetro del centro abitato in coordinate WGS 84, che saranno convertite in coordinate Gauss-Boaga tramite l'utilizzo del convertitore fornito da Regione Lombardia. Conferma i consumi idrici indicati nell'allegato tecnico precisando che le necessità idriche per scopi irrigui verranno coperte da forniture esterne al sito mediante autobotte. Con riferimento al parere ASL e relativamente alla tempistica di ricezione dei piani di lavoro, dichiara che non saranno accettati preventivamente carichi in caso di saturazione delle capacità del capannone di servizio (come da planimetria allegata). Evidenzia che a fronte delle sospensioni intervenute a vario titolo nell'operativa dell'impianto, è intenzione dell'azienda provvedere alla rimozione del materiale di scavo estratto ed accantonato ed al successivo invio dello stesso, quale rifiuto, ad impianto di recupero. Evidenzia che l'unità di decontaminazione sarà dotata di filtro assoluto con rubinetto di prelievo a valle per eventuali verifiche e che lo scarico sarà inviato alla rete di raccolta delle acque meteoriche di cui è dotato l'impianto. Identica unità di decontaminazione, con analogo allestimento complessivo, verrà posizionata all'interno del bacino di discarica per utilizzo solo in caso di emergenza. Si riserva una valutazione approfondita del parere ASL. Relativamente al Parco delle Cave evidenzia come, in qualità di proprietario di aree limitrofe, abbia già depositato in Comune un progetto per contribuire alla realizzazione del Parco delle Cave. Con riferimento a quanto evidenziato da Comune in ordine ai due progetti fa presente che trattasi di due situazioni totalmente diverse: da un lato vi è un impianto già autorizzato da oltre 5 anni e dall'altro un progetto ancora in procedura di VIA.

Conclusioni: la Conferenza convalida l'allegato tecnico, come modificato in sede di conferenza, finalizzato all'emanazione del provvedimento.»

Ritenuto che la modifiche richieste e relative a:

- riduzione della discarica in termini di estensione planimetrica e volumetria del bacino;
- ottimizzazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche;
- modifiche alle modalità di gestione operativa;

siano da considerarsi non sostanziali ai sensi del d.lgs. 152/06 e della d.g.r. n. 2970/12 e, con riferimento al paragrafo «Considerazioni in merito all'impatto su rumore, polveri e traffico della realizzazione della nuova scarpata» di cui alla relazione tecnica allegata all'istanza, ritenuto che le modifiche non ricadono nel punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte II del d.lgs. 152/06 e pertanto di non dover assoggettare l'impianto a verifica di assoggettabilità alla VIA anche in considerazione del fatto che le modifiche comportano una riduzione della volumetria dei rifiuti conferibili in discarica;

Visto l'Allegato Tecnico all'AIA, riportante le modifiche in esito all'espressione dei pareri degli Enti in sede di conferenza, e validato nella stessa sede;

Ritenuto di approvare il Piano di Gestione Operativa, revisione luglio 2014, trasmesso dalla ditta con nota in atti reg. prof. n. T1.2014.33805 del 21 luglio 2014 così come corretto con nota del 13 aprile 2015 in atti reg. prof. n. T1.2015.0018526 del 14 aprile 2015;

Vista la nota dell'ASL di Brescia del 2 luglio 2014 (prot. reg. T1.2004.30859 del 2 luglio 2014), in cui specifica le motivazioni di quanto espresso nel proprio parere trasmesso in data 6 giugno 2014 ed in particolare conferma il parere negativo, vista l'evoluzione della normativa a tutela della salute pubblica e la maggior consapevolezza degli effetti negativi che, anche a lungo termine, gli impianti impiantati potrebbero determinare. ASL specifica altresì che, qualora non fosse possibile la delocalizzazione dell'impianto ritiene, necessario uno studio di impatto sanitario dell'impianto;

Dato atto che l'impatto derivante dalla discarica è stato valutato nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale che si è conclusa con add n. 5823 del 3 giugno 2008 con espressione di giudizio positivo circa la compatibilità ambientale, e che l'evoluzione normativa citata nel richiamato parere ASL, da intendersi nei termini meglio precisati dal Comune di Brescia (d.g.r. 24 gennaio 2014, n. 1266), riguarda unicamente le modalità per la redazione del capitolo sulla componente sa-

lute all'interno degli Studi di Impatto Ambientale da applicarsi alle istanze depositate successivamente all'entrata in vigore della dgr stessa.

Dato atto altresì che al comma 5 dell'art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del p.r.g.r., di cui alla d.g.r. 1990/14, è stabilito che «Nel caso di richieste di rinnovo di autorizzazioni delle tipologie impiantistiche di cui all'art. 11, ubicate all'interno di aree caratterizzate da criterio localizzativo escludente, e presentate antecedentemente all'approvazione dei nuovi Piani Provinciali Gestione Rifiuti in adeguamento al p.r.g.r., le Autorità competenti al rilascio del rinnovo verificano la definizione di possibili interventi di mitigazione delle eventuali criticità connesse al permanere dell'esercizio degli impianti in queste aree»;

Visto lo studio di simulazione sulle possibili ricadute di fibre di amianto, trasmesso dalla ditta con nota del 24 ottobre 2014, prot. reg. T1.50337 del 24 ottobre 2014;

Visto il parere in merito allo studio di simulazione sulle possibili ricadute di fibre di amianto trasmesso da Arpa dipartimento di Brescia in data 23 gennaio 2015, prot. reg. T1.4068 del 26 gennaio 2015, in cui si dichiara che «*Gli scenari incidentali ipotizzati dall'estensore dello studio si ritengono credibili e coerenti (...). Pertanto anche in condizioni singolari, generate da eventi incidentali straordinari, la dispersione di fibre di amianto nell' intorno della discarica non risulterebbe tale da alterare in modo apprezzabile il normale quadro ambientale locale. Considerando tuttavia i limiti delle previsioni modellistiche, si ritiene auspicabile l'implementazione dell'attuale monitoraggio previsto delle fibre di amianto aerodisperse (...) con la conduzione di un monitoraggio passivo mediante deposimetri (Rif. Rapporti ISTISAN 06/43) da concordare con ARPA in una postazione presso il perimetro aziendale e presso una postazione di riferimento. (...) Si osserva infine la necessità di disporre di efficaci istruzioni operative in loco per la manutenzione/sostituzione dei filtri assoluti/filtri a maniche al fine di evitare possibili rilasci di fibre»;*

Ritenuto di prescrivere un monitoraggio del suolo al fine di verificare eventuali contaminazioni dei suoli circostanti l'impianto da parte di polveri o altre sostanze veicolate dal trasporto eolico;

Ritenuto che lo studio di simulazione sulle possibili ricadute di fibre di amianto, sopra richiamato, rappresenti un ulteriore elemento di valutazione per quanto attiene l'impatto della discarica sulla salute pubblica, tenuto conto che la dispersione aerea di fibre di amianto rappresenta il maggior fattore di possibile rischio per la salute umana ipotizzabile per effetto dell'esercizio dell'impianto;

Vista la relazione finale della visita ispettiva ai sensi dell'art. 29-decies del d. lgs. 152/06, trasmessa da Arpa dipartimento di Brescia con nota del 11 febbraio 2015, prot. reg. T1.7256 del 11 febbraio 2015, nella quale sono riportate precisazioni in merito al rilevamento dei dati meteorologici effettuati dalla ditta, ed in particolare che la centralina installata presso la discarica rileva tutti i parametri meteorologici prescritti dal decreto AIA ad eccezione delle precipitazioni, che vengono acquisite dall'Istituto Pastori di Brescia. Sono altresì riportate le seguenti proposte per l'Autorità Competente «*Al quadro prescrittivo E.1 III) sono prescritte analisi dell'aria con speciazione dei metalli non riprese nel quadro F Piano di Monitoraggio; inoltre si evidenzia che ci sono delle incongruenze nelle periodicità prescritte nel piano di monitoraggio relativamente alla tabella F7. Si suggerisce all'AC la verifica delle stesse»;*

Valutato che la d.g.r. n. 2461 del 7 ottobre 2014, avente ad oggetto «Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche», è stata emanata successivamente alla conclusione della Conferenza di Servizi decisoria (12 giugno 2014) e che, pertanto, non possa essere applicata per quanto attiene alle caratteristiche costruttive, ma esclusivamente per gli aspetti gestionali dell'impianto;

Ritenuto quindi di modificare l'Allegato Tecnico convalidato in sede di Conferenza dei servizi del 12 giugno 2014, con quanto indicato nella relazione finale della visita ispettiva ed inserendo le seguenti prescrizioni:

la ditta dovrà:

- effettuare un monitoraggio passivo delle fibre di amianto aerodisperse mediante deposimetri da concordare con ARPA in una postazione presso il perimetro aziendale e presso una postazione di riferimento;
- predisporre di efficaci istruzioni operative in loco per la manutenzione/sostituzione dei filtri assoluti/filtri a maniche al fine di evitare possibili rilasci di fibre;
- effettuare un monitoraggio del suolo al fine di verificare eventuali contaminazioni dei suoli circostanti l'impianto

da parte di polveri o altre sostanze veicolate dal trasporto eolico;

Viste le osservazioni/memorie presentate da Legambiente, Co.Di.S.A. e Comitato Spontaneo contro la nocività trasmesse in data:

- 1 febbraio 2014, prot. reg. T1.8441 del 20 febbraio 2014;
- 4 febbraio 2014, prot. reg. T1.7073 del 13 febbraio 2014;
- 4 marzo 2014, prot. reg. T1.10827 del 6 marzo 2014;
- 9 aprile 2014, prot. reg. T1.17214 del 10 aprile 2014;
- 15 aprile 2014, prot. reg. T1.18474 del 17 aprile 2014;
- 27 maggio 2014, prot. reg. T1.24801 del 28 maggio 2014;
- 28 maggio 2014, prot. reg. T1.25135 del 30 maggio 2014;
- 1 giugno 2014, prot. reg. T1.27074 del 11 giugno 2014;
- 31 luglio 2014, prot. reg. T1.36212 del 5 agosto 2014;
- 12 agosto 2014, prot. reg. T1.37994 del 20 agosto 2014;
- 24 ottobre 2014, prot. reg. T1.50091 del 24 ottobre 2014;
- 1 novembre 2014, prot. reg. T1.54644 del 11 novembre 2014;
- 5 febbraio 2015, prot. reg. T1.6815 del 9 febbraio 2015;
- 2 marzo 2015, prot. reg. T1.14993 del 23 marzo 2015;
- 7 aprile 2015, prot. reg. T1.18031 del 10 aprile 2015;

Considerato che i successivi provvedimenti di modifica o riesame del presente provvedimento risultano di competenza di Regione Lombardia e, pertanto, la garanzia fideiussoria deve essere prestata a favore dello stesso Ente;

Considerato che il d.lgs. 46/14 non prevede più il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, bensì che l'autorità competente riesami periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni;

Ritenuto pertanto di rilasciare, ai sensi dell'art.29-octies del d.lgs. 152/06, così come modificato dal d.lgs. 46/14, sulla base dell'istruttoria svolta e delle conclusioni della conferenza di servizi sopra riportate, il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, con contestuale modifica non sostanziale, già rilasciata con d.d.s. n. 1133/09 e s.m.i., alla ditta Profacta s.p.a. con sede legale in Comune di Trento, via Herrsching n. 24 ed impianto in Comune di Brescia, via Brocchi, per le attività previste dal d.lgs. 152/06, allegato VIII alla parte II, punto 5.4, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico, nonché sulla base del planimetrie che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

Viste le tavole grafiche trasmesse dalla ditta con nota del 17 febbraio 2015 (in atti reg. prot. n. T1.8646 del 19 febbraio 2015) allegate al presente atto quali parti integranti dello stesso (omissis);

Precisato che il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale previsto dalla disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatta salva la normativa emanata in attuazione della direttiva n. 96/82/CE (d.lgs. 17 agosto 1999 n. 334 in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e della direttiva n. 2012/18/UE, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;

Dato atto che il richiedente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dalla d.g.r. 4326/12, e che di tale versamento è stata prodotta copia della ricevuta unitamente al foglio di calcolo, trasmesso con nota in atti reg. prot. n. T1.34115 del 17 settembre 2013;

Fatta salva ogni ulteriore verifica da parte di Regione Lombardia circa l'esattezza della tariffa versata;

Dato atto che il presente provvedimento ha richiesto un termine effettivo di 581 giorni per concludere il relativo procedimento, rispetto al termine di 150 giorni previsto ai sensi dell'art. 29 nonies del d.lgs. 152/06, a motivo di:

- particolare complessità tecnico-amministrativa del procedimento;
- necessità di integrare i numerosi contributi pervenuti dai portatori di interesse diretti e indiretti;

Dato atto che l'art. 33 c.3-bis del d.lgs. 152/06 prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli sono a carico del gestore;

Serie Ordinaria n. 17 - Lunedì 20 aprile 2015

Richiamati gli artt. 29-quater e 29-decies del d.lgs. 152/06, che prevedono la messa a disposizione del pubblico sia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo aggiornamento, sia del risultato del controllo delle emissioni, presso la UO «Valutazione e Autorizzazioni Ambientali» della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia;

Visto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. individuate dalla d.g.r. n. 1718 del 30 aprile 2014 e dal decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20: «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA

1. di rilasciare ai sensi dell'art.29-octies del d.lgs. 152/06, il riesame con valenza di rinnovo, con contestuale modifica non sostanziale, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con d.d.s. n. 1133/09 e s.m.i., alla ditta Profacta s.p.a. con sede legale in Comune di Trento, via Herrsching n. 24 ed impianto in Comune di Brescia, via Brocchi, per le attività previste dal d.lgs. 152/06 allegato VIII alla parte II, punto 5.4, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico, nonché le planimetrie che costituiscono parte integrante del presente provvedimento (*omissis*);

2. di precisare che il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali già rilasciate e riportate nell'Allegato Tecnico;

3. di precisare che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sarà soggetta a riesame periodico, con valenza di rinnovo, secondo le tempistiche di cui al comma 3 dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06 e pertanto lo stesso dovrà essere effettuato:

- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
- quando siano trascorsi 10 anni dal rilascio della presente Autorizzazione Integrata Ambientale; in questo caso l'Azienda è tenuta a presentare domanda di riesame entro il termine indicato. Nel caso di inosservanza del predetto termine l'autorizzazione si intende scaduta;

4. di stabilire che l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nell'Allegato Tecnico, nonché alle planimetrie parti integranti del presente provvedimento (*omissis*);

5. di approvare il Piano di Gestione Operativa, revisione luglio 2014;

6. di rideterminare in € 2.345.600,00 l'ammontare totale della fideiussione che la ditta deve prestare a favore dell'Autorità Competente, relativa alle voci riportate nella seguente tabella:

Fase operativa	Quantità (m ³)	Superficie (m ²)	Costi (€)
Gestione operativa	69.600	-	1.044.000,00
Gestione post - operativa	-	16.270	1.301.600,00
AMMONTARE TOTALE			2.345.600,00

7. che la garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04; la durata della garanzia finanziaria relativa alla gestione operativa è pari a 10 anni, termine massimo per il riesame dell'autorizzazione con valenza di rinnovo, maggiorato di due anni. Nel caso in cui venga presentata una nuova polizza, contestualmente al ricevimento da parte della Regione della prestazione della medesima, saranno svincolate le garanzie finanziarie già prestate dalla società ed accettate dalla Regione Lombardia;

8. di dare atto che la mancata presentazione della suddetta fideiussione entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopra citata;

9. di disporre che il presente atto sia comunicato via posta elettronica certificata all'impresa, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla formale accettazione delle garanzie finanziarie di cui sopra da parte dell'Autorità Competente;

10. di comunicare il presente decreto alla Provincia di Brescia, al Comune di Brescia, ad Arpa Dipartimento di Brescia, all'ASL Brescia e per conoscenza al Comitato Difesa Salute e Ambiente, al Comitato Spontaneo Contro le Nocività e a Legambiente;

11. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul sito internet della DG Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile all'URL www.refi.regione.lombardia.it nella sezione Rifiuti;

12. di disporre la messa a disposizione del pubblico del presente decreto presso la UO Valutazione e Autorizzazioni Ambientali della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

13. di dare atto che il presente provvedimento ha richiesto un termine effettivo di 581 giorni per concludere il relativo procedimento, rispetto al termine di 150 giorni previsto ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/06, a motivo di:

- particolare complessità tecnico-amministrativa del procedimento;
- necessità di integrare i numerosi contributi pervenuti dai portatori di interesse diretti e indiretti;

14. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 29 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199, a partire dalla data di pubblicazione sul BURL

Il dirigente della u.o.
valutazione e autorizzazioni ambientali
Dario Sciunnach

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Corte Costituzionale

Atto di Promovimento 3 marzo 2015 - n. 30
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 30 del 3 marzo 2015 - Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale

Ricorso del **Presidente del Consiglio dei Ministri** in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, C.F. 80224030587, n. fax 0696514000 ed indirizzo p.e.c. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,

contro

la **Regione Lombardia**, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1

per la dichiarazione di illegittimità costituzionale

degli **articoli 1 e 6, comma 1, lettere a), c) ed f) della legge Regione Lombardia n. 35 del 30 dicembre 2014, intitolata «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2015»** pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 53, supplemento del 31 dicembre 2014, per contrasto con gli **articoli 3, 117, primo comma, 117 secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione, nonché i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia e di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione e 120 della Costituzione,**

e ciò a seguito ed in forza

della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 febbraio 2015.

FAITTO

1. La legge della Regione Lombardia 30 dicembre 2014, n. 35, intitolata «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2015», reca disposizioni per l'attuazione della programmazione economica e finanziaria regionale, modificando leggi regionali inerenti diverse materie.

L'art. 1 della legge reg. n. 35 del 2014 apporta diverse modifiche alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali); in particolare la lett. a) del cit. art. 1 sostituisce l'art. 18 della legge reg. n. 19 del 2008 i cui primi due commi, nel testo attualmente vigente, dispongono:

«1. Le unioni di comuni lombarde sono costituite tra comuni per l'esercizio associato di funzioni e servizi.

2. Le unioni di comuni esercitano in gestione associata, per tutti i comuni che le compongono, almeno cinque delle funzioni di cui all'art. 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

2. L'art. 6 della legge reg. n. 35 del 2014 dispone modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).

La lettera a) del cit. art. 6 aggiunge i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater all'art. 14 della legge reg. n. 26 del 2003.

L'art. 14, comma 3-bis, legge reg. n. 26 del 2003 dispone che: «Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 35, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nel rispetto della programmazione regionale dei flussi dei rifiuti urbani, nonché dell'obiettivo di autosufficienza per il recupero e smaltimento degli stessi sul territorio regionale, con il termine rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale si intendono anche i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani».

Il successivo comma 3-ter prevede: «Il contributo previsto dall'art. 35, comma 7, del d.l. 133/2014 convertito dalla l. 164/2014, è determinato nella misura di euro 20,00 per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato (codice CER 200301) di provenienza extraregionale, trattato in impianti di recupero energetico. Il trattamento è da attuarsi previo accordo tra le regioni interessate».

L'art. 6, lett. c), legge reg. n. 35 del 2014 sostituisce il comma 4 dell'art. 53-bis il cui attuale testo dispone: «La Giunta regionale, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica e in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere di cui al comma 2 e per espletare le procedure di gara, può consentire, per le sole concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2017, la prosecuzione temporanea, da parte del concessionario uscente, dell'esercizio degli impianti di grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque per un periodo non superiore ai cinque anni come previsto dall'art. 12, comma 1, del d.lgs. 79/1999».

Con l'art. 6, lett. f) legge reg. n. 35 del 2014 sono, inoltre, aggiunti i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies all'art. 53-bis della legge reg. n. 26 del 2013.

I citati commi 5-bis e 5-ter dispongono quanto segue: «5-bis. Il canone aggiuntivo di cui al comma 5 costituisce corrispettivo per il beneficio ottenuto dal godimento da parte del soggetto cui è consentita la prosecuzione temporanea della derivazione dell'acqua pubblica, nonché dell'esercizio delle opere e dei beni afferenti alla concessione oltre il termine di scadenza della medesima. Il corrispettivo è stabilito in rapporto alla rendita conseguita dal soggetto di cui al primo periodo per la prosecuzione temporanea di cui al comma 4. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni: a) rendita, quale differenza tra ricavo e costo; b) ricavo, quale prodotto tra il prezzo di vendita dell'energia comprensivo di eventuali incentivi e la quantità venduta; c) costo, formato dalla somma di costi operativi e di ammortamento, di remunerazione del capitale, degli oneri, canoni e tasse.

5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche alle prosecuzioni temporanee in essere alla data di entrata in vigore della legge recante «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2015», a decorrere dalla data di scadenza delle rispettive concessioni di grande derivazione di acqua pubblica».

Di conseguenza, l'art. 6, comma 1, lettere a), c) ed f), della legge regionale in esame, dettando disposizioni difformi dalla normativa statale di riferimento afferente alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla materia della tutela della concorrenza per la quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva si pone in contrasto con i principi generali previsti dalla normativa europea in materia di libera concorrenza, violando l'art. 117, primo e secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione, nonché i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione.

Le disposizioni della legge regionale summenzionate sono illegittime e, giusta determinazione assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 febbraio 2015, sono impuginate per i seguenti

MOTIVI

1. Illegittimità costituzionale dell'art. 1, legge reg. n. 35 del 2014 per violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.

La norma è illegittima nella parte in cui prevede l'esercizio, da parte delle unioni di Comuni lombarde, di «almeno cinque» delle funzioni comunali individuate dal legislatore come quelle da considerare fondamentali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. p), Cost (cfr. art. 14, comma 27, d.l. n. 78 del 2010).

La legislazione statale, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica ed il contenimento delle spese, ha, infatti, **fissato l'obbligo di gestione associata di tutte** le suddette funzioni fondamentali.

In particolare, l'art. 14, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, come integralmente sostituito dall'art. 19 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, prevede che i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti - ovvero fino a 3.000 se appartenenti a comunità montane - esercitano le funzioni fondamentali obbligatoriamente

Serie Ordinaria n. 17 - Lunedì 20 aprile 2015

te in forma associata, mediante unione o convenzione, escluse le sole funzioni di competenza statale (tenuta dei registri di stato civile, servizi anagrafici, servizi elettorali).

L'art. 14, commi 31-ter e 31-quater, d.l. n. 78 del 2010, fissa dei limiti temporali entro i quali gli enti territoriali interessati devono assicurare l'esercizio in comune di tali funzioni fondamentali; entro il 31 dicembre 2014¹ tale processo sarebbe dovuto essere completato. È previsto, inoltre, l'esercizio di un potere sostitutivo del Governo, preceduto da un intervento di diffida da parte del Prefetto, in caso di inutile decorso del suddetto termine.

La norma regionale prescinde, invece, da qualsivoglia termine, lasciando privo di qualsiasi cogenza il precetto normativo in esame.

Sulla materia è recentemente intervenuta codesta Ecc.ma Corte, la quale ha chiarito come le norme di cui all'art. 19, comma 1, lett. a), b), c), d) e), del suddetto d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 135 del 2012, «risultano decisamente orientate ad un contenimento della spesa pubblica, creando un sistema tendenzialmente virtuoso di gestione associata di funzioni (e, soprattutto, quelle fondamentali) tra Comuni, che mira ad un risparmio di spesa sia sul piano dell'organizzazione «politica», lasciando comunque alle Regioni l'esercizio contiguo della competenza materiale ad essa costituzionalmente garantita, senza peraltro, incidere in alcun modo sulla riserva del comma quarto dell'art. 123 Cost.. In definitiva, si tratta di un legittimo esercizio della potestà statale concorrente in materia di «coordinamento di finanza pubblica», ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost.» (Corte cost., sent. n. 22 del 2014).

Se la normativa statale che impone ai Comuni di svolgere determinate funzioni in forma associata è da ritenere quale espressione di un principio fondamentale in materia di **coordinamento della finanza pubblica**, è evidente che le disposizioni regionali con essa contrastanti integrino una violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.

2. Illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera a), legge reg. n. 35 del 2014 per violazione degli artt. 3, 117, comma 2, lett. s) e 120 Cost.

2.1 L'art. 6, comma 1, lettera a) della legge impugnata inserisce il comma 3-bis all'art. 14 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26 prevedendo che «Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 35, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nel rispetto della programmazione regionale dei flussi dei rifiuti urbani, nonché dell'obiettivo di autosufficienza per il recupero e smaltimento degli stessi sul territorio regionale, con il termine «rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale» si intendono anche i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani».

La norma impugnata prevede che ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 35, comma 6, d.l. n. 133 del 2014, con il termine «rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale», s'intendono anche i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani stessi.

Il menzionato art. 35 dispone che negli impianti d'incenerimento con recupero energetico presenti nelle diverse Regioni deve essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre Regioni.

La legge regionale impugnata, nell'introdurre aprioristicamente nella categoria dei «rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale» indistintamente tutti i rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, si pone in contrasto con la disciplina nazionale di riferimento, prevista dal d.lgs. n. 152 del 2006.

Al riguardo si deve evidenziare che i rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani ben potrebbero essere ricompresi nella categoria dei rifiuti speciali o secondo le caratteristiche di pericolosità, in quella dei rifiuti pericolosi, ai sensi di quanto compiutamente disciplinato dall'art. 184 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Ai fini che qui rilevano, infatti, l'art. 184 cit., al comma 3, lett. g) introduce, nella classificazione dei rifiuti speciali, i «rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi».

Come stabilito da codesta Ecc.ma Corte «la competenza in tema di tutela dell'ambiente, in cui rientra la disciplina dei rifiuti, appartiene in via esclusiva allo Stato, e non sono perciò ammesse iniziative delle Regioni di regolamentare nel proprio ambito territoriale la materia (ex plurimis sentenze n. 127 del 2010 e n. 314 del 2009)» (Corte cost., sent., n. 373 del 2010).

Inserire *sic et simpliciter* la categoria dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani in quella dei rifiuti urbani stessi, come avviene nell'impugnata legge regionale, si pone in contrasto con la normativa statale e di conseguenza con **l'art. 117, comma 2, lett. s)**, Cost. che attribuisce allo Stato potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

2.2 La norma impugnata inserisce il comma 3-ter all'art. 14, legge reg. n. 26 del 2003; tale disposizione prevede che «Il contributo previsto dall'art. 35, comma 7, del d.l. 133/2014 convertito dalla l. 164/2014, è determinato nella misura di euro 20,00 per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato (codice CER 200301) di provenienza extraregionale, trattato in impianti di recupero energetico. Il trattamento è da attuarsi previo accordo tra le Regioni interessate».

Tale disposizione **introduce illegittimamente un vincolo**, non previsto dal legislatore nazionale, **per il trattamento dei rifiuti destinati al recupero energetico.**

Il d.l. n. 133 del 2012, all'art. 35, comma 7, dispone, infatti, che «nel caso in cui in impianti di recupero energetico localizzati in una Regione siano smaltiti rifiuti urbani prodotti in altre Regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla Regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura massima di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extraregionale. Il contributo, incassato e versato a cura del gestore in un apposito fondo regionale, è destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, a interventi di bonifica ambientale e al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani. Il contributo è corrisposto annualmente dai gestori degli impianti localizzati nel territorio della Regione che riceve i rifiuti a valere sulla quota incrementale dei ricavi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale e i relativi oneri comunque non possono essere traslati sulle tariffe poste a carico dei cittadini».

La norma nazionale sopra citata non prevede alcun accordo interregionale per il trattamento dei rifiuti urbani in impianti in grado di effettuare recupero ambientale; pertanto, la legge regionale in esame, subordinando l'attuazione di tale trattamento ad un accordo tra le Regioni interessate, frappone ostacoli alla praticabilità dello stesso, in assenza di alcuna competenza del legislatore regionale al riguardo.

Si determina, inoltre, una disparità di trattamento tra i suddetti impianti collocati in altre Regioni, rispetto a quelli situati nel territorio lombardo, in quanto questi ultimi potranno ricevere conferimenti extraregionali solo dopo che la Regione di produzione e quella di destinazione avranno siglato l'accordo, ciò che potrebbe pregiudicare, tra l'altro - qualora l'accordo non avesse esito positivo - «il conseguimento della finalità di consentire lo smaltimento di tali rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini», introducendo «addirittura, in contrasto con l'art. 120 della Costituzione, un ostacolo alla libera circolazione di cose tra le Regioni».

Così, condivisibilmente, si è espresso il Consiglio di Stato, in una pronuncia che, inoltre, afferma che «anche alla luce della normativa comunitaria, il rifiuto è pur sempre considerato un 'prodotto', in quanto tale fonte, in via di principio e salve eccezioni, della generale libertà di circolazione delle merci» (Cons. Stato, sez. VI, 19 febbraio 2013, n. 993; si veda anche Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2013, n. 3215).

Del resto anche codesta Ecc.ma Corte, in diverse circostanze, si è esplicitamente espressa nel senso di annoverare anche i rifiuti tra le cose la cui libera circolazione non può essere limitata dalle Regioni alla stregua di quanto previsto dall'art. 120 Cost. (si veda Corte cost., sent. n. 247 del 2006, n. 161 e 62 del 2005).

3. Illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera c), legge reg. n. 35 del 2014 per violazione degli artt. 3, 117, primo comma e secondo comma lett. e), della Costituzione nonché i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione.

L'art. 6, comma 1 lett. c), che sostituisce il comma 4 dell'art. 53-bis della legge reg. n. 26 del 2003, dispone che la Giunta regionale possa consentire al concessionario uscente la prosecuzione temporanea delle concessioni idroelettriche in scadenza al 2017.

La normativa statale di riferimento, ossia l'art. 12 d.lgs. n. 79 del 1999 s.m.i., pone quale principio informatore generale della ma-

¹ Tale termine è attualmente oggetto di proroga al 31 dicembre 2015 in sede di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192.

teria – cui anche le Regioni, nell'esercizio del potere legislativo concorrente in materia di energia, devono attenersi – l'obbligo di svolgere gare ad evidenza pubblica.

La legge regionale è, pertanto, incostituzionale per violazione dell'art. 117, comma 3, Cost. che attribuisce allo Stato la potestà di determinare i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia, nella parte in cui attribuisce ad un organo regionale la potestà discrezionale di far proseguire l'esercizio di una concessione oltre la sua originaria scadenza.

Essa viola, inoltre, la competenza esclusiva statale in materia di concorrenza di cui all'art. 117, comma 2, lett. e), Cost., atteso che la prosecuzione di concessioni in essere è suscettibile di alterare i principi del libero mercato e si pone in contrasto con il d.lgs. n. 79 del 1999 (si vedano, tra le altre, Corte Cost., sent. n. 114 del 2012, n. 339 del 2011), il quale costituisce a sua volta attuazione di norme comunitarie e, in particolare, della direttiva 96/92/CE, ciò che implica che le previsioni contenute nella legge impugnata finiscano per integrare anche una violazione del primo comma dell'art. 117 Cost. il quale, come è noto, impone alle regioni di esercitare la potestà legislativa anche nel rispetto dei vincoli comunitari.

4. Illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera f), legge reg. n. 35 del 2014 per violazione degli artt. 3, 117, primo comma e secondo comma lett. e), della Costituzione.

4.1 La disposizione impugnata aggiunge i commi *5-bis*, *5-ter*, *5-quater* e *5-quinquies* dopo il comma 5 della legge reg. n. 26 del 2003.

In particolare il cit. comma *5-bis* prevede che il canone aggiuntivo che, a norma del precedente comma 5, deve essere corrisposto dai concessionari di grandi derivazioni ad uso idroelettrico le cui concessioni siano scadute o in scadenza e che operino in regime di prosecuzione temporanea di cui al quarto comma, «*costituisce corrispettivo per il beneficio ottenuto dal godimento, da parte del soggetto cui è consentita la prosecuzione temporanea, della derivazione dell'acqua pubblica, nonché dell'esercizio delle opere e dei beni afferenti alla concessione oltre il termine di scadenza della medesima*».

Tale norma regionale contrasta con quanto previsto dal d.lgs. n. 79 del 1999.

Il legislatore statale, infatti, ha dettato una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale in materia di concessioni idroelettriche, prevista dall'art. 12, comma *8-bis*, del cit. d.lgs. n. 79 del 1999 che dispone: «*Qualora alla data di scadenza di una concessione non sia ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario, il concessionario uscente proseguirà la gestione della derivazione, fino al subentro dell'agjudicatario della gara, alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare delle concessioni vigenti*».

L'imposizione del suddetto canone, pertanto, contraddice in maniera illegittima il principio, di derivazione comunitaria, della **libera concorrenza**, in quanto incide negativamente sui gestori operanti nel territorio della Lombardia rispetto a quelli di altre Regioni.

Recentemente lo stesso legislatore statale, con il d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, è intervenuto su tale materia disponendo: «*Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale delle attività di generazione idroelettrica e parità di trattamento tra gli operatori economici, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, secondo principi di economicità e ragionevolezza, da parte delle Regioni, di valori massimi dei canoni delle concessioni ad uso idroelettrico*» (art. 37, comma 7, d.l. n. 83 del 2012).

Codesta Ecc.ma Corte, nella sentenza n. 28 del 2014, in merito al cit. art. 37, ha evidenziato che tali disposizioni «*mirano ad agevolare l'accesso degli operatori economici al mercato dell'energia secondo condizioni uniformi sul territorio nazionale, regolando le relative procedure di evidenza pubblica con riguardo alla tempistica delle gare e al contenuto dei relativi bandi (commi 4, 5, 6 e 8), nonché all'onerosità delle concessioni messe a gara (comma 7). Tali norme - al pari di quelle che disciplinano l'espletamento della gara ad evidenza pubblica per i casi di scadenza, decadenza, rinuncia o revoca di concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico (sentenza n. 1 del 2008) - rientrano nella materia "tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.)» (in senso conforme si veda anche Corte cost., sent. n. 64 del 2014).*

4.2 L'art. 6, comma 1, lett. f), legge reg. n. 35 del 2014, introduce, dopo il comma *5-bis*, il comma *5-ter* all'art. *53-bis* della legge reg. n. 26 del 2003, il quale prevede che «*Le disposizioni di cui al comma *5-bis* si applicano anche alle prosecuzioni temporanee in essere alla data di entrata in vigore della legge*» n. 35 del 2014, «*a decorrere dalla data di scadenza delle rispettive concessioni di grande derivazione d'acqua pubblica*».

Il pagamento del canone aggiuntivo, introdotto dal precedente comma *5-bis*, è imposto anche per le annualità passate, successive alla data di scadenza delle concessioni.

Prevedendo, quindi, un'applicazione retroattiva del canone stesso, tale norma, oltre a essere fortemente affittiva per il gestore con riferimento anche alla possibilità di pianificazione dell'attività produttiva, contrasta, altresì, con un principio fondamentale dell'ordinamento quale quello dell'irretroattività della legge ex art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale (si veda Corte cost., sent. n. 91 del 1982, n. 108 del 1981, n. 13 del 1977, n. 194 del 1976).

L'osservanza di tale principio che, pure, di per sé, non assurge al rango di norma costituzionale, è rimessa «*alla prudente valutazione del legislatore, il quale peraltro, salvo estrema necessità, dovrebbe a esso attenersi, essendo, sia nel diritto pubblico che in quello privato, la certezza dei rapporti preteriti (anche se non definiti in via di giudicato, transazione, ecc.) uno dei cardini della tranquillità sociale e del vivere civile*» (così già Corte cost., sent. n. 118 del 1957); in ogni caso anche la discrezionalità del legislatore (la sua «prudente valutazione»), non è assoluta, ma incontra il limite del principio di ragionevolezza che si ritiene sia espresso dall'art. 3 Cost..

Nel caso di specie non vi è alcun ragionevole motivo che giustifichi l'applicazione retroattiva di un canone aggiuntivo già di per sé, come sopra si crede di aver dimostrato, illegittimo; al contrario, la disposizione impugnata finisce per aggravare vieppiù il pregiudizio subito dai gestori operanti nel territorio della Lombardia rispetto a quelli di altre Regioni.

Per le considerazioni esposte, il Presidente del Consiglio dei Ministri, come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli **1 e 6**, comma 1, lett. **a)**, **c)** ed **f)**, legge Regione Lombardia n. 35 del 2014 per la violazione degli artt. 3, 117, primo comma, 117 secondo comma, lettere **e)** ed **s)** della Costituzione, nonché i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia e di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione e 120 della Costituzione.

Con l'originale notificato del presente ricorso si deposita:

1. l'estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2015;
2. copia della impugnata legge della Regione Lombardia n. 35/2014.

Roma, 26 febbraio 2015

L'Avvocato dello Stato:
Maria Gabriella Mangia